SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 ottobre 2016 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2016.

Modifiche alla costituzione e alle modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare l'art. 5, commi 3-*ter* e 3-*quater*;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle Regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 4, comma 2 ove è previsto che, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza in materia di cooperazione, si applichi la disciplina di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, recante: «Nuova costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Tenuto conto delle ulteriori modifiche normative introdotte in materia di protezione civile dalla legge di conversione del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di assicurare, nel rispetto del rinnovato ambito di intervento affidato dalla normativa in vigore al Dipartimento della protezione civile, la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza mediante la costituzione del Comitato operativo a cui spetta il compito di stabilire gli interventi di tutte le Amministrazioni e degli enti interessati al soccorso;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la costituzione del Comitato operativo di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attività di emergenza, è modificata come indicato nei successivi articoli.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto:

a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

b) dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante delle Forze armate;

d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia;

e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

f) da un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto;

g) da un rappresentante della Croce rossa italiana;

h) da un rappresentante del Ministero della salute;

i) da un rappresentante per i Servizi sanitari delle regioni e province autonome;

j) da un rappresentante delle Organizzazioni nazionali di volontariato;

k) da un rappresentante del Corpo nazionale alpino e speleologico;

l) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

m) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

n) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

o) da un rappresentante dell'ENEA;

p) da un rappresentante per i Servizi di protezione civile delle regioni e province autonome.

2. Per ciascuno dei rappresentanti effettivi viene designato un supplente. Ad entrambi i rappresentanti è affidato il compito di riassumere ed esplicare, con poteri decisionali, tutte le facoltà e le competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e di rappresentare, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

3. I rappresentanti effettivi ed i supplenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)* del comma 1, vengono designati con atto del rispettivo Ministro, i rappresentanti di cui alla lettera *j)* con designazione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, i rappresentanti di cui alle lettere *i)* e *p)* dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre i rappresentanti di cui alle lettere *a)*, *g)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* con atto del vertice della struttura di appartenenza.

4. Le designazioni di cui al comma 3 vengono trasmesse con atto formale al Dipartimento della protezione civile.

5. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato con cadenza annuale.

6. La trasmissione di eventuali nuove designazioni, che perviene successivamente all'entrata in vigore del decreto di nomina ed antecedentemente alla scadenza dello stesso, deve avvenire nel rispetto delle modalità individuate ai commi 3 e 4. Tali designazioni, a seguito della presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e nelle more del successivo decreto di nomina di cui al comma 5, acquisiscono efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato.

7. In caso di impedimento od in assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Disposizioni relative alla nomina dei componenti

1. Il decreto di nomina dei componenti del Comitato ha valenza per l'anno solare. Al fine di procedere alla tempestiva composizione del Comitato per il successivo anno solare, entro il 30 ottobre di ogni anno, debbono pervenire al Dipartimento della protezione civile le designazioni dei rappresentanti per il successivo anno solare.

2. Qualora non pervengano eventuali nuove designazioni, si procede alla conferma delle precedenti nomine.

3. In fase di prima attuazione, al fine di scongiurare il verificarsi di soluzioni di continuità operativa, la composizione del Comitato riportata in Allegato 1 al presente decreto, rimane invariata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 4.

Funzionamento

1. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni centrali, regionali e locali interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, società di servizi e aziende.

2. Il Comitato, che opera a titolo gratuito, si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

3. Le convocazioni del Comitato, che recano l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile o da un suo delegato. La convocazione viene effettuata via Pec o, in caso di avaria del sistema informatico, via fax e, in caso di particolare urgenza, anticipata via telefono e sms.

4. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 8 agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile», è contestualmente abrogato.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore alla data di pubblicazione.

Roma, 9 agosto 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2544

ALLEGATO

COMITATO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Amministrazioni/Strutture		Componenti	
		Titolare	**Supplente**
Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri		dott. Flavio Siniscalchi	dott.ssa Immacolata Postiglione
		dott. Angelo Borrelli	dott. Sisto Russo
			ing. Luigi D'Angelo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell'Interno		Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	ing. Gioacchino Giomi
Forze Armate - Ministero della Difesa		amm. div. Giovanni Gumiero	gen. div. Rosario Castellano
Forze di Polizia	Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato	dir.te PS dott. Vincenzo Trombadore	v.q.a. dott. Gianluigi Manno
	Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	gen. Marco Minicucci	col. Pierluigi Solazzo
	Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze	col. Joselito Minuto	magg. Carmine Simone di Monaco
	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia	gen. Nicola Fiumara	comm. Francesco Picozzi
Corpo Forestale dello Stato - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali		dott. Donato Monaco	dott.ssa Daniela Piccoli
Corpo delle Capitanerie di Porto - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		c.a. Nicola Carlone	c.v. Sandro Gallinelli
Croce Rossa Italiana		avv. Francesco Rocca	dott. Leonardo Carmenati
Ministero della Salute		dott. Raniero Guerra	dott.ssa Loredana Vellucci
Organizzazioni Nazionali di Volontariato		dott. Simone Andreotti	dott. Mauro Casinghini
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico		dott. Corrado Pesci	dott. Pier Giorgio Baldracco
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale		prof. Bernardo De Bernardinis	dott. Stefano Laporta
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia		dott. Piergiorgio Scarlato	dott.ssa Paola Montone
Consiglio Nazionale delle Ricerche		dott. Enrico Brugnoli	dott. Gian Paolo Cavinato
ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile		dott. Luca Falconi	dott. Sergio Cappucci
Conferenza Unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri		ing. Stefano De Vigili	dott. Carlo Tansi

16A07375

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2016.

Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 117, comma 2, lettere *e)* e *s)*, della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, così come modificata dalla direttiva 2008/32/CE dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del consiglio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

Visto in particolare l'art. 61, comma 1, della citata legge n. 221 del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999, recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato»;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è necessario garantire la tutela della risorsa attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»;

Considerato che il servizio idrico integrato è, ai sensi dell'art. 149-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti;

Considerato che il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità della gestione in quanto pregiudica l'equilibrio economico finanziario della stessa mettendo a rischio la qualità e l'erogazione del servizio e che pertanto si rende necessario adottare misure contenitive del fenomeno;

Considerato che l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso deve tener conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

Considerato che il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in 50 litri per abitante al giorno, tenendo conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo minimo vitale in 40 litri a persona al giorno nel documento della *Division for sustainable development* «Rio 2012 *issue briefs-water*»;

Considerato che, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, è importante sostenere le utenze disagiate con strumenti tariffari idonei in grado anche di garantire il principio del chi inquina paga, il principio della copertura dei costi al fine di tutelare la sostenibilità economico finanziaria della gestione del servizio e la sostenibilità per le altre utenze del servizio;

Considerato che l'articolazione tariffaria per l'uso domestico prevede tariffe crescenti per scaglioni di consumo, tenendo conto di una tariffa agevolata per il quantitativo minimo vitale e per le utenze domestiche con documentato stato economico disagiato la gratuità del quantitativo minimo vitale;

Considerato che alle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità;

Considerato che, ai fini del contenimento della morosità, il quantitativo minimo vitale non può essere esteso alle utenze domestiche non in condizioni economiche disagiate in quanto verrebbe meno l'effetto incentivante della politica tariffaria a un uso razionale della risorsa e i costi conseguenti sarebbero eccessivamente onerosi e finirebbero per gravare sulla generalità degli utenti virtuosi ed anche sugli utenti in condizioni economiche disagiate;

Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, ad assicurare, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 221 del 2006, che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e il quantitativo minimo agli utenti morosi non disalimentabili, ovvero con documentato stato economico disagiato, attraverso meccanismi endotariffari;

Vista la nota dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata resa nella seduta del 21 luglio 2016, n. 95/CU;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato sulla base di quanto disciplinato dal presente decreto nel rispetto dei principi dell'uguaglianza, della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza, del rispetto del principio di reciprocità negli obblighi contrattuali, della tutela delle tipologie di utenza, della sostenibilità economico finanziaria della tariffa e della copertura dei costi efficienti del servizio e degli investimenti e dei costi ambientali e della risorsa.

2. Sulla base dei principi di cui al comma 1 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le condizioni contrattuali che devono essere previste per la regolazione del rapporto fra gestore e utente improntate ai principi della buona fede, della correttezza e diligenza nell'ambito dell'esecuzione delle reciproche obbligazioni.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Misure per il contenimento della morosità

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai fini del contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato nel rispetto dei diritti dell'utente e tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, disciplina almeno:

a) le modalità e le tempistiche di lettura e autolettura dei contatori;

b) le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi;

c) la periodicità e le modalità di fatturazione;

d) le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati;

e) le modalità di gestione dei reclami;

f) le modalità di gestione delle controversie;

g) le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità;

h) le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi.

Art. 3.

Utenze morose non disalimentabili

1. In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio a:

a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, come individuati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;

b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a tutti gli utenti domestici residenti è garantito l'accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata. Sono altresì previste adeguate forme di comunicazione all'utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al fine di garantire l'accesso al quantitativo minino vitale e di salvaguardare l'equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa.

Art. 4.

Morosità e fornitura del servizio

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell'utente che la sospensione del servizio sia applicata:

a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all'art. 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessi-

vamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall'AEEGSI;

b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di attuare quanto previsto al comma 1, stabilisce:

a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale:

b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;

c) gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;

d) le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;

e) le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;

f) le modalità di reintegro da parte dell'utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.

Art. 5.

Copertura dei costi

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà prevedere, analizzare e verificare all'interno del metodo tariffario, i costi connessi alla morosità nel settore del servizio idrico integrato introducendo modalità di gestione degli stessi al fine di tener conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione e della copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2635

16A07390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 2016.

Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

Visto l'art. 1-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 42 del 2016, il quale stabilisce che, «fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 42 del 2016, e che il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti, tra gli altri:

l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prescrive che «i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica»;

l'art. 4, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il quale dispone che il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e che la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime;

l'art. 7 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2000, n. 201, nonché l'art. 28, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola 2006-2009, i quali prevedono che nella scuola primaria per la sostituzione dei docenti, temporaneamente assenti, fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio dei docenti per: «attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari»;

l'art. 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale prevede nella scuola secondaria la possibilità di utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a 15 giorni;

l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 131 del 2007, il quale prevede che «… per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»;

l'art. 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, concernente l'effettuazione dei pagamenti delle supplenze brevi da parte del MIUR;

l'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che il personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio e che non trovi utilizzazione nelle altre modalità ivi previste è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie;

l'art. 1, commi 332 e 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede limitazioni al conferimento di supplenze brevi in sostituzione del personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola;

Visto l'art. 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre e che, nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 79, della citata legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso;

Visto il successivo comma 85 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza;

Visto l'art. 7, comma 38, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 il quale, modificando l'art. 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 197, della citata legge n. 191 del 2009, che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato nel cosiddetto «cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;

Visto l'art. 4, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 22, che prevede la procedura di predisposizione dei fondi per i pagamenti attraverso il cosiddetto cedolino unico;

Visto il citato decreto-legge n. 78 del 2010, ed in particolare l'art. 4, commi da 4-*quater* a 4-*novies*, concernenti il nuovo regime di controlli dei trattamenti economici stipendiali fissi ed accessori del personale statale in servizio, gestiti con gli strumenti previsti dall'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (cosiddetto cedolino unico);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, concernente «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del richiamato decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introducono, rispettivamente, all'art. 11, comma 1, la lettera e-*bis*) e il comma 3-*bis*;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera e-*bis*), del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, tra l'altro gli atti relativi a ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

Visto il comma 3-*bis* dell'art. 11 del ripetuto decreto legislativo n. 123 del 2011, il quale dispone che, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-*bis*), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5, comma 2, lettere *c)* e *d)*, è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante e che gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate.

A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in use per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario;

Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;

Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131;

Considerato che si rende necessario stabilire i tempi di lavorazione da parte delle competenti amministrazioni delle fasi del procedimento di pagamento delle competenze stipendiali del personale docente breve e saltuario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, «Regolamento delle supplenze del personale docente ed educativo» e all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, «Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Art. 2.

Procedura di pagamento

1. Al fine di garantire il pagamento mensile e tempestivo delle somme spettanti al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria per le prestazioni di lavoro rese, vengono di seguito fissati i termini da rispettare nel processo di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e di pagamento del personale supplente. Le operazioni descritte sono volte ad assicurare il pagamento delle competenze al personale entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. La procedura si svolge in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (SIDI) e due sistemi del Ministero dell'economia e delle finanze, il sistema NoiPA del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) ed il sistema Spese della Ragioneria generale dello Stato (RGS).

3. Le istituzioni scolastiche inseriscono tempestivamente in SIDI i dati giuridici delle assenze del personale di titolarità. Successivamente stipulano con i supplenti brevi e saltuari i contratti, per la copertura delle predette assenze, provvedendo all'acquisizione, alla convalida e alla trasmissione degli stessi al sistema NoiPA entro i successivi tre giorni lavorativi. Non appena il contratto trasmesso a NoiPA risulta «accettato», le segreterie scolastiche provvedono con immediatezza alla comunicazione in SIDI e alla trasmissione a NoiPA delle variazioni di stato giuridico (VSG), degli assegni al nucleo e delle rettifiche di quanto già trasmesso concernenti

ogni singolo rapporto di supplenza, qualora presenti. Tali comunicazioni riguardanti i contratti stipulati sono necessarie ai fini dell'esatto e completo calcolo della retribuzione. L'autorizzazione della rata di ogni singolo contratto deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, se questo termina nel mese, o nei primi due giorni lavorativi del mese successivo se trattasi di contratto di durata superiore al mese.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il sistema NoiPA, sulla base dei contratti inseriti dalle istituzioni scolastiche nel sistema SIDI, effettua il calcolo delle competenze spettanti al personale supplente che restituisce entro una giornata lavorativa. Entro lo stesso termine il sistema NoiPA effettua l'elaborazione di tutti i prospetti concerne il contratto medesimo, procedendo agli eventuali ricalcoli delle rate, in modo che le istituzioni scolastiche possano autorizzarle nei tempi previsti al comma 3 del presente articolo. Tale periodicità può essere eccezionalmente protratta a tre giorni lavorativi nei periodi di chiusura del sistema NoiPA, a seguito delle emissioni ordinarie comunicate ogni anno preventivamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

5. Il MIUR, ricevuti i dati economici da parte di NoiPA, attraverso il sistema di gestione dei POS (GePos), effettua il controllo di capienza dei POS delle istituzioni scolastiche e associa il pertinente capitolo di bilancio alle rate del contratto elaborato da NoiPA. In presenza di non adeguata copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di ogni singolo Punto Ordinante di spesa (POS), il sistema GePos effettua la verifica di capienza sui capitoli dello stato di previsione del MIUR e provvede a quantificare il fabbisogno, predisponendo i conseguenti piani di riparto. Tale procedura resta valida fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, restituendo in caso contrario una segnalazione di incapienza dei capitoli medesimi che permane fino al reintegro delle risorse finanziarie necessarie.

6. Le istituzioni scolastiche, verificata la correttezza e completezza dei dati giuridici ed esaminata la congruità dei dati economici, calcolati da NoiPA, autorizzano il pagamento delle rate secondo le tempistiche di cui al comma 3.

7. Il MIUR invia all'Ufficio centrale di bilancio - UCB presso il MIUR i decreti di piani di riparto elaborati dal sistema GePos per assegnare le disponibilità finanziarie sui POS di ciascuna scuola entro i primi 7 giorni lavorativi del mese, ferma restando la possibilità di adottare ulteriori piani di riparto.

8. Dopo l'autorizzazione al pagamento da parte della scuola e la predisposizione dei piani di riparto, il Sistema NoiPA, entro un giorno lavorativo, inoltra la richiesta di verifica delle disponibilità finanziarie al sistema Spese di RGS e riceve contestualmente l'esito del controllo di capienza. La liquidazione delle retribuzioni sarà possibile solo se il predetto esito è positivo.

9. Verificata la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di ogni singolo POS, il sistema NoiPA elabora il cedolino e lo rende disponibile alla visualizzazione dell'utente, procedendo al pagamento tramite due emissioni mensili: una speciale prevista il 18 di ciascun mese, anticipata al primo giorno utile se il 18 del mese dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, e l'altra in concomitanza con l'emissione ordinaria mensile, alla fine del mese. Le emissioni del mese di dicembre subiscono le modifiche secondo quanto previsto dalla circolare della RGS di chiusura dell'esercizio finanziario.

10. Ai piani di riparto, emessi ai sensi dei commi 7, 8 e 9, è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. L'UCB presso il MIUR effettua il controllo successivo dei medesimi ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera e *bis)*, e 3-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotti dall'art. 5, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93. Per le supplenze brevi disposte fino al 31 dicembre 2016, in via transitoria, l'UCB presso il MIUR procede alla validazione dei piani di riparto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo quanto previsto dal comma 9 in relazione alla verifica della disponibilità finanziaria.

11. Periodicamente e comunque prima della conclusione di ciascun anno scolastico le istituzioni scolastiche verificano lo stato dei prospetti presenti in SIDI, concludendone, qualora necessario, l'*iter* gestionale.

Art. 3.

Attività di controllo

1. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, anche sulla base dei dati relativi alle supplenze disponibili sul sistema informativo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un piano di verifiche a campione da svolgere presso le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale, al fine di verificare i1 rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può effettuare, anche in corso d'anno scolastico, verifiche ulteriori mediante i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, o autonomamente mediante i propri uffici, in base ai dati di monitoraggio disponibili al sistema informativo.

2. Gli esiti delle verifiche saranno comunicati dai revisori dei conti operanti presso l'istituzione scolastica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze, ed utilizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai fini della valutazione dei dirigenti scolastici.

Art. 4.

Responsabilità e sanzioni

1. Sarà cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art. 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi.

2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione dei dirigenti competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2639

16A07391

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2016.

Erogazione dell'acconto per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammonta-

re delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4;

Visto l'art. 1, comma 23, della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016;

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 con la quale la provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI;

Considerato che in occasione dei versamenti della prima rata relativa all'IMU e alla TASI, il cui termine è scaduto il 16 giugno 2016, si è già registrata una perdita di gettito a carico dei bilanci comunali, relativa alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015;

Considerato che l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati provvisori relativi alle variazioni di rendita risultanti dagli atti di aggiornamento presentati dai contribuenti entro il 15 giugno 2016;

Considerata l'opportunità di procedere all'erogazione di un acconto, in via prudenziale, non superiore all'importo di 50 milioni di euro, da ripartire tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto;

Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 agosto 2016

Decreta:

Art. 1.

Corresponsione e determinazione dell'acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro

1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonché della Regione siciliana e della regione Sardegna, è corrisposto, a titolo di acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro previsto per la compensazione del minor gettito per l'anno 2016 di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo complessivo di € 45.739.625, come ripartito nell'allegato A al presente decreto, secondo la metodologia illustrata nella nota di cui all'allegato B al presente decreto, adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2016.

2. Alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, è corrisposto direttamente, a titolo di acconto del contributo annuo di 155 milioni di euro previsto per la compensazione del minor gettito per l'anno 2016 di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, l'importo complessivo di € 4.211.451, ripartito tra i predetti enti nell'allegato A al presente decreto secondo la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto. Le Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla relativa ripartizione in favore dei singoli comuni appartenenti al proprio territorio.

3. Nell'ipotesi in cui gli importi erogati a titolo di acconto, in applicazione del comma 1, risultino, in sede di ripartizione definitiva, superiori a quelli dovuti, il Ministero dell'interno procede al recupero delle somme eccedenti ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Allegato A - Erogazione acconto per ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D				
Codice comune	**Regione**	**Sigla**	**Comune**	**Importo Acconto (euro)**
Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna				
A001	Veneto	PD	Abano Terme	147
A007	Sardegna	OR	Abbasanta	707
A010	Lombardia	MI	Abbiategrasso	3.304
A014	Sicilia	RG	Acate	29.089
A015	Puglia	FG	Accadia	17.020
A016	Piemonte	CN	Acceglio	4.869
A019	Lazio	RI	Accumoli	1.296
A031	Marche	MC	Acquacanina	2.023
A035	Marche	PU	Acqualagna	3.327
A039	Lombardia	CR	Acquanegra Cremonese	7.507
A040	Lazio	VT	Acquapendente	2.018
A042	Puglia	LE	Acquarica del Capo	5.713
A044	Marche	AP	Acquasanta Terme	8.409
A048	Puglia	BA	Acquaviva delle Fonti	34.386
A047	Marche	AP	Acquaviva Picena	3.654
A052	Piemonte	AL	Acqui Terme	1.300
A053	Calabria	CS	Acri	8.351
A055	Puglia	BA	Adelfia	25.328
A056	Sicilia	CT	Adrano	20.339
A059	Veneto	RO	Adria	7.788
A060	Lombardia	BS	Adro	612
A061	Veneto	VR	Affi	632
A069	Sardegna	OT	Aggius	12.585
A072	Piemonte	AT	Agliano Terme	514
A082	Lombardia	BS	Agnosine	101
A083	Veneto	BL	Agordo	2.821
A087	Lombardia	MB	Agrate Brianza	3.163
A088	Piemonte	NO	Agrate Conturbia	179
A089	Sicilia	AG	Agrigento	82.086
A091	Campania	SA	Agropoli	396
A092	Marche	AN	Agugliano	7.479
A093	Veneto	VI	Agugliaro	152
A098	Sicilia	EN	Aidone	9.817
A110	Campania	BN	Airola	1.776
A111	Liguria	IM	Airole	1.601
A115	Sardegna	OT	Alà dei Sardi	41.840
A118	Lombardia	PV	Alagna	4.586
A120	Abruzzo	PE	Alanno	14.414
A121	Veneto	BL	Alano di Piave	481
A124	Piemonte	CN	Alba	17.607
A127	Lombardia	MI	Albairate	331
A128	Campania	SA	Albanella	9.323
A131	Basilicata	PZ	Albano di Lucania	199

A132	Lazio	RM	Albano Laziale	1.054
A137	Veneto	VR	Albaredo d'Adige	485
A150	Puglia	FG	Alberona	60.160
A154	Veneto	VI	Albettone	256
A161	Veneto	PD	Albignasego	336
A162	Emilia-Romagna	RE	Albinea	1.579
A172	Lombardia	SO	Albosaggia	135
A176	Sicilia	TP	Alcamo	12.885
A182	Piemonte	AL	Alessandria	118.877
A181	Sicilia	AG	Alessandria della Rocca	111
A184	Puglia	LE	Alessano	32.099
A185	Puglia	LE	Alezio	133
A188	Lombardia	BS	Alfianello	1.625
A191	Emilia-Romagna	RA	Alfonsine	91.958
A192	Sardegna	SS	Alghero	102
A195	Sicilia	PA	Alia	2.109
A200	Campania	CE	Alife	3.506
A208	Puglia	LE	Alliste	10.971
A214	Lombardia	BG	Almè	333
A218	Piemonte	TO	Almese	525
A220	Veneto	VI	Alonte	148
A222	Piemonte	TO	Alpignano	201
A223	Emilia-Romagna	PC	Alseno	990
A225	Puglia	BA	Altamura	45.413
A226	Liguria	SV	Altare	6.341
A233	Marche	FM	Altidona	2.791
A235	Abruzzo	CH	Altino	3.440
A237	Veneto	TV	Altivole	530
A240	Calabria	CS	Altomonte	105.490
A241	Toscana	LU	Altopascio	5.336
A242	Umbria	TR	Alviano	6.072
A246	Lombardia	BG	Alzano Lombardo	1.197
A252	Marche	FM	Amandola	173
A255	Calabria	CZ	Amaroni	15.525
A258	Lazio	RI	Amatrice	457
A262	Umbria	TR	Amelia	1.386
A269	Lazio	FR	Anagni	59.341
A270	Abruzzo	TE	Ancarano	26.719
A271	Marche	AN	Ancona	35.362
A275	Piemonte	TO	Andezeno	623
A284	Campania	AV	Andretta	13.553
A291	Toscana	AR	Anghiari	400
A293	Lombardia	BS	Angolo Terme	3.057
A299	Lombardia	CR	Annicco	1.463
A302	Veneto	VE	Annone Veneto	1.108
A304	Lombardia	BG	Antegnate	1.373
A313	Sicilia	ME	Antillo	2.460
A317	Piemonte	VB	Antrona Schieranco	3.889
A318	Abruzzo	AQ	Anversa degli Abruzzi	386

A320	Puglia	FG	Anzano di Puglia	7.631
A321	Basilicata	PZ	Anzi	26.353
A323	Lazio	RM	Anzio	31.998
A327	Marche	PU	Apecchio	256
A329	Marche	MC	Apiro	5.763
A330	Campania	BN	Apollosa	2.281
A334	Marche	MC	Appignano	4.486
A337	Lombardia	SO	Aprica	3.064
A339	Puglia	FG	Apricena	31.716
A341	Lazio	LT	Aprilia	308.076
A347	Campania	AV	Aquilonia	2.154
A350	Puglia	LE	Aradeo	2.897
A351	Sicilia	AG	Aragona	4.168
A357	Sardegna	OR	Arborea	2.122
A358	Piemonte	VC	Arborio	1.794
A365	Lombardia	BG	Arcene	392
A366	Marche	AN	Arcevia	12.489
A373	Liguria	SP	Arcola	16.025
A377	Veneto	VI	Arcugnano	2.012
A382	Lombardia	SO	Ardenno	16.363
A383	Lombardia	BG	Ardesio	1.860
A387	Lombardia	PV	Arena Po	1.950
A390	Toscana	AR	Arezzo	20.893
A393	Emilia-Romagna	FE	Argenta	37.504
A394	Piemonte	CN	Argentera	416
A399	Campania	AV	Ariano Irpino	4.951
A400	Veneto	RO	Ariano nel Polesine	3.137
A401	Lazio	RM	Ariccia	3.986
A412	Lazio	VT	Arlena di Castro	3.258
A413	Lombardia	MI	Arluno	6.380
A418	Liguria	IM	Armo	2.698
A430	Lombardia	CO	Arosio	111
A435	Veneto	RO	Arquà Polesine	2.471
A437	Marche	AP	Arquata del Tronto	526
A436	Piemonte	AL	Arquata Scrivia	2.861
A439	Umbria	TR	Arrone	2.126
A443	Veneto	BL	Arsiè	4.074
A449	Lazio	RM	Artena	3.578
A459	Veneto	VI	Arzignano	959
A460	Campania	SA	Ascea	101
A461	Toscana	SI	Asciano	2.247
A462	Marche	AP	Ascoli Piceno	56.256
A463	Puglia	FG	Ascoli Satriano	271.058
A467	Veneto	VI	Asigliano Veneto	154
A470	Lombardia	MN	Asola	11.945
A473	Lombardia	MI	Assago	1.980
A474	Sardegna	CA	Assemini	22.208
A475	Umbria	PG	Assisi	1.244
A478	Sicilia	EN	Assoro	8.272

A479	Piemonte	AT	Asti	21.557
A485	Abruzzo	CH	Atessa	21.900
A486	Lazio	FR	Atina	1.643
A488	Abruzzo	TE	Atri	35.652
A489	Campania	AV	Atripalda	885
A490	Umbria	TR	Attigliano	1.411
A494	Sicilia	SR	Augusta	361.398
A496	Toscana	MS	Aulla	152
A497	Piemonte	VB	Aurano	477
A509	Campania	AV	Avellino	3.371
A514	Puglia	TA	Avetrana	3.935
A515	Abruzzo	AQ	Avezzano	21.038
A519	Basilicata	PZ	Avigliano	24.032
A522	Sicilia	SR	Avola	5.984
A523	Piemonte	AL	Avolasca	509
A525	Piemonte	TO	Azeglio	1.124
A528	Lombardia	BG	Azzano San Paolo	2.546
A533	Lombardia	BG	Azzone	208
A534	Piemonte	VB	Baceno	1.351
A539	Veneto	RO	Badia Polesine	17.889
A541	Toscana	AR	Badia Tedalda	181
A544	Calabria	RC	Bagaladi	4.242
A547	Emilia-Romagna	RA	Bagnacavallo	8.902
A557	Lombardia	BG	Bagnatica	1.941
A560	Toscana	LU	Bagni di Lucca	4.436
A574	Veneto	RO	Bagnolo di Po	3.304
A573	Emilia-Romagna	RE	Bagnolo in Piano	821
A569	Lombardia	BS	Bagnolo Mella	33.153
A571	Piemonte	CN	Bagnolo Piemonte	3.230
A575	Lombardia	MN	Bagnolo San Vito	5.968
A577	Lazio	VT	Bagnoregio	2.952
A578	Lombardia	BS	Bagolino	18.783
A586	Emilia-Romagna	RE	Baiso	1.592
A587	Piemonte	TO	Balangero	5.719
A589	Piemonte	CN	Baldissero d'Alba	139
A601	Piemonte	VC	Balocco	7.002
A603	Abruzzo	AQ	Balsorano	8.140
A605	Piemonte	AL	Balzola	191
A607	Piemonte	TO	Banchette	1.068
A610	Piemonte	VB	Bannio Anzino	2.090
A616	Molise	CB	Baranello	724
A618	Lombardia	MI	Baranzate	185
A625	Piemonte	TO	Barbania	117
A627	Veneto	VI	Barbarano Vicentino	428
A632	Toscana	FI	Barberino di Mugello	1.733
A633	Toscana	FI	Barberino Val d'Elsa	3.758
A646	Emilia-Romagna	PR	Bardi	712
A660	Piemonte	CN	Barge	6.130
A662	Puglia	BA	Bari	46.620

A665	Emilia-Romagna	BO	Baricella	3.721
A669	Puglia	BT	Barletta	14.796
A676	Sicilia	EN	Barrafranca	2.531
A678	Abruzzo	AQ	Barrea	950
A686	Lombardia	LC	Barzanò	125
A692	Abruzzo	TE	Basciano	8.200
A696	Campania	BN	Baselice	33.499
A697	Lombardia	MI	Basiano	271
A702	Lombardia	BS	Bassano Bresciano	2.144
A703	Veneto	VI	Bassano del Grappa	809
A704	Lazio	VT	Bassano Romano	1.893
A709	Piemonte	CN	Bastia Mondovì	1.707
A710	Umbria	PG	Bastia Umbra	9.200
A712	Lombardia	PV	Bastida Pancarana	3.324
A717	Campania	SA	Battipaglia	8.115
A725	Piemonte	VB	Baveno	1.555
A729	Lombardia	BS	Bedizzole	5.781
A734	Piemonte	TO	Beinasco	3.892
A735	Piemonte	CN	Beinette	527
A737	Veneto	VR	Belfiore	557
A739	Marche	MC	Belforte del Chienti	2.375
A741	Lombardia	PV	Belgioioso	158
A743	Basilicata	PZ	Bella	6.585
A745	Lombardia	LC	Bellano	335
A746	Abruzzo	TE	Bellante	33.859
A750	Piemonte	CN	Bellino	752
A751	Lombardia	MI	Bellinzago Lombardo	1.721
A752	Piemonte	NO	Bellinzago Novarese	3.315
A755	Campania	CE	Bellona	871
A757	Veneto	BL	Belluno	930
A759	Lombardia	MB	Bellusco	1.624
A766	Sicilia	CT	Belpasso	20.023
A769	Marche	AN	Belvedere Ostrense	1.994
A779	Piemonte	CN	Bene Vagienna	18.339
A783	Campania	BN	Benevento	32.823
A785	Emilia-Romagna	BO	Bentivoglio	4.693
A787	Lombardia	SO	Berbenno di Valtellina	3.930
A789	Sardegna	OT	Berchidda	364
A794	Lombardia	BG	Bergamo	15.901
A796	Liguria	SV	Bergeggi	320
A799	Lombardia	BS	Berlingo	466
A804	Lombardia	MI	Bernate Ticino	1.963
A805	Piemonte	CN	Bernezzo	1.668
A806	Emilia-Romagna	FE	Berra	1.636
A809	Emilia-Romagna	FC	Bertinoro	5.362
A811	Lombardia	LO	Bertonico	14.028
A816	Lombardia	BS	Berzo Demo	9.234
A817	Lombardia	BS	Berzo Inferiore	940
A834	Piemonte	VB	Beura-Cardezza	121

A835	Umbria	PG	Bevagna	9.424
A847	Piemonte	VC	Bianzè	1.821
A849	Lombardia	MB	Biassono	319
A850	Emilia-Romagna	RE	Bibbiano	933
A851	Toscana	AR	Bibbiena	1.255
A852	Toscana	LI	Bibbona	1.115
A854	Puglia	FG	Biccari	43.678
A861	Lombardia	BS	Bienno	10.683
A864	Toscana	PI	Bientina	2.187
A874	Puglia	BA	Binetto	7.291
A876	Piemonte	BI	Bioglio	487
A878	Lombardia	BS	Bione	154
A881	Campania	AV	Bisaccia	79.971
A883	Puglia	BT	Bisceglie	7.016
A885	Abruzzo	TE	Bisenti	3.985
A887	Calabria	CS	Bisignano	8.668
A892	Puglia	BA	Bitetto	4.210
A893	Puglia	BA	Bitonto	10.658
A894	Puglia	BA	Bitritto	4.349
A896	Sicilia	AG	Bivona	3.169
A857	Lazio	VT	Blera	1.827
A906	Veneto	PD	Boara Pisani	1.605
A909	Emilia-Romagna	PC	Bobbio	141
A910	Piemonte	TO	Bobbio Pellice	413
A914	Piemonte	VC	Boccioleto	2.134
A925	Piemonte	VB	Bognanco	5.967
A937	Lombardia	BG	Bolgare	2.746
A940	Lombardia	MI	Bollate	6.739
A944	Emilia-Romagna	BO	Bologna	22.886
A945	Abruzzo	PE	Bolognano	12.127
A948	Sardegna	NU	Bolotana	1.685
A950	Lombardia	BG	Boltiere	1.005
A953	Piemonte	NO	Bolzano Novarese	129
A954	Veneto	VI	Bolzano Vicentino	368
A955	Lazio	VT	Bomarzo	3.430
A959	Emilia-Romagna	MO	Bomporto	2.855
A962	Lombardia	BG	Bonate Sotto	2.803
A965	Emilia-Romagna	FE	Bondeno	415
A970	Campania	BN	Bonea	109
A971	Molise	CB	Bonefro	2.233
A976	Sardegna	SS	Bonnanaro	352
A978	Sardegna	SS	Bonorva	38.164
A988	Emilia-Romagna	RE	Boretto	1.284
A990	Piemonte	TO	Borgaro Torinese	10.136
A998	Piemonte	AL	Borghetto di Borbera	285
A995	Lombardia	LO	Borghetto Lodigiano	2.931
A999	Liguria	SV	Borghetto Santo Spirito	213
B001	Emilia-Romagna	FC	Borghi	1.594
B002	Calabria	CZ	Borgia	285

B007	Toscana	LU	Borgo a Mozzano	20.520
B009	Piemonte	VC	Borgo d'Ale	477
B033	Piemonte	CN	Borgo San Dalmazzo	9.912
B035	Lombardia	BS	Borgo San Giacomo	3.084
B017	Lombardia	LO	Borgo San Giovanni	3.356
B037	Piemonte	AL	Borgo San Martino	1.172
B044	Emilia-Romagna	BO	Borgo Tossignano	15.026
M340	Lombardia	MN	Borgo Virgilio	21.000
B015	Piemonte	TO	Borgofranco d'Ivrea	659
B024	Piemonte	TO	Borgone Susa	641
B041	Piemonte	VC	Borgosesia	375
B048	Liguria	SV	Bormida	3.059
B049	Lombardia	SO	Bormio	9.441
B054	Lombardia	BS	Borno	2.801
B056	Sardegna	NU	Borore	1.753
B062	Sardegna	NU	Bortigali	225
B073	Veneto	VR	Bosco Chiesanuova	250
B071	Piemonte	AL	Bosco Marengo	13.445
B081	Lombardia	LC	Bosisio Parini	4.982
B086	Puglia	LE	Botrugno	4.008
B088	Lombardia	BG	Bottanuco	3.507
B091	Lombardia	BS	Botticino	281
B101	Piemonte	CN	Boves	6.071
B104	Puglia	FG	Bovino	7.298
B106	Veneto	PD	Bovolenta	535
B111	Piemonte	CN	Bra	7.673
B121	Piemonte	TO	Brandizzo	114
B124	Lombardia	BS	Braone	1.431
B137	Lombardia	BG	Brembate	12.169
B143	Veneto	VI	Brendola	2.485
B149	Lombardia	BS	Breno	14.821
B156	Emilia-Romagna	RE	Brescello	3.385
B157	Lombardia	BS	Brescia	655.761
B162	Lombardia	MI	Bresso	1.097
B169	Calabria	VV	Briatico	3.347
B171	Piemonte	TO	Bricherasio	742
B173	Basilicata	PZ	Brienza	3.329
B180	Puglia	BR	Brindisi	1.751.290
B181	Basilicata	PZ	Brindisi Montagna	45.640
B188	Emilia-Romagna	RA	Brisighella	2.393
B195	Lazio	FR	Broccostella	4.056
B197	Calabria	VV	Brognaturo	223
B201	Lombardia	PV	Broni	1.623
B204	Piemonte	CN	Brossasco	2.105
B212	Lombardia	MB	Brugherio	3.469
B213	Veneto	PD	Brugine	3.464
B216	Piemonte	TO	Bruino	444
B227	Campania	NA	Brusciano	123
B229	Piemonte	BI	Brusnengo	966

B232	Piemonte	TO	Bruzolo	594
B238	Abruzzo	CH	Bucchianico	1.367
B240	Lombardia	MI	Buccinasco	1.753
B242	Campania	SA	Buccino	2.138
B249	Emilia-Romagna	BO	Budrio	3.389
B255	Lombardia	SO	Buglio in Monte	1.283
B269	Toscana	SI	Buonconvento	516
B280	Piemonte	VC	Buronzo	1.017
B284	Piemonte	TO	Busano	658
B285	Piemonte	CN	Busca	9.788
B288	Sicilia	TP	Buseto Palizzolo	8.727
B293	Emilia-Romagna	PR	Busseto	1.159
B294	Abruzzo	PE	Bussi sul Tirino	27.957
B295	Molise	CB	Busso	401
B300	Lombardia	VA	Busto Arsizio	4.188
B302	Sicilia	CL	Butera	9.304
B320	Lombardia	CR	Ca' d'Andrea	1.772
B315	Sicilia	PA	Caccamo	11.616
B328	Emilia-Romagna	RE	Cadelbosco di Sopra	1.417
B345	Veneto	PD	Cadoneghe	283
B351	Campania	SA	Caggiano	1.657
B352	Marche	PU	Cagli	731
B354	Sardegna	CA	Cagliari	492
B358	Abruzzo	AQ	Cagnano Amiterno	7.371
B362	Campania	CE	Caiazzo	1.412
B366	Lombardia	SO	Caiolo	1.657
B368	Lombardia	VA	Cairate	1.231
B369	Liguria	SV	Cairo Montenotte	27.515
B375	Veneto	BL	Calalzo di Cadore	4.805
B376	Piemonte	AT	Calamandrana	1.575
B377	Sicilia	AG	Calamonaci	4.142
B380	Piemonte	VB	Calasca-Castiglione	2.357
B385	Sicilia	TP	Calatafimi-Segesta	3.160
B392	Toscana	PI	Calcinaia	669
B393	Lombardia	BG	Calcinate	1.944
B394	Lombardia	BS	Calcinato	3.111
B395	Lombardia	BG	Calcio	776
B398	Marche	MC	Caldarola	2.244
B399	Emilia-Romagna	BO	Calderara di Reno	3.737
B405	Emilia-Romagna	PC	Calendasco	3.796
B406	Toscana	FI	Calenzano	2.590
B423	Lombardia	LC	Calolziocorte	522
B427	Sicilia	AG	Caltabellotta	40.523
B428	Sicilia	CT	Caltagirone	36.231
B429	Sicilia	CL	Caltanissetta	24.165
B430	Sicilia	PA	Caltavuturo	36.239
B431	Piemonte	NO	Caltignaga	2.498
B434	Lombardia	BG	Calusco d'Adda	19.595
B435	Piemonte	TO	Caluso	1.018

B450	Lombardia	BS	Calvisano	5.271
B455	Toscana	LU	Camaiore	2.895
B456	Lombardia	LO	Camairago	1.099
B461	Lombardia	MI	Cambiago	3.322
B467	Piemonte	CN	Camerana	1.108
B468	Marche	AN	Camerano	23.495
B470	Marche	AN	Camerata Picena	7.760
B473	Piemonte	NO	Cameri	7.011
B474	Marche	MC	Camerino	7.589
B484	Lombardia	CR	Camisano	148
B485	Veneto	VI	Camisano Vicentino	3.413
B486	Sicilia	AG	Cammarata	10.814
B492	Campania	SA	Campagna	19.569
B493	Veneto	VE	Campagna Lupia	1.541
B496	Lazio	RM	Campagnano di Roma	1.416
B499	Emilia-Romagna	RE	Campagnola Emilia	1.842
B502	Emilia-Romagna	RE	Campegine	1.016
B511	Veneto	VI	Campiglia dei Berici	209
B512	Piemonte	TO	Campiglione Fenile	1.403
B515	Abruzzo	TE	Campli	23.679
B564	Veneto	PD	Campo San Martino	1.386
B519	Molise	CB	Campobasso	10.707
B520	Sicilia	AG	Campobello di Licata	9.593
B521	Sicilia	TP	Campobello di Mazara	235
B522	Molise	CB	Campochiaro	678
B524	Veneto	PD	Campodarsego	531
B530	Lombardia	SO	Campodolcino	5.932
B533	Sicilia	PA	Campofelice di Fitalia	18.892
B537	Sicilia	CL	Campofranco	3.955
B539	Emilia-Romagna	MO	Campogalliano	2.176
B544	Molise	CB	Campolieto	5.480
B546	Veneto	VE	Campolongo Maggiore	982
B549	Basilicata	PZ	Campomaggiore	2.417
B550	Molise	CB	Campomarino	11.116
B554	Veneto	VE	Camponogara	391
B556	Sicilia	PA	Camporeale	9.423
B557	Toscana	LU	Camporgiano	478
B563	Veneto	PD	Camposampiero	2.122
B572	Emilia-Romagna	BO	Camugnano	71.854
B574	Veneto	BL	Canale d'Agordo	983
B578	Veneto	RO	Canaro	93.353
B580	Basilicata	PZ	Cancellara	7.086
B582	Veneto	RO	Canda	2.641
B584	Puglia	FG	Candela	93.795
B586	Piemonte	BI	Candelo	136
B589	Veneto	PD	Candiana	825
B592	Piemonte	TO	Candiolo	3.540
B594	Piemonte	AT	Canelli	236
B602	Sicilia	AG	Canicattì	1.818

B604	Lazio	VT	Canino	40.001
B606	Abruzzo	AQ	Canistro	4.029
B609	Umbria	PG	Cannara	2.394
B612	Lombardia	MN	Canneto sull'Oglio	116
B615	Piemonte	VB	Cannobio	1.090
B618	Lombardia	BG	Canonica d'Adda	416
B619	Puglia	BT	Canosa di Puglia	40.842
B620	Abruzzo	CH	Canosa Sannita	2.721
B621	Piemonte	CN	Canosio	3.193
C669	Emilia-Romagna	RE	Canossa	1.016
B624	Abruzzo	AQ	Cansano	1.482
B626	Toscana	PO	Cantagallo	726
B631	Lazio	RI	Cantalupo in Sabina	170
B630	Molise	IS	Cantalupo nel Sannio	112
B636	Marche	PU	Cantiano	121
B639	Lombardia	CO	Cantù	8.476
B640	Abruzzo	TE	Canzano	2.569
B642	Veneto	VE	Caorle	834
B643	Emilia-Romagna	PC	Caorso	15.490
B648	Toscana	LU	Capannori	10.709
B649	Lazio	RM	Capena	140
B660	Sicilia	ME	Capizzi	305
B664	Lombardia	BS	Capo di Ponte	2.030
B666	Sicilia	ME	Capo d'Orlando	712
B670	Toscana	AR	Capolona	2.308
B671	Lombardia	MB	Caponago	5.295
B674	Campania	AV	Caposele	1.951
B675	Sardegna	CA	Capoterra	1.798
B679	Lombardia	CR	Cappella Cantone	4.394
B678	Veneto	TV	Cappella Maggiore	3.043
B682	Molise	IS	Capracotta	2.638
B684	Toscana	FI	Capraia e Limite	711
B693	Toscana	AR	Caprese Michelangelo	1.072
B698	Lombardia	BS	Capriano del Colle	7.148
B703	Lombardia	BG	Capriate San Gervasio	687
B704	Campania	CE	Capriati a Volturno	20.128
B709	Veneto	VR	Caprino Veronese	949
B711	Lombardia	BS	Capriolo	7.363
B717	Calabria	CZ	Caraffa di Catanzaro	16.241
B719	Piemonte	CN	Caraglio	19.191
B720	Piemonte	CN	Caramagna Piemonte	1.410
B724	Puglia	FG	Carapelle	19.804
B726	Liguria	GE	Carasco	165
B732	Lombardia	VA	Caravate	15.816
B733	Piemonte	TO	Caravino	123
B736	Piemonte	AL	Carbonara Scrivia	716
B745	Sardegna	CI	Carbonia	650
B748	Liguria	SV	Carcare	2.949
B749	Veneto	PD	Carceri	661

B754	Lombardia	VA	Cardano al Campo	1.107
B765	Piemonte	AL	Carentino	1.747
B767	Piemonte	VC	Caresana	253
B768	Piemonte	VC	Caresanablot	778
B779	Campania	CE	Carinaro	5.795
B780	Sicilia	PA	Carini	5.901
B781	Campania	CE	Carinola	4.811
B782	Piemonte	VC	Carisio	5.143
B787	Sicilia	SR	Carlentini	39.862
B791	Piemonte	TO	Carmagnola	22.109
B792	Puglia	LE	Carmiano	8.046
B794	Toscana	PO	Carmignano	1.111
B795	Veneto	PD	Carmignano di Brenta	29.489
B803	Lombardia	BG	Carona	16.392
B805	Lombardia	VA	Caronno Pertusella	6.940
B808	Puglia	TA	Carosino	7.225
B809	Puglia	BR	Carovigno	22.403
B812	Emilia-Romagna	PC	Carpaneto Piacentino	600
B817	Lombardia	BS	Carpenedolo	210
B819	Emilia-Romagna	MO	Carpi	6.696
B822	Puglia	LE	Carpignano Salentino	8.231
B825	Emilia-Romagna	RE	Carpineti	2.193
B826	Abruzzo	CH	Carpineto Sinello	10.850
B829	Puglia	FG	Carpino	8.299
B830	Molise	IS	Carpinone	10.991
B832	Toscana	MS	Carrara	5.043
B835	Veneto	VI	Carrè	323
B841	Piemonte	CN	Carrù	3.078
B842	Abruzzo	AQ	Carsoli	417
B844	Veneto	VI	Cartigliano	164
B846	Marche	PU	Cartoceto	12.527
B850	Lombardia	MI	Carugate	604
B854	Lombardia	BG	Carvico	2.719
B859	Abruzzo	CH	Casacanditella	1.337
B865	Abruzzo	CH	Casalbordino	1.361
B866	Campania	AV	Casalbore	9.675
B869	Lombardia	CR	Casalbuttano ed Uniti	4.096
B871	Molise	CB	Casalciprano	856
B881	Lombardia	CR	Casale Cremasco-Vidolasco	4.691
B877	Veneto	PD	Casale di Scodosia	935
B885	Piemonte	AL	Casale Monferrato	180
B879	Veneto	TV	Casale sul Sile	536
B890	Lombardia	CR	Casaletto di Sopra	8.049
B892	Emilia-Romagna	BO	Casalfiumanese	2.325
B893	Emilia-Romagna	RE	Casalgrande	6.318
B894	Piemonte	CN	Casalgrasso	753
B897	Piemonte	NO	Casalino	135
B898	Lombardia	CR	Casalmaggiore	9.249
B900	Lombardia	CR	Casalmorano	2.539

B901	Lombardia	MN	Casalmoro	1.212
B905	Campania	NA	Casalnuovo di Napoli	435
B904	Puglia	FG	Casalnuovo Monterotaro	332
B907	Lombardia	MN	Casaloldo	614
B910	Lombardia	LO	Casalpusterlengo	1.590
B911	Lombardia	MN	Casalromano	331
B916	Campania	CE	Casaluce	350
B917	Puglia	FG	Casalvecchio di Puglia	6.482
B922	Campania	NA	Casamarciano	147
B923	Puglia	BA	Casamassima	55.529
B936	Puglia	LE	Casarano	10.463
B937	Lombardia	LC	Casargo	1.101
B943	Lombardia	LC	Casatenovo	1.693
B945	Lombardia	PV	Casatisma	2.177
B954	Lombardia	PV	Casei Gerola	5.199
B958	Lombardia	LO	Caselle Lurani	401
B960	Piemonte	TO	Caselle Torinese	190
B963	Campania	CE	Caserta	9.755
B978	Lombardia	BG	Casnigo	6.796
B982	Emilia-Romagna	RA	Casola Valsenio	17.311
B984	Toscana	SI	Casole d'Elsa	2.341
B985	Abruzzo	CH	Casoli	7.610
B987	Lombardia	VA	Casorate Sempione	1.409
B990	Campania	NA	Casoria	2.784
C003	Lombardia	MI	Cassano d'Adda	138.284
B998	Puglia	BA	Cassano delle Murge	23.184
C007	Lombardia	BG	Cassiglio	587
C027	Piemonte	AL	Cassine	536
C034	Lazio	FR	Cassino	20.083
C045	Piemonte	TO	Castagneto Po	8.316
C046	Piemonte	CN	Castagnito	334
C048	Piemonte	TO	Castagnole Piemonte	263
C052	Lombardia	MI	Castano Primo	1.562
C053	Lombardia	PV	Casteggio	25.645
C055	Lombardia	BS	Castegnato	11.365
C056	Veneto	VI	Castegnero	953
C064	Piemonte	AT	Castel Boglione	880
C065	Emilia-Romagna	RA	Castel Bolognese	319
C076	Lombardia	MN	Castel d'Ario	1.239
C078	Veneto	VR	Castel d'Azzano	514
C082	Molise	IS	Castel del Giudice	391
C086	Emilia-Romagna	BO	Castel del Rio	1.443
C091	Sicilia	CT	Castel di Iudica	8.028
C093	Marche	AP	Castel di Lama	4.777
C094	Sicilia	ME	Castel di Lucio	6.690
C102	Toscana	AR	Castel Focognano	31.783
C115	Lombardia	CR	Castel Gabbiano	236
C117	Umbria	TR	Castel Giorgio	6.382
C118	Lombardia	MN	Castel Goffredo	10.254

C121	Emilia-Romagna	BO	Castel Guelfo di Bologna	2.633
C203	Lazio	RM	Castel Madama	8.131
C204	Emilia-Romagna	BO	Castel Maggiore	763
C208	Lombardia	BS	Castel Mella	953
C252	Umbria	PG	Castel Ritaldi	4.267
C259	Campania	SA	Castel San Giorgio	2.680
C261	Emilia-Romagna	PC	Castel San Giovanni	14.352
C263	Toscana	AR	Castel San Niccolò	825
C265	Emilia-Romagna	BO	Castel San Pietro Terme	12.461
C291	Campania	CE	Castel Volturno	7.476
C072	Lombardia	BS	Castelcovati	812
C074	Sicilia	PA	Casteldaccia	172
C081	Piemonte	CN	Casteldelfino	6.402
C100	Marche	AN	Castelfidardo	38.310
C101	Toscana	FI	Castelfiorentino	896
C105	Campania	AV	Castelfranci	102
C113	Toscana	PI	Castelfranco di Sotto	830
C107	Emilia-Romagna	MO	Castelfranco Emilia	3.498
C106	Campania	BN	Castelfranco in Miscano	18.792
M322	Toscana	AR	Castelfranco Piandiscò	1.851
C111	Veneto	TV	Castelfranco Veneto	1.490
C119	Veneto	VI	Castelgomberto	730
C120	Basilicata	PZ	Castelgrande	151
C122	Veneto	RO	Castelguglielmo	42.418
C127	Piemonte	AT	Castell'Alfero	924
C128	Abruzzo	TE	Castellalto	7.134
C130	Sicilia	TP	Castellammare del Golfo	1.382
C129	Campania	NA	Castellammare di Stabia	12.342
C134	Puglia	BA	Castellana Grotte	662
C136	Puglia	TA	Castellaneta	145.025
C147	Toscana	GR	Castell'Azzara	1.454
C148	Piemonte	AL	Castellazzo Bormida	866
C153	Lombardia	CR	Castelleone	902
C152	Marche	AN	Castelleone di Suasa	5.590
C165	Piemonte	CN	Castelletto Stura	991
C169	Abruzzo	TE	Castelli	1.136
C079	Lombardia	BG	Castelli Calepio	8.291
C173	Piemonte	CN	Castellinaldo d'Alba	115
C176	Piemonte	CN	Castellino Tanaro	368
C184	Lombardia	PV	Castello d'Agogna	2.984
C185	Emilia-Romagna	BO	Castello d'Argile	1.704
C186	Lombardia	SO	Castello dell'Acqua	197
A300	Piemonte	AT	Castello di Annone	1.455
C187	Lombardia	LC	Castello di Brianza	273
C188	Campania	NA	Castello di Cisterna	112
C198	Puglia	FG	Castelluccio dei Sauri	1.741
C199	Basilicata	PZ	Castelluccio Inferiore	467
C202	Puglia	FG	Castelluccio Valmaggiore	457
C215	Veneto	RO	Castelnovo Bariano	1.677

C218	Emilia-Romagna	RE	Castelnovo di Sotto	1.207
C226	Piemonte	AT	Castelnuovo Belbo	1.029
C222	Puglia	FG	Castelnuovo della Daunia	13.495
C235	Campania	SA	Castelnuovo di Conza	26.102
C236	Toscana	LU	Castelnuovo di Garfagnana	13.782
C237	Lazio	RM	Castelnuovo di Porto	5.425
C242	Emilia-Romagna	MO	Castelnuovo Rangone	4.110
C243	Piemonte	AL	Castelnuovo Scrivia	2.528
C245	Campania	BN	Castelpagano	973
C248	Marche	AN	Castelplanio	4.131
C251	Marche	MC	Castelraimondo	5.138
C267	Marche	MC	Castelsantangelo sul Nera	367
C275	Sicilia	AG	Casteltermini	3.033
C279	Abruzzo	AQ	Castelvecchio Subequo	642
C200	Molise	IS	Castelverrino	495
C283	Campania	AV	Castelvetere sul Calore	323
C286	Sicilia	TP	Castelvetrano	20.144
C287	Emilia-Romagna	MO	Castelvetro di Modena	10.347
C288	Emilia-Romagna	PC	Castelvetro Piacentino	8.142
C293	Lombardia	BS	Castenedolo	20.527
C318	Toscana	AR	Castiglion Fibocchi	924
C319	Toscana	AR	Castiglion Fiorentino	11.741
C302	Liguria	GE	Castiglione Chiavarese	208
C301	Calabria	CS	Castiglione Cosentino	473
C309	Umbria	PG	Castiglione del Lago	6.178
C312	Lombardia	MN	Castiglione delle Stiviere	15.962
C303	Toscana	LU	Castiglione di Garfagnana	926
C314	Piemonte	CN	Castiglione Falletto	480
C315	Lazio	VT	Castiglione in Teverina	2.052
C298	Abruzzo	CH	Castiglione Messer Marino	17.039
C316	Abruzzo	TE	Castiglione Messer Raimondo	671
C321	Marche	AP	Castignano	5.121
C322	Abruzzo	TE	Castilenti	646
C325	Lombardia	SO	Castione Andevenno	3.563
C329	Lombardia	LO	Castiraga Vidardo	2.686
C330	Lombardia	BS	Casto	15.389
C331	Marche	AP	Castorano	4.627
C334	Puglia	LE	Castri di Lecce	4.997
C335	Puglia	LE	Castrignano de' Greci	17.778
C337	Lombardia	BG	Castro	7.185
C339	Emilia-Romagna	FC	Castrocaro Terme e Terra del Sole	120
C344	Sicilia	PA	Castronovo di Sicilia	27.163
C346	Molise	CB	Castropignano	1.446
C349	Calabria	CS	Castrovillari	16.418
C351	Sicilia	CT	Catania	78.933
C352	Calabria	CZ	Catanzaro	9.350
C356	Sicilia	AG	Cattolica Eraclea	23.859
C363	Piemonte	BI	Cavaglià	1.496
C375	Piemonte	CN	Cavallerleone	430

C376	Piemonte	CN	Cavallermaggiore	9.439
C377	Puglia	LE	Cavallino	26.309
C383	Veneto	VE	Cavarzere	13.514
C395	Lombardia	MB	Cavenago di Brianza	615
C405	Emilia-Romagna	RE	Cavriago	340
C407	Toscana	AR	Cavriglia	113.399
C408	Lombardia	BS	Cazzago San Martino	1.181
C412	Veneto	VR	Cazzano di Tramigna	537
C413	Lazio	FR	Ceccano	3.840
C417	Lombardia	BS	Cedegolo	111.740
C418	Lombardia	SO	Cedrasco	1.995
C420	Sicilia	PA	Cefalà Diana	1.469
C426	Abruzzo	AQ	Celano	17.495
C429	Puglia	FG	Celenza Valfortore	151
C435	Lombardia	CR	Cella Dati	798
C439	Lombardia	BS	Cellatica	934
C442	Puglia	FG	Celle di San Vito	13.079
C446	Lazio	VT	Celleno	5.264
C447	Lazio	VT	Cellere	2.308
C448	Puglia	BR	Cellino San Marco	119.901
C458	Veneto	BL	Cencenighe Agordino	2.748
C459	Lombardia	BG	Cene	1.195
C466	Piemonte	CN	Centallo	9.674
C470	Campania	SA	Centola	676
C471	Sicilia	EN	Centuripe	14.393
C474	Abruzzo	PE	Cepagatti	43.909
C479	Lazio	FR	Ceprano	7.572
C480	Sicilia	EN	Cerami	4.974
C483	Piemonte	NO	Cerano	3.154
C486	Molise	CB	Cercemaggiore	404
C487	Piemonte	TO	Cercenasco	3.691
C492	Abruzzo	AQ	Cerchio	13.438
C496	Sicilia	PA	Cerda	2.767
C498	Veneto	VR	Cerea	4.747
C501	Calabria	KR	Cerenzia	200
C497	Piemonte	TO	Ceres	3.652
C508	Lombardia	PV	Ceretto Lomellina	872
C514	Puglia	FG	Cerignola	57.243
C523	Lombardia	MI	Cernusco sul Naviglio	5.713
C526	Piemonte	BI	Cerreto Castello	424
C524	Marche	AN	Cerreto d'Esi	4.757
C527	Umbria	PG	Cerreto di Spoleto	951
C532	Piemonte	BI	Cerrione	14.349
C536	Lombardia	MI	Cerro al Lambro	440
C540	Toscana	FI	Certaldo	1.101
C545	Lazio	FR	Cervaro	3.052
C547	Piemonte	CN	Cervasca	1.489
C550	Piemonte	CN	Cervere	10.893
C551	Lombardia	PV	Cervesina	4.649

C552	Lazio	RM	Cerveteri	48.080
C553	Emilia-Romagna	RA	Cervia	8.149
C566	Lombardia	MB	Cesano Maderno	1.773
C573	Emilia-Romagna	FC	Cesena	40.458
C574	Emilia-Romagna	FC	Cesenatico	7.945
C577	Veneto	BL	Cesiomaggiore	763
C582	Marche	MC	Cessapalombo	1.933
C585	Lombardia	BS	Ceto	536
C587	Toscana	SI	Cetona	772
C589	Piemonte	CN	Ceva	1.276
C591	Lombardia	BS	Cevo	9.539
C599	Piemonte	CN	Cherasco	4.526
C604	Piemonte	TO	Chialamberto	160
C605	Veneto	VI	Chiampo	1.144
C608	Toscana	SI	Chianciano Terme	192
C609	Toscana	PI	Chianni	3.526
C612	Sicilia	RG	Chiaramonte Gulfi	24.961
C614	Veneto	TV	Chiarano	1.046
C615	Marche	AN	Chiaravalle	9.912
C616	Calabria	CZ	Chiaravalle Centrale	384
C627	Piemonte	TO	Chieri	479
C628	Lombardia	SO	Chiesa in Valmalenco	11.466
C632	Abruzzo	CH	Chieti	19.765
C633	Puglia	FG	Chieuti	6.549
C637	Lombardia	PV	Chignolo Po	2.788
C639	Piemonte	TO	Chiomonte	642
C649	Lombardia	BG	Chiuduno	885
C651	Lombardia	SO	Chiuro	2.567
C653	Piemonte	CN	Chiusa di Pesio	1.386
C657	Liguria	IM	Chiusanico	871
C661	Toscana	SI	Chiusdino	1.940
C662	Toscana	SI	Chiusi	4.845
C663	Toscana	AR	Chiusi della Verna	3.661
C665	Piemonte	TO	Chivasso	80.652
M272	Lazio	RM	Ciampino	242
C668	Sicilia	AG	Cianciana	405
C675	Campania	NA	Cicciano	156
C678	Lombardia	CR	Cicognolo	622
C680	Piemonte	VC	Cigliano	12.264
C685	Lombardia	BS	Cigole	1.083
C686	Lombardia	PV	Cilavegna	290
C689	Veneto	TV	Cimadolmo	1.147
C696	Sicilia	PA	Ciminna	25.638
C703	Lombardia	CR	Cingia de' Botti	983
C704	Marche	MC	Cingoli	23.032
C707	Lombardia	MI	Cinisello Balsamo	10.212
C708	Sicilia	PA	Cinisi	181
C714	Veneto	VE	Cinto Caomaggiore	479
C716	Campania	CE	Ciorlano	11.213

C730	Lombardia	BG	Ciserano	4.409
C732	Lombardia	VA	Cislago	591
C734	Veneto	VI	Cismon del Grappa	2.831
C740	Lazio	LT	Cisterna di Latina	31.072
C742	Umbria	PG	Citerna	1.473
C744	Umbria	PG	Città della Pieve	780
C745	Umbria	PG	Città di Castello	12.489
C750	Abruzzo	PE	Città Sant'Angelo	1.607
C743	Veneto	PD	Cittadella	3.357
C746	Lazio	RI	Cittaducale	6.349
C759	Lombardia	BG	Cividate al Piano	3.416
C760	Lombardia	BS	Cividate Camuno	64.279
C765	Lazio	VT	Civita Castellana	8.017
C764	Molise	CB	Civitacampomarano	1.814
C770	Marche	MC	Civitanova Marche	9.796
C773	Lazio	RM	Civitavecchia	2.043.800
C779	Abruzzo	PE	Civitella Casanova	479
C780	Lazio	VT	Civitella d'Agliano	173
C781	Abruzzo	TE	Civitella del Tronto	1.557
C777	Emilia-Romagna	FC	Civitella di Romagna	331
C774	Toscana	AR	Civitella in Val di Chiana	19.443
C785	Lombardia	SO	Civo	2.381
C787	Lombardia	CO	Claino con Osteno	617
C792	Piemonte	CN	Clavesana	940
C803	Piemonte	TO	Coazze	229
C811	Abruzzo	AQ	Cocullo	12.514
C812	Veneto	PD	Codevigo	141
C813	Lombardia	PV	Codevilla	696
C818	Sardegna	SS	Codrongianos	1.316
C819	Piemonte	BI	Coggiola	494
C835	Lombardia	BG	Colere	1.888
C836	Lazio	FR	Colfelice	1.261
C839	Lombardia	LC	Colico	1.219
C845	Umbria	PG	Collazzone	2.973
C848	Veneto	TV	Colle Umberto	1.015
C852	Emilia-Romagna	PR	Collecchio	16.043
C853	Abruzzo	PE	Collecorvino	6.773
C311	Abruzzo	TE	Colledara	4.462
C858	Lazio	RM	Colleferro	56.907
C860	Piemonte	TO	Collegno	64.733
C862	Abruzzo	AQ	Collelongo	2.120
C865	Puglia	LE	Collepasso	21.602
C868	Piemonte	TO	Colleretto Giacosa	2.407
C869	Toscana	LI	Collesalvetti	554
C878	Molise	IS	Colli a Volturno	1.603
C877	Marche	AP	Colli del Tronto	697
C886	Marche	MC	Colmurano	948
C888	Basilicata	MT	Colobraro	182
C890	Veneto	VR	Cologna Veneta	2.787

C893	Lombardia	BS	Cologne	5.154
C894	Lombardia	BG	Cologno al Serio	638
C895	Lombardia	MI	Cologno Monzese	3.834
C897	Veneto	VR	Colognola ai Colli	645
C901	Abruzzo	TE	Colonnella	3.536
C908	Lombardia	MI	Colturano	267
C912	Emilia-Romagna	FE	Comacchio	1.094
C927	Sicilia	RG	Comiso	4.866
C930	Lombardia	MN	Commessaggio	376
C933	Lombardia	CO	Como	56.550
C937	Lombardia	BG	Comun Nuovo	11.828
C935	Marche	AP	Comunanza	2.434
C938	Veneto	VE	Cona	3.433
C943	Veneto	VR	Concamarise	355
C948	Lombardia	BS	Concesio	3.527
C950	Veneto	VE	Concordia Sagittaria	597
C951	Emilia-Romagna	MO	Concordia sulla Secchia	599
C952	Lombardia	MB	Concorezzo	20.259
C955	Piemonte	TO	Condove	505
C957	Veneto	TV	Conegliano	1.874
C963	Emilia-Romagna	RA	Conselice	31.902
C968	Sicilia	PA	Contessa Entellina	1.039
C972	Abruzzo	TE	Controguerra	20.967
C975	Puglia	BA	Conversano	29.384
C976	Campania	AV	Conza della Campania	544
C978	Puglia	LE	Copertino	13.960
C980	Emilia-Romagna	FE	Copparo	4.041
C983	Puglia	BA	Corato	53.098
C987	Veneto	RO	Corbola	1.387
C990	Umbria	PG	Corciano	5.626
C992	Veneto	TV	Cordignano	600
C996	Toscana	LU	Coreglia Antelminelli	1.470
C999	Abruzzo	AQ	Corfinio	2.328
D003	Lazio	LT	Cori	2.700
D004	Emilia-Romagna	RN	Coriano	4.850
D005	Calabria	CS	Corigliano Calabro	1.427
D006	Puglia	LE	Corigliano d'Otranto	13.439
D009	Sicilia	PA	Corleone	16.799
D010	Basilicata	PZ	Corleto Perticara	124
D013	Lombardia	MI	Cormano	3.788
D019	Lombardia	MB	Cornate d'Adda	10.590
D021	Lombardia	LO	Cornegliano Laudense	113
D026	Emilia-Romagna	PR	Corniglio	5.727
D029	Lombardia	LO	Cornovecchio	155
D042	Marche	MC	Corridonia	28.728
D043	Abruzzo	TE	Corropoli	1.736
D044	Puglia	LE	Corsano	124
D049	Calabria	CZ	Cortale	67.436
D061	Emilia-Romagna	PC	Cortemaggiore	23.714

M372	Lombardia	PV	Corteolona e Genzone	5.868
D072	Piemonte	AT	Cortiglione	753
A266	Veneto	BL	Cortina d'Ampezzo	257
D076	Abruzzo	TE	Cortino	1.340
D077	Toscana	AR	Cortona	25.664
D082	Lombardia	BS	Corzano	2.006
D086	Calabria	CS	Cosenza	2.474
D088	Lombardia	SO	Cosio Valtellino	10.175
D089	Calabria	RC	Cosoleto	359
D093	Piemonte	CN	Cossano Belbo	217
D094	Piemonte	BI	Cossato	2.418
D096	Marche	AP	Cossignano	590
D109	Lombardia	PV	Costa de' Nobili	7.946
D110	Lombardia	BG	Costa di Mezzate	3.740
D111	Lombardia	BG	Costa Serina	433
D117	Lombardia	BG	Costa Volpino	12.825
D107	Veneto	VI	Costabissara	382
D108	Umbria	PG	Costacciaro	322
D119	Piemonte	AT	Costigliole d'Asti	511
D120	Piemonte	CN	Costigliole Saluzzo	4.571
D121	Emilia-Romagna	RA	Cotignola	21.813
D123	Calabria	KR	Cotronei	46.067
D126	Lombardia	BG	Covo	605
D128	Basilicata	MT	Craco	16.846
D136	Veneto	VI	Creazzo	375
D137	Abruzzo	CH	Crecchio	3.223
D139	Lombardia	BG	Credaro	3.716
D141	Lombardia	CR	Credera Rubbiano	346
D142	Lombardia	CR	Crema	10.347
D147	Lombardia	CO	Cremia	339
D150	Lombardia	CR	Cremona	78.105
D151	Lombardia	CR	Cremosano	6.053
D154	Piemonte	VC	Crescentino	102.277
D156	Veneto	VI	Crespadoro	338
D159	Lombardia	LO	Crespiatica	1.343
M328	Toscana	PI	Crespina Lorenzana	2.460
D168	Piemonte	VB	Crevoladossola	3.023
D171	Puglia	TA	Crispiano	12.608
C670	Veneto	TV	Crocetta del Montello	128
D122	Calabria	KR	Crotone	81.448
D187	Piemonte	VC	Crova	7.618
D202	Piemonte	TO	Cumiana	334
D203	Lombardia	CR	Cumignano sul Naviglio	162
D205	Piemonte	CN	Cuneo	53.066
D207	Piemonte	AT	Cunico	1.487
D208	Piemonte	TO	Cuorgnè	2.453
D209	Abruzzo	CH	Cupello	7.228
D210	Marche	AP	Cupra Marittima	1.833
B824	Lombardia	PV	Cura Carpignano	303

D223	Puglia	LE	Cursi	481
D227	Lombardia	MN	Curtatone	2.271
D229	Lombardia	MI	Cusago	179
D234	Sicilia	TP	Custonaci	3.575
D235	Toscana	PT	Cutigliano	3.257
D236	Calabria	KR	Cutro	48.048
D237	Puglia	LE	Cutrofiano	2.071
D245	Lombardia	BG	Dalmine	38.161
D251	Lombardia	BS	Darfo Boario Terme	1.603
D256	Lombardia	VA	Daverio	487
D258	Lombardia	SO	Dazio	502
D260	Sardegna	CA	Decimoputzu	564
D264	Liguria	SV	Dego	13.127
D269	Puglia	FG	Deliceto	38.906
D270	Lombardia	BS	Dello	4.503
D271	Piemonte	CN	Demonte	5.520
D279	Umbria	PG	Deruta	8.622
D280	Lombardia	LC	Dervio	958
D286	Lombardia	MB	Desio	2.431
D299	Toscana	FI	Dicomano	615
D314	Piemonte	CN	Dogliani	331
D315	Abruzzo	CH	Dogliola	696
D317	Veneto	VR	Dolcè	236
D323	Sardegna	CA	Dolianova	672
D325	Veneto	VE	Dolo	826
D327	Lombardia	LC	Dolzago	159
D331	Campania	AV	Domicella	208
D332	Piemonte	VB	Domodossola	13.281
D341	Lombardia	CO	Dongo	3.544
D344	Sardegna	CA	Donori	612
D347	Piemonte	NO	Dormelletto	384
D348	Lombardia	PV	Dorno	2.058
D350	Piemonte	BI	Dorzano	2.230
D360	Emilia-Romagna	BO	Dozza	592
D370	Lombardia	CR	Drizzona	1.160
D372	Piemonte	CN	Dronero	8.940
D377	Lombardia	SO	Dubino	36.307
M300	Veneto	PD	Due Carrare	738
D390	Campania	SA	Eboli	47.842
D391	Lombardia	BS	Edolo	227.481
D403	Toscana	FI	Empoli	1.352
C342	Sicilia	EN	Enna	49.500
D410	Piemonte	CN	Entracque	79.935
D415	Veneto	VE	Eraclea	1.485
D419	Veneto	VR	Erbè	437
D422	Puglia	BR	Erchie	30.348
D423	Sicilia	TP	Erice	8.336
D424	Liguria	SV	Erli	789
M292	Sardegna	SS	Erula	18.367

D434	Lombardia	BS	Esine	12.299
D440	Lazio	FR	Esperia	2.271
D442	Veneto	PD	Este	2.186
M319	Toscana	LU	Fabbriche di Vergemoli	154
D451	Marche	AN	Fabriano	16.522
D452	Lazio	VT	Fabrica di Roma	599
D454	Umbria	TR	Fabro	2.727
D458	Emilia-Romagna	RA	Faenza	40.487
D459	Puglia	FG	Faeto	66.199
D463	Puglia	TA	Faggiano	17.195
D467	Lombardia	VA	Fagnano Olona	682
D470	Veneto	BL	Falcade	546
D472	Marche	AN	Falconara Marittima	120.963
D477	Marche	FM	Falerone	6.951
D488	Marche	PU	Fano	102.447
D490	Lombardia	BG	Fara Gera d'Adda	4.338
D491	Lombardia	BG	Fara Olivana con Sola	221
D496	Veneto	VI	Fara Vicentino	521
D501	Abruzzo	PE	Farindola	3.148
D502	Emilia-Romagna	PC	Farini	491
D510	Toscana	PI	Fauglia	1.865
D511	Piemonte	CN	Faule	850
D514	Sicilia	AG	Favara	7.992
D520	Piemonte	TO	Favria	395
D526	Emilia-Romagna	PR	Felino	3.088
D528	Piemonte	AL	Felizzano	6.686
D530	Veneto	BL	Feltre	3.481
D531	Lombardia	CO	Fenegrò	448
D532	Piemonte	TO	Fenestrelle	4.513
D538	Umbria	TR	Ferentillo	178
D539	Lazio	FR	Ferentino	16.486
D541	Marche	PU	Fermignano	13.292
D542	Marche	FM	Fermo	11.713
D544	Calabria	CZ	Feroleto Antico	8.625
D547	Basilicata	MT	Ferrandina	41.286
D548	Emilia-Romagna	FE	Ferrara	351.174
D552	Lombardia	PV	Ferrera Erbognone	246.332
D555	Emilia-Romagna	PC	Ferriere	11.794
D561	Lazio	RM	Fiano Romano	514
D568	Veneto	RO	Ficarolo	296
B034	Emilia-Romagna	PR	Fidenza	40.298
D574	Lombardia	CR	Fiesco	164
D577	Veneto	RO	Fiesso Umbertiano	901
D579	Lombardia	CO	Figino Serenza	1.782
D582	Calabria	CS	Figline Vegliaturo	326
D588	Lombardia	BG	Filago	11.068
D589	Calabria	VV	Filandari	745
D593	Basilicata	PZ	Filiano	954
D595	Molise	IS	Filignano	155

D596	Calabria	VV	Filogaso	622
D597	Marche	AN	Filottrano	9.089
D599	Emilia-Romagna	MO	Finale Emilia	8.205
D606	Lombardia	BG	Fiorano al Serio	512
D607	Emilia-Romagna	MO	Fiorano Modenese	5.069
D609	Marche	MC	Fiordimonte	2.754
D611	Emilia-Romagna	PC	Fiorenzuola d'Arda	5.319
D612	Toscana	FI	Firenze	5.580
D613	Toscana	FI	Firenzuola	7.652
M323	Emilia-Romagna	FE	Fiscaglia	265
D615	Campania	SA	Fisciano	460
D617	Emilia-Romagna	MO	Fiumalbo	111
D634	Lombardia	BS	Flero	5.533
D635	Sicilia	ME	Floresta	6.537
D636	Sicilia	SR	Floridia	3.379
D637	Sardegna	SS	Florinas	13.863
D638	Campania	AV	Flumeri	2.129
D643	Puglia	FG	Foggia	312.210
D646	Piemonte	TO	Foglizzo	680
D649	Toscana	AR	Foiano della Chiana	247
D650	Campania	BN	Foiano di Val Fortore	67.088
D652	Marche	AP	Folignano	7.269
D653	Umbria	PG	Foligno	5.376
D660	Lombardia	LO	Fombio	6.464
D661	Sicilia	ME	Fondachelli-Fantina	8.837
D662	Lazio	LT	Fondi	1.727
D668	Emilia-Romagna	BO	Fontanelice	320
D691	Marche	AP	Force	270
D693	Campania	BN	Forchia	264
D696	Basilicata	PZ	Forenza	15.343
D704	Emilia-Romagna	FC	Forlì	43.414
D705	Emilia-Romagna	FC	Forlimpopoli	1.389
D711	Emilia-Romagna	MO	Formigine	7.689
D712	Piemonte	VC	Formigliana	711
D713	Emilia-Romagna	FE	Formignana	798
D715	Molise	IS	Fornelli	1.523
D728	Emilia-Romagna	PR	Fornovo di Taro	2.118
D727	Lombardia	BG	Fornovo San Giovanni	7.977
D734	Toscana	LU	Fosciandora	904
D738	Abruzzo	CH	Fossacesia	645
D740	Veneto	VE	Fossalta di Piave	701
D741	Veneto	VE	Fossalta di Portogruaro	8.244
D742	Piemonte	CN	Fossano	64.311
D745	Umbria	PG	Fossato di Vico	440
D749	Marche	PU	Fossombrone	31.420
D751	Piemonte	CN	Frabosa Soprana	501
D752	Piemonte	CN	Frabosa Sottana	2.520
D754	Puglia	TA	Fragagnano	8.733
D757	Abruzzo	CH	Fraine	3.333

D763	Abruzzo	CH	Francavilla al Mare	666
D760	Marche	FM	Francavilla d'Ete	4.406
D765	Sicilia	ME	Francavilla di Sicilia	12.538
D761	Puglia	BR	Francavilla Fontana	38.895
D764	Calabria	CS	Francavilla Marittima	111
D768	Sicilia	SR	Francofonte	56.639
D769	Campania	CE	Francolise	2.028
D774	Calabria	CS	Frascineto	360
D776	Veneto	RO	Frassinelle Polesine	244
D780	Piemonte	AL	Frassineto Po	240
D781	Piemonte	TO	Frassinetto	664
D787	Umbria	PG	Fratta Todina	4.406
D791	Marche	PU	Fratte Rosa	1.642
D794	Veneto	TV	Fregona	312
D796	Abruzzo	CH	Fresagrandinaria	267
D805	Piemonte	TO	Front	152
D810	Lazio	FR	Frosinone	10.205
D811	Molise	IS	Frosolone	11.212
D812	Piemonte	TO	Frossasco	1.165
D813	Piemonte	AL	Frugarolo	4.567
D818	Veneto	VR	Fumane	1.365
D823	Abruzzo	CH	Furci	3.878
D827	Sardegna	VS	Furtei	2.957
D828	Calabria	CS	Fuscaldo	207
D829	Emilia-Romagna	RA	Fusignano	3.620
D830	Lombardia	SO	Fusine	9.628
D841	Lombardia	CR	Gadesco-Pieve Delmona	1.437
D843	Lazio	LT	Gaeta	2.679
D845	Lombardia	MI	Gaggiano	6.008
D848	Piemonte	BI	Gaglianico	181
D851	Puglia	LE	Gagliano del Capo	199
D862	Puglia	LE	Galatina	167.550
D863	Puglia	LE	Galatone	27.704
D869	Lombardia	VA	Gallarate	2.031
D870	Lazio	VT	Gallese	2.837
D872	Piemonte	NO	Galliate	3.132
D874	Toscana	LU	Gallicano	12.898
D876	Basilicata	PZ	Gallicchio	21.149
D878	Emilia-Romagna	BO	Galliera	4.189
D879	Veneto	PD	Galliera Veneta	1.618
D888	Sardegna	NU	Galtellì	3.085
D891	Lombardia	BS	Gambara	704
D896	Molise	CB	Gambatesa	526
D897	Veneto	VI	Gambellara	5.402
D899	Emilia-Romagna	FC	Gambettola	1.789
D901	Lombardia	PV	Gambolò	191
D907	Sicilia	PA	Gangi	22.809
D909	Basilicata	MT	Garaguso	106
D912	Lombardia	MI	Garbagnate Milanese	1.176

D913	Lombardia	LC	Garbagnate Monastero	935
D920	Piemonte	CN	Garessio	7.755
D924	Lombardia	BS	Gargnano	13.188
D925	Lombardia	PV	Garlasco	2.410
D932	Calabria	CZ	Gasperina	6.745
D934	Emilia-Romagna	RE	Gattatico	5.070
D935	Emilia-Romagna	FC	Gatteo	1.413
D937	Piemonte	NO	Gattico	274
D938	Piemonte	VC	Gattinara	277
D940	Lombardia	BS	Gavardo	23.706
D948	Toscana	GR	Gavorrano	3.786
D949	Lombardia	MN	Gazoldo degli Ippoliti	1.937
D952	Lombardia	BG	Gazzaniga	150
D957	Veneto	VR	Gazzo Veronese	5.176
D958	Emilia-Romagna	PC	Gazzola	2.834
D960	Sicilia	CL	Gela	35.311
D965	Marche	AN	Genga	1.970
D966	Lombardia	CR	Genivolta	10.735
D967	Piemonte	CN	Genola	16.744
D969	Liguria	GE	Genova	68.757
D971	Basilicata	PZ	Genzano di Lucania	3.350
D980	Lombardia	PV	Gerenzago	292
D981	Lombardia	VA	Gerenzano	154
D984	Piemonte	VB	Germagno	1.194
D990	Lombardia	SO	Gerola Alta	7.865
D995	Lombardia	MI	Gessate	1.098
D996	Abruzzo	CH	Gessopalena	1.012
D999	Lombardia	BS	Ghedi	13.277
E001	Piemonte	NO	Ghemme	4.518
E009	Piemonte	TO	Giaglione	33.703
E012	Umbria	PG	Giano dell'Umbria	4.066
E016	Sicilia	RG	Giarratana	4.908
E017	Sicilia	CT	Giarre	400
E020	Piemonte	TO	Giaveno	218
E021	Veneto	TV	Giavera del Montello	669
E022	Sardegna	CI	Giba	1.143
E023	Sicilia	TP	Gibellina	4.470
E024	Piemonte	BI	Gifflenga	4.319
E030	Molise	CB	Gildone	880
E034	Campania	BN	Ginestra degli Schiavoni	42.948
E036	Puglia	TA	Ginosa	114.174
E038	Puglia	BA	Gioia del Colle	58.007
E044	Calabria	RC	Gioiosa Ionica	829
E047	Puglia	BA	Giovinazzo	545
E050	Calabria	CZ	Girifalco	13.679
E052	Abruzzo	CH	Gissi	339.522
E054	Campania	NA	Giugliano in Campania	22.761
E057	Lazio	FR	Giuliano di Roma	1.359
E058	Abruzzo	TE	Giulianova	9.358

E062	Lombardia	PV	Giussago	1.637
E067	Piemonte	TO	Givoletto	269
E078	Lombardia	MN	Goito	1.775
E082	Lombardia	CR	Gombito	148
E084	Sardegna	CA	Goni	369
E086	Sardegna	CI	Gonnesa	33.162
E085	Sardegna	VS	Gonnosfanadiga	19.739
E089	Lombardia	MN	Gonzaga	402
E093	Basilicata	MT	Gorgoglione	5.870
E102	Lombardia	VA	Gorla Minore	474
E103	Lombardia	BG	Gorle	1.207
E113	Veneto	BL	Gosaldo	462
E114	Emilia-Romagna	PC	Gossolengo	645
E122	Marche	PU	Gradara	2.710
E128	Lazio	VT	Graffignano	3.611
E132	Emilia-Romagna	PC	Gragnano Trebbiense	1.894
E136	Emilia-Romagna	BO	Granarolo dell'Emilia	2.175
E139	Lombardia	CO	Grandate	223
E145	Veneto	PD	Grantorto	177
E147	Basilicata	MT	Grassano	11.073
M315	Lombardia	CO	Gravedona ed Uniti	506
E155	Puglia	BA	Gravina in Puglia	117.767
E161	Campania	AV	Greci	13.081
E170	Lombardia	MI	Grezzago	468
E171	Veneto	VR	Grezzana	2.697
E173	Campania	CE	Gricignano di Aversa	29.354
E182	Piemonte	CN	Grinzane Cavour	333
E184	Veneto	VI	Grisignano di Zocco	3.193
E187	Emilia-Romagna	BO	Grizzana Morandi	521
E189	Lombardia	BG	Gromo	5.054
E192	Lombardia	BG	Grone	222
E195	Lombardia	PV	Gropello Cairoli	1.703
E200	Lombardia	SO	Grosio	30.491
E201	Lombardia	SO	Grosotto	3.985
E202	Toscana	GR	Grosseto	7.532
E204	Lazio	RM	Grottaferrata	1.938
E205	Puglia	TA	Grottaglie	23.040
E207	Marche	AP	Grottammare	1.428
E208	Marche	FM	Grottazzolina	2.512
E209	Sicilia	AG	Grotte	298
E210	Lazio	VT	Grotte di Castro	3.690
E213	Basilicata	MT	Grottole	77.010
E215	Veneto	VE	Gruaro	105
E216	Piemonte	TO	Grugliasco	38.883
E217	Lombardia	CR	Grumello Cremonese ed Uniti	2.495
E223	Puglia	BA	Grumo Appula	4.636
E227	Puglia	LE	Guagnano	41.026
E229	Umbria	PG	Gualdo Cattaneo	28.743
E230	Umbria	PG	Gualdo Tadino	6.583

E232	Emilia-Romagna	RE	Gualtieri	850
E235	Lombardia	CO	Guanzate	990
E236	Lazio	FR	Guarcino	500
E245	Campania	AV	Guardia Lombardi	2.697
E246	Basilicata	PZ	Guardia Perticara	10.141
E243	Abruzzo	CH	Guardiagrele	5.267
E248	Molise	CB	Guardiaregia	6.644
E251	Piemonte	CN	Guarene	418
E256	Umbria	PG	Gubbio	26.895
E259	Molise	CB	Guglionesi	33.659
E261	Lombardia	MN	Guidizzolo	2.232
E263	Lazio	RM	Guidonia Montecelio	43.971
E264	Emilia-Romagna	MO	Guiglia	6.137
E270	Sardegna	VS	Guspini	19.822
E271	Lombardia	BS	Gussago	1.788
E289	Emilia-Romagna	BO	Imola	36.150
E290	Liguria	IM	Imperia	2.897
E295	Piemonte	AT	Incisa Scapaccino	1.076
E301	Piemonte	TO	Ingria	1.004
E310	Lombardia	PV	Inverno e Monteleone	217
E311	Piemonte	TO	Inverso Pinasca	1.356
E314	Piemonte	NO	Invorio	800
E317	Lombardia	MI	Inzago	478
E326	Basilicata	MT	Irsina	7.044
E330	Lazio	VT	Ischia di Castro	22.338
E335	Molise	IS	Isernia	425
E336	Sardegna	CA	Isili	13.040
E338	Piemonte	AT	Isola d'Asti	1.244
E340	Lazio	FR	Isola del Liri	8.711
E351	Marche	PU	Isola del Piano	1.480
E349	Veneto	VR	Isola della Scala	1.356
E350	Sicilia	PA	Isola delle Femmine	5.235
E339	Calabria	KR	Isola di Capo Rizzuto	113.510
E356	Lombardia	CR	Isola Dovarese	935
E358	Veneto	VR	Isola Rizza	739
E354	Veneto	VI	Isola Vicentina	3.167
E364	Lombardia	BS	Isorella	4.826
E366	Sicilia	RG	Ispica	4.178
E373	Veneto	TV	Istrana	1.271
E375	Lazio	LT	Itri	5.848
E379	Piemonte	TO	Ivrea	2.380
E274	Calabria	CZ	Jacurso	22.976
E381	Molise	CB	Jelsi	1.887
E386	Lombardia	VA	Jerago con Orago	155
E388	Marche	AN	Jesi	30.431
C388	Veneto	VE	Jesolo	9.838
E320	Emilia-Romagna	FE	Jolanda di Savoia	891
E390	Sicilia	AG	Joppolo Giancaxio	223
E423	Piemonte	TO	La Loggia	4.256

E430	Piemonte	CN	La Morra	467
E463	Liguria	SP	La Spezia	532.901
E397	Campania	AV	Lacedonia	47.977
E406	Piemonte	CN	Lagnasco	6.319
E415	Lombardia	MI	Lainate	4.876
E419	Calabria	CS	Laino Castello	131
E413	Toscana	PI	Lajatico	225
E426	Emilia-Romagna	MO	Lama Mocogno	724
M208	Calabria	CZ	Lamezia Terme	17.248
E431	Sicilia	AG	Lampedusa e Linosa	1.559
E435	Abruzzo	CH	Lanciano	34.982
E438	Emilia-Romagna	PR	Langhirano	11.474
E441	Sardegna	OG	Lanusei	1.446
C767	Lazio	RM	Lanuvio	46.488
E443	Lombardia	SO	Lanzada	6.069
E447	Marche	FM	Lapedona	2.255
A345	Abruzzo	AQ	L'Aquila	22.288
E456	Molise	CB	Larino	33.295
E465	Veneto	VI	Lastebasse	339
E469	Puglia	TA	Laterza	65.302
E471	Puglia	BR	Latiano	2.293
E472	Lazio	LT	Latina	176.509
E475	Calabria	CS	Lattarico	9.796
E482	Basilicata	PZ	Laurenzana	2.845
E483	Basilicata	PZ	Lauria	122
E498	Campania	SA	Laviano	165
E502	Veneto	VR	Lazise	1.669
E506	Puglia	LE	Lecce	150.700
E505	Abruzzo	AQ	Lecce nei Marsi	2.314
E507	Lombardia	LC	Lecco	3.430
E509	Lombardia	BG	Leffe	296
E512	Veneto	VR	Legnago	1.588
E514	Lombardia	MI	Legnano	2.215
E518	Piemonte	TO	Leini	95.767
E522	Veneto	RO	Lendinara	5.944
E526	Lombardia	BS	Leno	3.345
E528	Piemonte	VC	Lenta	123
E532	Sicilia	SR	Lentini	39.703
E536	Sicilia	EN	Leonforte	8.448
E537	Puglia	TA	Leporano	2.449
E538	Puglia	LE	Lequile	32.620
E539	Piemonte	CN	Lequio Tanaro	1.179
E544	Piemonte	NO	Lesa	855
E546	Piemonte	CN	Lesegno	10.027
E549	Puglia	FG	Lesina	7.547
E559	Abruzzo	CH	Lettopalena	11.943
E563	Puglia	LE	Leverano	20.772
E573	Sicilia	AG	Licata	11.928
E578	Sicilia	CT	Licodia Eubea	23.214

E583	Piemonte	VC	Lignana	143
E590	Calabria	VV	Limbadi	319
E591	Lombardia	MB	Limbiate	131
E592	Veneto	PD	Limena	1.969
E610	Lombardia	MI	Liscate	652
E617	Lombardia	MB	Lissone	2.726
E621	Lombardia	SO	Livigno	30.299
E625	Toscana	LI	Livorno	8.407
E626	Piemonte	VC	Livorno Ferraris	307
E627	Lombardia	LO	Livraga	3.676
E629	Puglia	LE	Lizzanello	5.534
E630	Puglia	TA	Lizzano	18.074
E635	Piemonte	TO	Locana	84.452
E638	Lombardia	CO	Locate Varesino	236
E648	Lombardia	LO	Lodi	1.789
E654	Lombardia	BS	Lograto	7.024
E656	Lombardia	LC	Lomagna	220
E660	Piemonte	TO	Lombardore	1.923
E662	Lombardia	PV	Lomello	17.256
E669	Molise	IS	Longano	8.595
E671	Veneto	VI	Longare	1.695
M342	Veneto	BL	Longarone	888
E675	Emilia-Romagna	FC	Longiano	8.829
E682	Veneto	VI	Lonigo	4.392
E684	Veneto	PD	Loreggia	177
E689	Veneto	RO	Loreo	23.502
E690	Marche	AN	Loreto	4.473
E691	Abruzzo	PE	Loreto Aprutino	3.192
E694	Marche	MC	Loro Piceno	4.946
E704	Lombardia	BG	Lovere	5.113
E705	Lombardia	SO	Lovero	11.110
E706	Lombardia	BS	Lozio	791
E709	Veneto	PD	Lozzo Atestino	134
E715	Toscana	LU	Lucca	9.440
E714	Sicilia	AG	Lucca Sicula	815
E716	Puglia	FG	Lucera	137.713
E718	Toscana	AR	Lucignano	2.782
E722	Molise	CB	Lucito	5.227
E726	Emilia-Romagna	PC	Lugagnano Val d'Arda	2.559
E729	Umbria	TR	Lugnano in Teverina	2.633
E730	Emilia-Romagna	RA	Lugo	42.060
E734	Lombardia	VA	Luino	5.622
E738	Lombardia	BS	Lumezzane	480
E743	Marche	PU	Lunano	324
B387	Lombardia	PV	Lungavilla	606
E745	Calabria	CS	Lungro	11.879
E746	Campania	AV	Luogosano	1.904
E758	Piemonte	TO	Luserna San Giovanni	1.738
E761	Veneto	RO	Lusia	3.238

E772	Emilia-Romagna	RE	Luzzara	1.552
E773	Calabria	CS	Luzzi	1.087
M339	Lombardia	VA	Maccagno con Pino e Veddasca	179.022
E780	Molise	CB	Macchia Valfortore	2.005
E779	Molise	IS	Macchiagodena	11.292
E782	Piemonte	TO	Macello	702
E783	Marche	MC	Macerata	19.481
E785	Marche	PU	Macerata Feltria	2.379
E787	Lombardia	BS	Maclodio	923
E788	Sardegna	NU	Macomer	8.569
E790	Piemonte	VB	Macugnaga	537
E342	Lombardia	SO	Madesimo	8.206
E801	Lombardia	MI	Magenta	13.210
E805	Umbria	PG	Magione	10.268
E808	Piemonte	CN	Magliano Alpi	3.045
E811	Abruzzo	AQ	Magliano de' Marsi	1.169
E815	Puglia	LE	Maglie	2.879
E819	Lombardia	MI	Magnago	721
E834	Calabria	CZ	Maida	55.666
E837	Marche	AN	Maiolati Spontini	1.586
E841	Lombardia	BS	Mairano	4.678
E843	Lombardia	CR	Malagnino	609
E844	Emilia-Romagna	BO	Malalbergo	2.878
E851	Lombardia	BS	Malegno	9.221
E852	Lombardia	LO	Maleo	5.332
E853	Piemonte	VB	Malesco	620
E860	Liguria	SV	Mallare	1.975
E864	Veneto	VI	Malo	847
E865	Lombardia	BS	Malonno	849
E872	Calabria	CS	Malvito	1.039
E875	Toscana	GR	Manciano	2.390
E882	Puglia	TA	Manduria	45.518
E884	Lombardia	BS	Manerbio	16.927
E885	Puglia	FG	Manfredonia	94.314
E892	Abruzzo	PE	Manoppello	18.384
E894	Piemonte	CN	Manta	7.919
E896	Lombardia	SO	Mantello	244
E897	Lombardia	MN	Mantova	409.122
E904	Emilia-Romagna	MO	Maranello	1.476
E911	Veneto	VR	Marano di Valpolicella	802
E905	Emilia-Romagna	MO	Marano sul Panaro	944
E921	Lombardia	MI	Marcallo con Casone	594
E922	Lombardia	MN	Marcaria	14.930
E925	Calabria	CZ	Marcellinara	9.719
E928	Lombardia	BS	Marcheno	1.951
E932	Campania	CE	Marcianise	3.428
E933	Toscana	AR	Marciano della Chiana	13.526
E939	Piemonte	CN	Marene	2.268
E940	Veneto	TV	Mareno di Piave	293

E945	Piemonte	CN	Margarita	1.040
E949	Lombardia	MN	Mariana Mantovana	494
E954	Campania	NA	Mariglianella	124
E956	Calabria	RC	Marina di Gioiosa Ionica	286
E957	Sicilia	PA	Marineo	14.163
E967	Lombardia	BS	Marone	3.405
E970	Veneto	VI	Marostica	2.856
E971	Toscana	FI	Marradi	624
E973	Piemonte	CN	Marsaglia	2.724
E974	Sicilia	TP	Marsala	19.671
E975	Umbria	PG	Marsciano	47.316
E979	Puglia	LE	Martano	17.033
E980	Veneto	VE	Martellago	1.417
E984	Puglia	LE	Martignano	4.997
E986	Puglia	TA	Martina Franca	1.262
E989	Abruzzo	TE	Martinsicuro	14.272
E994	Lombardia	LO	Marudo	117
E995	Puglia	TA	Maruggio	5.781
E999	Lombardia	PV	Marzano	2.172
F006	Basilicata	PZ	Maschito	9.265
F009	Veneto	TV	Maser	580
F010	Piemonte	VB	Masera	1.092
F016	Emilia-Romagna	FE	Masi Torello	504
F015	Piemonte	AL	Masio	861
F019	Veneto	VI	Mason Vicentino	125
F022	Abruzzo	AQ	Massa d'Albe	417
F029	Emilia-Romagna	RA	Massa Lombarda	13.801
F024	Umbria	PG	Massa Martana	1.980
F027	Puglia	TA	Massafra	35.089
F028	Lombardia	LO	Massalengo	3.214
F033	Veneto	PD	Massanzago	689
F035	Toscana	LU	Massarosa	7.295
F037	Piemonte	BI	Massazza	17.213
F042	Piemonte	BI	Masserano	134
F048	Piemonte	VB	Massiola	1.012
F051	Marche	MC	Matelica	10.511
F052	Basilicata	MT	Matera	174.384
F053	Piemonte	TO	Mathi	34.031
F054	Puglia	LE	Matino	73.628
F055	Molise	CB	Matrice	732
F061	Sicilia	TP	Mazara del Vallo	53.689
F063	Lombardia	BS	Mazzano	31.578
F065	Sicilia	CL	Mazzarino	2.484
M271	Sicilia	CT	Mazzarrone	811
F070	Lombardia	SO	Mazzo di Valtellina	615
F080	Lombardia	PV	Mede	878
F082	Emilia-Romagna	PR	Medesano	1.994
F083	Emilia-Romagna	BO	Medicina	9.707
F086	Lombardia	MN	Medole	4.181

F092	Veneto	PD	Megliadino San Vitale	590
F096	Piemonte	AL	Melazzo	198
F097	Emilia-Romagna	FC	Meldola	3.619
F101	Puglia	LE	Melendugno	12.915
F104	Basilicata	PZ	Melfi	126.481
F105	Calabria	RC	Melicuccà	2.975
F106	Calabria	RC	Melicucco	1.045
F107	Sicilia	SR	Melilli	1.158.213
F108	Calabria	KR	Melissa	33.625
F109	Puglia	LE	Melissano	10.073
F115	Lombardia	SO	Mello	854
F117	Puglia	LE	Melpignano	4.464
F126	Sicilia	AG	Menfi	6.260
F133	Lombardia	LC	Merate	421
F138	Campania	SA	Mercato San Severino	1.410
F139	Emilia-Romagna	FC	Mercato Saraceno	9.402
F148	Veneto	PD	Merlara	771
F152	Puglia	BR	Mesagne	92.584
F153	Lombardia	SO	Mese	32.481
F158	Sicilia	ME	Messina	4.238
F170	Lombardia	PV	Mezzana Bigli	1.222
F182	Piemonte	TO	Mezzenile	757
F186	Lombardia	BG	Mezzoldo	1.089
F194	Puglia	LE	Miggiano	427
F196	Abruzzo	CH	Miglianico	1.446
F201	Basilicata	MT	Miglionico	2.462
F203	Campania	CE	Mignano Monte Lungo	2.066
F205	Lombardia	MI	Milano	308.851
E618	Sicilia	CL	Milena	209
F208	Sardegna	OR	Milis	17.450
F209	Sicilia	CT	Militello in Val di Catania	3.668
F213	Liguria	SV	Millesimo	590
F217	Sicilia	CT	Mineo	45.367
F218	Veneto	VR	Minerbe	5.239
F219	Emilia-Romagna	BO	Minerbio	3.977
F220	Puglia	BT	Minervino Murge	181.855
F224	Lazio	LT	Minturno	5.488
F229	Veneto	VE	Mira	5.076
F233	Molise	CB	Mirabello Sannitico	1.828
F238	Lombardia	PV	Miradolo Terme	199
F240	Emilia-Romagna	MO	Mirandola	1.641
F241	Veneto	VE	Mirano	1.643
F242	Sicilia	ME	Mirto	936
F244	Emilia-Romagna	RN	Misano Adriatico	131
F246	Sicilia	PA	Misilmeri	1.775
F250	Sicilia	CT	Misterbianco	749
F251	Sicilia	ME	Mistretta	3.521
F254	Piemonte	AT	Moasca	222
F257	Emilia-Romagna	MO	Modena	17.411

F258	Sicilia	RG	Modica	15.632
F262	Puglia	BA	Modugno	249.009
F276	Lombardia	BG	Moio de' Calvi	5.968
F280	Puglia	BA	Mola di Bari	911
F283	Toscana	LU	Molazzana	198
F284	Puglia	BA	Molfetta	42.256
F287	Campania	BN	Molinara	32.627
F288	Emilia-Romagna	BO	Molinella	1.295
F308	Piemonte	AT	Mombaldone	234
F310	Marche	PU	Mombaroccio	6.119
F311	Piemonte	AT	Mombaruzzo	652
F313	Piemonte	AL	Mombello Monferrato	3.090
F317	Piemonte	NO	Momo	435
F322	Molise	CB	Monacilioni	8.750
F325	Piemonte	AT	Monastero Bormida	486
F330	Piemonte	CN	Monasterolo di Savigliano	718
F332	Veneto	TV	Monastier di Treviso	763
F333	Sardegna	CA	Monastir	1.087
F335	Piemonte	TO	Moncalieri	272.283
F336	Piemonte	AT	Moncalvo	169
F338	Piemonte	CN	Monchiero	683
F340	Emilia-Romagna	PR	Monchio delle Corti	7.077
F347	Marche	PU	Mondavio	3.258
F348	Marche	PU	Mondolfo	13.363
F351	Piemonte	CN	Mondovì	32.144
F352	Campania	CE	Mondragone	919
F360	Veneto	TV	Monfumo	417
F369	Piemonte	BI	Mongrando	2.948
F370	Calabria	CS	Mongrassano	246
F375	Lombardia	BS	Monno	4.007
F376	Puglia	BA	Monopoli	38.659
F377	Sicilia	PA	Monreale	35.679
F379	Marche	FM	Monsampietro Morico	1.396
F380	Marche	AP	Monsampolo del Tronto	4.144
F381	Marche	AN	Monsano	14.311
F382	Veneto	PD	Monselice	9.241
F384	Toscana	PT	Monsummano Terme	1.458
F393	Lombardia	SO	Montagna in Valtellina	49.219
F394	Veneto	PD	Montagnana	2.220
F397	Campania	AV	Montaguto	7.934
F400	Sicilia	ME	Montalbano Elicona	12.766
F405	Piemonte	CN	Montaldo di Mondovì	2.992
F410	Toscana	PT	Montale	2.846
F411	Piemonte	TO	Montalenghe	2.165
F419	Lazio	VT	Montalto di Castro	1.242.874
F416	Calabria	CS	Montalto Uffugo	5.330
F422	Piemonte	TO	Montanaro	2.162
F423	Lombardia	LO	Montanaso Lombardo	172.368
F433	Abruzzo	CH	Montazzoli	9.427

F477	Lazio	RM	Monte Compatri	519
F434	Lombardia	CR	Monte Cremasco	455
F486	Veneto	VI	Monte di Malo	160
F589	Marche	PU	Monte Porzio	9.906
F600	Marche	AN	Monte Roberto	1.459
F621	Marche	MC	Monte San Giusto	11.159
F622	Marche	MC	Monte San Martino	707
F626	Marche	FM	Monte San Pietrangeli	6.099
F628	Toscana	AR	Monte San Savino	1.450
F634	Marche	AN	Monte San Vito	862
F631	Puglia	FG	Monte Sant'Angelo	1.806
F653	Marche	FM	Monte Urano	5.490
F664	Marche	FM	Monte Vidon Combatte	1.616
F665	Marche	FM	Monte Vidon Corrado	667
F441	Abruzzo	PE	Montebello di Bertona	2.209
D746	Calabria	RC	Montebello Ionico	1.588
F442	Veneto	VI	Montebello Vicentino	628
F443	Veneto	TV	Montebelluna	557
F454	Marche	MC	Montecassiano	6.778
F457	Umbria	TR	Montecastrilli	791
F458	Toscana	PI	Montecatini Val di Cecina	4.886
F463	Emilia-Romagna	RE	Montecchio Emilia	2.152
F464	Veneto	VI	Montecchio Maggiore	3.930
F465	Veneto	VI	Montecchio Precalcino	1.242
F473	Emilia-Romagna	PR	Montechiarugolo	1.084
F474	Marche	PU	Monteciccardo	296
F478	Marche	PU	Montecopiolo	1.955
F481	Campania	SA	Montecorvino Rovella	1.915
F482	Marche	MC	Montecosaro	7.264
F483	Piemonte	VB	Montecrestese	2.071
F484	Emilia-Romagna	MO	Montecreto	3.799
F494	Campania	BN	Montefalcone di Val Fortore	27.682
F496	Marche	MC	Montefano	6.172
F497	Marche	PU	Montefelcino	1.955
F498	Abruzzo	CH	Monteferrante	9.328
F500	Abruzzo	TE	Montefino	1.887
F502	Emilia-Romagna	RN	Montefiore Conca	288
F501	Marche	AP	Montefiore dell'Aso	3.619
F503	Emilia-Romagna	MO	Montefiorino	739
F513	Umbria	TR	Montegabbione	2.541
F515	Veneto	VI	Montegaldella	2.043
F516	Marche	AP	Montegallo	111
F520	Marche	FM	Montegiorgio	14.554
F522	Marche	FM	Montegranaro	9.027
F529	Veneto	PD	Montegrotto Terme	147
F531	Puglia	TA	Monteiasi	166
F533	Marche	PU	Montelabbate	16.959
F538	Puglia	FG	Monteleone di Puglia	30.210
F547	Lombardia	BG	Montello	7.161

F548	Molise	CB	Montelongo	3.322
F549	Marche	FM	Montelparo	1.330
F552	Marche	MC	Montelupone	9.616
F555	Marche	PU	Montemaggiore al Metauro	2.714
F553	Sicilia	PA	Montemaggiore Belsito	8.442
F560	Marche	AN	Montemarciano	7.723
F563	Puglia	TA	Montemesola	4.695
F564	Lombardia	CO	Montemezzo	1.496
F565	Toscana	AR	Montemignaio	1.086
F572	Toscana	PO	Montemurlo	1.892
F573	Basilicata	PZ	Montemurro	14.645
F576	Molise	CB	Montenero di Bisaccia	41.073
F578	Abruzzo	CH	Montenerodomo	6.101
F582	Abruzzo	CH	Monteodorisio	17.637
F587	Puglia	TA	Monteparano	6.238
F592	Toscana	SI	Montepulciano	165
F597	Emilia-Romagna	BO	Monterenzio	9.376
F601	Molise	IS	Monteroduni	412
F605	Toscana	SI	Monteroni d'Arbia	116
F610	Sicilia	RG	Monterosso Almo	3.290
F612	Toscana	GR	Monterotondo Marittimo	9.054
F614	Marche	FM	Monterubbiano	802
F625	Campania	SA	Montesano sulla Marcellana	648
F637	Basilicata	MT	Montescaglioso	8.107
F646	Abruzzo	PE	Montesilvano	1.727
F654	Piemonte	CN	Monteu Roero	156
F656	Toscana	AR	Montevarchi	1.162
F662	Veneto	VI	Monteviale	514
F666	Piemonte	CN	Montezemolo	271
F668	Emilia-Romagna	FC	Montiano	1.169
F672	Lombardia	BS	Monticelli Brusati	708
F671	Emilia-Romagna	PC	Monticelli d'Ongina	33.763
F670	Lombardia	PV	Monticelli Pavese	1.737
F674	Lombardia	LC	Monticello Brianza	415
F675	Veneto	VI	Monticello Conte Otto	780
F471	Lombardia	BS	Montichiari	29.106
F676	Toscana	SI	Monticiano	457
F677	Toscana	GR	Montieri	7.345
F681	Lombardia	CR	Montodine	831
F686	Toscana	PI	Montopoli in Val d'Arno	5.352
F690	Abruzzo	TE	Montorio al Vomano	3.994
F689	Molise	CB	Montorio nei Frentani	7.491
F696	Veneto	VI	Montorso Vicentino	258
F697	Marche	FM	Montottone	1.925
F704	Lombardia	MB	Monza	2.328
F706	Emilia-Romagna	BO	Monzuno	392
F712	Lombardia	SO	Morbegno	2.698
F718	Emilia-Romagna	BO	Mordano	3.049
F722	Marche	FM	Moresco	619

F723	Piemonte	CN	Moretta	5.334
F725	Veneto	TV	Morgano	258
F730	Lazio	RM	Moricone	313
F731	Campania	SA	Morigerati	5.110
D033	Lombardia	MI	Morimondo	2.285
F732	Abruzzo	AQ	Morino	1.645
F735	Calabria	CS	Mormanno	131
F736	Lombardia	VA	Mornago	2.378
F743	Piemonte	CN	Morozzo	237
F745	Marche	AN	Morro d'Alba	623
F747	Abruzzo	TE	Morro d'Oro	13.272
F749	Marche	MC	Morrovalle	28.128
F754	Lombardia	PV	Mortara	14.432
F761	Lombardia	CR	Moscazzano	455
F764	Abruzzo	TE	Mosciano Sant'Angelo	15.492
F768	Veneto	VI	Mossano	483
F771	Lombardia	CR	Motta Baluffi	708
F777	Puglia	FG	Motta Montecorvino	15.049
F779	Calabria	RC	Motta San Giovanni	9.621
F776	Piemonte	BI	Mottalciata	2.768
F784	Puglia	TA	Mottola	29.649
F785	Abruzzo	CH	Mozzagrogna	6.415
F788	Lombardia	CO	Mozzate	1.213
F789	Veneto	VR	Mozzecane	7.024
F793	Marche	MC	Muccia	630
F797	Lombardia	MB	Muggiò	2.872
F801	Lombardia	LO	Mulazzano	369
F802	Toscana	MS	Mulazzo	3.589
F811	Piemonte	CN	Murello	566
F813	Liguria	SV	Murialdo	150
F814	Piemonte	AL	Murisengo	181
F816	Puglia	LE	Muro Leccese	6.797
F820	Lombardia	BS	Muscoline	643
F822	Sardegna	CI	Musei	152
F826	Veneto	VE	Musile di Piave	177
F830	Sicilia	CL	Mussomeli	8.256
F838	Veneto	VI	Nanto	619
F839	Campania	NA	Napoli	19.228
F842	Puglia	LE	Nardò	130.695
F844	Umbria	TR	Narni	131.485
F845	Sicilia	AG	Naro	21.030
F846	Piemonte	CN	Narzole	4.731
F851	Lombardia	BS	Nave	8.671
F857	Lazio	RM	Nazzano	880
F859	Piemonte	NO	Nebbiuno	135
F868	Lazio	VT	Nepi	37.615
F872	Veneto	TV	Nervesa della Battaglia	1.051
F880	Lazio	RM	Nettuno	3.754
F881	Puglia	LE	Neviano	13.276

F884	Lombardia	BS	Niardo	1.695
F885	Emilia-Romagna	PC	Nibbiano	304
F889	Piemonte	TO	Nichelino	819
F891	Lombardia	PV	Nicorvo	2.445
F892	Sicilia	EN	Nicosia	36.921
F895	Piemonte	CN	Niella Tanaro	2.928
F900	Sicilia	EN	Nissoria	3.599
F904	Veneto	VE	Noale	837
F908	Abruzzo	PE	Nocciano	3.733
F912	Campania	SA	Nocera Inferiore	1.856
F913	Campania	SA	Nocera Superiore	2.482
F910	Calabria	CZ	Nocera Terinese	2.261
F914	Emilia-Romagna	PR	Noceto	4.602
F915	Puglia	BA	Noci	15.243
F916	Puglia	LE	Nociglia	11.198
F921	Veneto	VR	Nogarole Rocca	3.775
F923	Puglia	BA	Noicattaro	14.201
F932	Piemonte	VB	Nonio	1.327
F934	Sardegna	OR	Norbello	1.136
F942	Abruzzo	TE	Notaresco	5.217
F943	Sicilia	SR	Noto	9.707
F952	Piemonte	NO	Novara	14.303
F956	Lombardia	SO	Novate Mezzola	21.215
F955	Lombardia	MI	Novate Milanese	12.588
F960	Emilia-Romagna	RE	Novellara	1.548
F961	Piemonte	CN	Novello	621
F963	Veneto	VE	Noventa di Piave	773
F964	Veneto	VI	Noventa Vicentina	3.457
F966	Emilia-Romagna	MO	Novi di Modena	2.913
F965	Piemonte	AL	Novi Ligure	40.255
F968	Lombardia	MI	Noviglio	2.398
F970	Puglia	LE	Novoli	38.873
F977	Sardegna	SS	Nulvi	28.083
F978	Marche	AN	Numana	244
F983	Sardegna	CA	Nuraminis	9.571
F988	Campania	AV	Nusco	1.950
F989	Lombardia	BS	Nuvolento	1.563
F990	Lombardia	BS	Nuvolera	3.265
F992	Piemonte	BI	Occhieppo Inferiore	107
F994	Veneto	RO	Occhiobello	3.368
F995	Piemonte	AL	Occimiano	176
G001	Lombardia	BS	Odolo	23.325
G003	Marche	AN	Offagna	2.175
G004	Lombardia	CR	Offanengo	583
G005	Marche	AP	Offida	19.478
G006	Lombardia	BS	Offlaga	979
G008	Lombardia	VA	Oggiona con Santo Stefano	440
G010	Piemonte	TO	Oglianico	352
G015	Sardegna	OT	Olbia	5.064

G019	Piemonte	NO	Oleggio	4.678
G021	Lombardia	PV	Olevano di Lomellina	37.166
G023	Campania	SA	Olevano sul Tusciano	312
G034	Calabria	CZ	Olivadi	8.848
G054	Lombardia	BG	Oltressenda Alta	702
G061	Lombardia	BS	Ome	263
G065	Lazio	VT	Onano	3.991
G078	Lombardia	MI	Opera	4.872
G080	Veneto	VR	Oppeano	3.985
G084	Sardegna	NU	Orani	106
G087	Piemonte	TO	Orbassano	19.446
G089	Marche	PU	Orciano di Pesaro	639
D522	Liguria	SV	Orco Feglino	706
M266	Puglia	FG	Ordona	115.830
G098	Puglia	BR	Oria	27.390
G102	Abruzzo	AQ	Oricola	713
G107	Lombardia	LO	Orio Litta	496
G111	Lazio	VT	Oriolo Romano	328
G113	Sardegna	OR	Oristano	7.123
G114	Piemonte	CN	Ormea	126
G117	Piemonte	VB	Ornavasso	363
G123	Veneto	TV	Orsago	154
G125	Puglia	FG	Orsara di Puglia	19.225
G128	Abruzzo	CH	Orsogna	2.673
G131	Puglia	FG	Orta Nova	96.743
G135	Lazio	VT	Orte	12.291
G136	Puglia	LE	Ortelle	441
G137	Marche	FM	Ortezzano	2.658
G139	Toscana	AR	Ortignano Raggiolo	1.095
G141	Abruzzo	CH	Ortona	40.620
G145	Abruzzo	AQ	Ortucchio	2.515
G148	Umbria	TR	Orvieto	1.986
G149	Lombardia	BS	Orzinuovi	640
G150	Lombardia	BS	Orzivecchi	356
G155	Liguria	SV	Osiglia	597
G157	Marche	AN	Osimo	36.273
G161	Lombardia	LC	Osnago	113
G167	Veneto	PD	Ospedaletto Euganeo	3.171
G166	Lombardia	LO	Ospedaletto Lodigiano	9.633
G170	Lombardia	BS	Ospitaletto	81.666
G181	Lombardia	MI	Ossona	2.008
G184	Emilia-Romagna	FE	Ostellato	2.920
G186	Lombardia	MN	Ostiglia	213.678
F401	Marche	AN	Ostra	7.568
F581	Marche	AN	Ostra Vetere	2.562
G187	Puglia	BR	Ostuni	698
G188	Puglia	LE	Otranto	167
G189	Umbria	TR	Otricoli	3.180
G191	Sardegna	NU	Ottana	42.789

G194	Lombardia	PV	Ottobiano	11.243
G197	Piemonte	AL	Ovada	131
G199	Piemonte	AL	Oviglio	10.162
G201	Sardegna	NU	Ovodda	38.768
G203	Sardegna	SS	Ozieri	3.434
G205	Emilia-Romagna	BO	Ozzano dell'Emilia	1.272
G207	Sardegna	VS	Pabillonis	6.834
G209	Sicilia	ME	Pace del Mela	13.417
G208	Sicilia	TP	Paceco	587
G211	Sicilia	SR	Pachino	2.463
G212	Umbria	PG	Paciano	744
G217	Lombardia	BS	Paderno Franciacorta	2.197
G224	Veneto	PD	Padova	83.153
G227	Campania	BN	Paduli	144
G228	Piemonte	CN	Paesana	2.187
G229	Veneto	TV	Paese	3.790
G233	Lombardia	BG	Pagazzano	1.242
G237	Abruzzo	CH	Paglieta	15.872
G249	Lombardia	BG	Paladina	981
G251	Puglia	TA	Palagianello	26.328
G255	Emilia-Romagna	PR	Palanzano	6.836
G257	Molise	CB	Palata	1.472
G259	Lombardia	BG	Palazzago	379
G260	Lombardia	CR	Palazzo Pignano	8.218
G264	Lombardia	BS	Palazzolo sull'Oglio	10.328
G270	Toscana	FI	Palazzuolo sul Senio	330
G272	Calabria	CZ	Palermiti	13.515
G273	Sicilia	PA	Palermo	4.062
G276	Lazio	FR	Paliano	16.784
G278	Calabria	KR	Pallagorio	152
G280	Piemonte	VB	Pallanzeno	2.292
G283	Campania	NA	Palma Campania	370
G282	Sicilia	AG	Palma di Montechiaro	974
G291	Puglia	BA	Palo del Colle	33.758
G295	Lombardia	BG	Palosco	762
G308	Umbria	PG	Panicale	1.143
G312	Puglia	FG	Panni	15.147
G315	Sicilia	TP	Pantelleria	2.912
G323	Veneto	RO	Papozze	2.144
G325	Puglia	LE	Parabita	32.834
G327	Lombardia	BS	Paratico	1.045
G331	Calabria	CS	Parenti	4.786
G337	Emilia-Romagna	PR	Parma	121.159
G342	Lombardia	PV	Parona	113.915
G346	Lombardia	BG	Parre	807
G347	Sicilia	TP	Partanna	7.957
G361	Lombardia	BS	Passirano	30.877
G371	Sicilia	CT	Paternò	6.044
G385	Lombardia	MI	Paullo	932

G388	Lombardia	PV	Pavia	11.115
G391	Lombardia	BS	Pavone del Mella	3.902
G393	Emilia-Romagna	MO	Pavullo nel Frignano	109
G395	Toscana	PI	Peccioli	1.198
G403	Marche	FM	Pedaso	1.646
G404	Veneto	BL	Pedavena	2.134
G408	Veneto	TV	Pederobba	7.854
G410	Lombardia	SO	Pedesina	5.166
G416	Marche	PU	Peglio	8.265
G417	Lombardia	MN	Pegognaga	11.514
G424	Emilia-Romagna	PR	Pellegrino Parmense	960
G426	Campania	SA	Pellezzano	3.701
G437	Abruzzo	TE	Penna Sant'Andrea	153
G433	Emilia-Romagna	RN	Pennabilli	7.142
G438	Abruzzo	PE	Penne	3.284
G442	Veneto	BL	Perarolo di Cadore	243
G449	Abruzzo	AQ	Pereto	3.208
G450	Sardegna	SS	Perfugas	105
G453	Marche	PU	Pergola	5.947
G461	Veneto	PD	Pernumia	744
C013	Lombardia	MI	Pero	3.182
G465	Piemonte	TO	Perrero	366
G469	Lombardia	CR	Persico Dosimo	586
G476	Campania	SA	Pertosa	2.149
G477	Piemonte	TO	Pertusio	1.683
G478	Umbria	PG	Perugia	58.217
G479	Marche	PU	Pesaro	29.315
G480	Toscana	LU	Pescaglia	156
G482	Abruzzo	PE	Pescara	8.271
G483	Lombardia	CR	Pescarolo ed Uniti	1.392
G488	Lombardia	MI	Peschiera Borromeo	9.561
G491	Toscana	PT	Pescia	405
G496	Basilicata	PZ	Pescopagano	4.325
G497	Molise	IS	Pescopennataro	1.093
G504	Lombardia	CR	Pessina Cremonese	1.850
G511	Sicilia	PA	Petralia Sottana	10.657
G513	Lazio	RI	Petrella Salto	19.951
G515	Marche	MC	Petriolo	10.693
G516	Marche	FM	Petritoli	233
G517	Calabria	CZ	Petrizzi	182
M281	Sicilia	TP	Petrosino	337
G523	Molise	IS	Pettoranello del Molise	149
G524	Abruzzo	AQ	Pettorano sul Gizio	1.226
G525	Veneto	RO	Pettorazza Grimani	379
G526	Piemonte	CN	Peveragno	2.523
G535	Emilia-Romagna	PC	Piacenza	268.659
G534	Veneto	PD	Piacenza d'Adige	167
G536	Lombardia	CR	Piadena	240
G537	Marche	PU	Piagge	189

G546	Lombardia	BS	Pian Camuno	992
G543	Sicilia	PA	Piana degli Albanesi	33.902
G547	Toscana	SI	Piancastagnaio	31.842
G555	Abruzzo	PE	Pianella	10.582
G557	Emilia-Romagna	PC	Pianello Val Tidone	2.675
G561	Piemonte	CN	Pianfei	23.306
G570	Emilia-Romagna	BO	Pianoro	408
G571	Lazio	VT	Piansano	23.863
G572	Lombardia	SO	Piantedo	236
G576	Lombardia	SO	Piateda	241.021
G580	Sicilia	EN	Piazza Armerina	11.662
G579	Lombardia	BG	Piazza Brembana	212
G590	Basilicata	PZ	Picerno	5.972
G591	Lazio	FR	Picinisco	1.110
G596	Campania	CE	Piedimonte Matese	13.546
G601	Umbria	PG	Piegaro	92.496
G603	Lombardia	CR	Pieranica	455
G609	Molise	CB	Pietracatella	4.977
G616	Basilicata	PZ	Pietragalla	19.195
G604	Puglia	FG	Pietramontecorvino	67.165
G625	Piemonte	CN	Pietraporzio	3.467
G628	Toscana	LU	Pietrasanta	1.170
G633	Lombardia	MN	Pieve di Coriano	1.890
G096	Lombardia	LO	Pieve Fissiraga	1.481
G648	Toscana	LU	Pieve Fosciana	5.253
G651	Lombardia	CR	Pieve San Giacomo	1.578
G653	Toscana	AR	Pieve Santo Stefano	329
G657	Marche	MC	Pieve Torina	505
G649	Emilia-Romagna	MO	Pievepelago	5.556
G662	Lazio	FR	Pignataro Interamna	8.957
G661	Campania	CE	Pignataro Maggiore	1.740
G672	Piemonte	TO	Pinasca	158
G673	Veneto	RO	Pincara	2.987
G674	Piemonte	TO	Pinerolo	207
F831	Abruzzo	TE	Pineto	3.626
G684	Piemonte	TO	Piobesi Torinese	412
G686	Lombardia	MI	Pioltello	1.790
G687	Toscana	LI	Piombino	8.578
G688	Veneto	PD	Piombino Dese	849
G690	Marche	MC	Pioraco	1.196
G693	Veneto	PD	Piove di Sacco	4.689
G694	Veneto	VI	Piovene Rocchette	403
G697	Piemonte	CN	Piozzo	5.123
G702	Toscana	PI	Pisa	4.296
G705	Piemonte	TO	Piscina	639
G710	Lombardia	BS	Pisogne	14.015
G712	Basilicata	MT	Pisticci	51.122
G713	Toscana	PT	Pistoia	822
G715	Toscana	PT	Piteglio	6.450

G721	Lombardia	CR	Pizzighettone	1.154
G722	Calabria	VV	Pizzo	4.575
G727	Molise	IS	Pizzone	3.948
G742	Piemonte	CN	Pocapaglia	201
G747	Emilia-Romagna	PC	Podenzano	2.916
G749	Lazio	FR	Pofi	17.580
G751	Puglia	LE	Poggiardo	6.304
G752	Toscana	SI	Poggibonsi	6.467
G754	Toscana	PO	Poggio a Caiano	1.718
G761	Puglia	FG	Poggio Imperiale	6.323
G753	Lombardia	MN	Poggio Rusco	1.886
G771	Marche	AN	Poggio San Marcello	2.093
D566	Marche	MC	Poggio San Vicino	2.756
M324	Emilia-Romagna	RN	Poggio Torriana	323
G767	Sicilia	TP	Poggioreale	177
G769	Puglia	BA	Poggiorsini	41.524
G431	Lombardia	SO	Poggiridenti	670
G779	Lombardia	BS	Polaveno	1.424
G782	Veneto	RO	Polesella	4.299
M367	Emilia-Romagna	PR	Polesine Zibello	23.793
G786	Basilicata	MT	Policoro	12.699
G787	Puglia	BA	Polignano a Mare	3.195
G789	Emilia-Romagna	MO	Polinago	363
G791	Calabria	RC	Polistena	1.432
G792	Sicilia	PA	Polizzi Generosa	281
G795	Campania	NA	Pollena Trocchia	198
F567	Marche	MC	Pollenza	26.256
G799	Abruzzo	CH	Pollutri	3.691
G800	Piemonte	CN	Polonghera	146
G801	Lombardia	BS	Polpenazze del Garda	5.767
G804	Toscana	PI	Pomarance	22.175
G806	Basilicata	MT	Pomarico	23.592
G809	Piemonte	NO	Pombia	887
G811	Lazio	RM	Pomezia	56.251
G812	Campania	NA	Pomigliano d'Arco	38.821
G815	Lombardia	BS	Pompiano	452
G816	Lombardia	MN	Pomponesco	2.139
G818	Lombardia	BS	Poncarale	751
G823	Veneto	PD	Ponso	110
G826	Piemonte	TO	Pont-Canavese	8.908
G842	Emilia-Romagna	PC	Ponte dell'Olio	536
G844	Lombardia	BS	Ponte di Legno	11.232
G846	Veneto	TV	Ponte di Piave	347
G829	Lombardia	SO	Ponte in Valtellina	7.071
B662	Veneto	BL	Ponte nelle Alpi	796
F941	Lombardia	BG	Ponte Nossa	12.866
G856	Lombardia	BG	Ponte San Pietro	695
G836	Veneto	RO	Pontecchio Polesine	1.554
G839	Piemonte	AL	Pontecurone	3.803

G843	Toscana	PI	Pontedera	18.110
G852	Emilia-Romagna	PC	Pontenure	2.464
G859	Lombardia	BS	Pontevico	22.785
G862	Lombardia	MN	Ponti sul Mincio	72.124
G864	Lombardia	BG	Pontida	216
G865	Lazio	LT	Pontinia	9.183
G866	Liguria	SV	Pontinvrea	1.766
G869	Lombardia	BS	Pontoglio	2.698
G870	Toscana	MS	Pontremoli	21.436
G874	Lazio	RM	Ponzano Romano	367
G878	Abruzzo	PE	Popoli	2.748
G879	Toscana	AR	Poppi	929
G900	Piemonte	TO	Porte	244
M263	Puglia	LE	Porto Cesareo	266
F299	Sicilia	AG	Porto Empedocle	7.939
G919	Marche	MC	Porto Recanati	7.619
G921	Marche	FM	Porto Sant'Elpidio	3.132
G924	Sardegna	SS	Porto Torres	238.930
G926	Veneto	RO	Porto Viro	8.039
G910	Molise	CB	Portocannone	3.144
G914	Veneto	VE	Portogruaro	9.658
G916	Emilia-Romagna	FE	Portomaggiore	1.462
G922	Sardegna	CI	Portoscuso	449.830
G925	Liguria	SP	Portovenere	66.423
G927	Piemonte	BI	Portula	2.716
G933	Veneto	TV	Possagno	3.524
G934	Lazio	RI	Posta	1.690
G939	Campania	SA	Postiglione	12.894
G942	Basilicata	PZ	Potenza	15.315
F632	Marche	MC	Potenza Picena	9.986
G943	Veneto	VI	Pove del Grappa	707
B914	Lombardia	CR	Pozzaglio ed Uniti	390
G953	Sicilia	RG	Pozzallo	345
G954	Molise	IS	Pozzilli	33.223
G955	Lombardia	MI	Pozzo d'Adda	3.678
G957	Veneto	VI	Pozzoleone	1.450
G961	Piemonte	AL	Pozzolo Formigaro	12.306
G963	Veneto	PD	Pozzonovo	850
G964	Campania	NA	Pozzuoli	1.251
G965	Lombardia	MI	Pozzuolo Martesana	5.258
G973	Piemonte	TO	Pragelato	780
G993	Lombardia	SO	Prata Camportaccio	14.842
G999	Toscana	PO	Prato	23.865
H001	Piemonte	NO	Prato Sesia	271
H007	Abruzzo	AQ	Pratola Peligna	695
H015	Umbria	PG	Preci	4.363
H017	Emilia-Romagna	FC	Predappio	1.968
H021	Piemonte	AL	Predosa	4.432
H022	Veneto	TV	Preganziol	475

H026	Lombardia	MI	Pregnana Milanese	4.213
H028	Lombardia	LC	Premana	846
H043	Lombardia	BS	Preseglie	1.370
H045	Campania	CE	Presenzano	212.724
H047	Puglia	LE	Presicce	2.606
H055	Lombardia	BS	Prevalle	4.070
H056	Abruzzo	AQ	Prezza	2.218
H061	Emilia-Romagna	MO	Prignano sulla Secchia	638
H069	Piemonte	CN	Priola	1.282
M279	Sicilia	SR	Priolo Gargallo	929.711
H070	Sicilia	PA	Prizzi	35.338
H078	Lombardia	BS	Provaglio d'Iseo	737
H086	Lombardia	BS	Puegnago sul Garda	2.078
H090	Puglia	TA	Pulsano	227
H091	Lombardia	BG	Pumenengo	261
H096	Puglia	BA	Putignano	19.824
H102	Piemonte	AT	Quaranti	1.299
H104	Piemonte	AL	Quargnento	8.121
H107	Piemonte	VB	Quarna Sotto	900
H109	Toscana	PT	Quarrata	649
H114	Campania	NA	Quarto	185
H117	Veneto	VE	Quarto d'Altino	607
H118	Sardegna	CA	Quartu Sant'Elena	284
H121	Piemonte	AL	Quattordio	4.468
H122	Emilia-Romagna	RE	Quattro Castella	233
H126	Liguria	SV	Quiliano	40.697
H127	Piemonte	TO	Quincinetto	9.120
H130	Lombardia	CR	Quintano	227
H143	Lombardia	MN	Quistello	2.738
H147	Puglia	LE	Racale	15.640
H150	Piemonte	CN	Racconigi	4.868
H151	Sicilia	ME	Raccuja	4.657
H154	Sicilia	CT	Raddusa	16.423
H157	Toscana	SI	Radicondoli	60.275
H163	Sicilia	RG	Ragusa	23.106
H168	Sicilia	CT	Ramacca	50.405
H185	Toscana	SI	Rapolano Terme	5.986
H186	Basilicata	PZ	Rapolla	1.433
H187	Basilicata	PZ	Rapone	142
H192	Lombardia	SO	Rasura	707
H195	Emilia-Romagna	MO	Ravarino	283
H199	Emilia-Romagna	RA	Ravenna	624.366
H205	Sicilia	AG	Realmonte	678
H211	Marche	MC	Recanati	25.877
H218	Lombardia	MN	Redondesco	7.142
H220	Veneto	TV	Refrontolo	162
H221	Sicilia	EN	Regalbuto	27.917
H222	Toscana	FI	Reggello	1.783
H224	Calabria	RC	Reggio di Calabria	968

H223	Emilia-Romagna	RE	Reggio nell'Emilia	22.969
H225	Emilia-Romagna	RE	Reggiolo	356
H230	Lombardia	BS	Remedello	6.246
H235	Calabria	CS	Rende	53.249
H247	Piemonte	CN	Revello	3.981
H256	Lombardia	BS	Rezzato	47.309
H264	Lombardia	MI	Rho	3.290
H268	Campania	CE	Riardo	7.131
H269	Sicilia	AG	Ribera	4.481
H273	Molise	CB	Riccia	3.310
H274	Emilia-Romagna	RN	Riccione	222
H277	Campania	SA	Ricigliano	57.468
H280	Veneto	TV	Riese Pio X	867
H281	Sicilia	CL	Riesi	1.813
H282	Lazio	RI	Rieti	8.138
H285	Piemonte	CN	Rifreddo	1.289
H287	Puglia	FG	Rignano Garganico	47.262
H293	Piemonte	VC	Rimella	215
H294	Emilia-Romagna	RN	Rimini	875
H302	Emilia-Romagna	RA	Riolo Terme	1.886
H311	Molise	CB	Ripabottoni	15.555
H312	Basilicata	PZ	Ripacandida	40.493
H313	Molise	CB	Ripalimosani	2.999
H314	Lombardia	CR	Ripalta Arpina	171
H315	Lombardia	CR	Ripalta Cremasca	136
H316	Lombardia	CR	Ripalta Guerina	23.965
H319	Toscana	PI	Riparbella	18.886
H321	Marche	AP	Ripatransone	4.302
H324	Lazio	FR	Ripi	3.338
H337	Piemonte	TO	Riva presso Chieri	11.895
H335	Piemonte	TO	Rivalta di Torino	22.587
H341	Lombardia	CR	Rivarolo del Re ed Uniti	1.744
H342	Lombardia	MN	Rivarolo Mantovano	2.493
H350	Emilia-Romagna	PC	Rivergaro	433
H355	Piemonte	TO	Rivoli	13.662
H356	Veneto	VR	Rivoli Veronese	2.366
H357	Lombardia	CR	Rivolta d'Adda	3.580
H359	Calabria	RC	Rizziconi	82.110
G223	Lombardia	LC	Robbiate	1.401
H371	Lombardia	MI	Robecchetto con Induno	19.407
H377	Piemonte	CN	Robilante	9.618
H398	Campania	CE	Rocca d'Evandro	1.507
H438	Campania	AV	Rocca San Felice	896
H439	Abruzzo	CH	Rocca San Giovanni	207
H382	Campania	AV	Roccabascerana	1.829
H385	Piemonte	CN	Roccabruna	1.973
H407	Piemonte	CN	Roccaforte Mondovì	2.112
H409	Puglia	TA	Roccaforzata	1.314
H417	Toscana	GR	Roccalbegna	313

H420	Molise	IS	Roccamandolfi	7.332
H422	Sicilia	PA	Roccamena	6.371
H428	Sicilia	PA	Roccapalumba	152
H431	Campania	SA	Roccapiemonte	191
H442	Abruzzo	CH	Roccascalegna	2.902
H443	Lazio	FR	Roccasecca	6.789
H445	Molise	IS	Roccasicura	306
H447	Piemonte	CN	Roccasparvera	1.985
H448	Abruzzo	CH	Roccaspinalveti	3.563
H449	Toscana	GR	Roccastrada	1.475
H453	Piemonte	CN	Roccavione	5.191
H455	Sicilia	ME	Roccella Valdemone	17.370
H458	Molise	IS	Rocchetta a Volturno	4.694
H459	Campania	CE	Rocchetta e Croce	4.036
H467	Puglia	FG	Rocchetta Sant'Antonio	56.060
H468	Piemonte	AT	Rocchetta Tanaro	528
H472	Piemonte	CN	Roddi	1.886
H477	Lombardia	BS	Rodengo Saiano	789
H484	Lombardia	BS	Roè Volciano	538
H495	Abruzzo	CH	Roio del Sangro	2.392
H498	Piemonte	TO	Roletto	539
H501	Lazio	RM	Roma	409.597
H502	Piemonte	NO	Romagnano Sesia	1.426
H508	Lombardia	CR	Romanengo	267
H512	Veneto	VI	Romano d'Ezzelino	1.342
H509	Lombardia	BG	Romano di Lombardia	1.661
H523	Veneto	TV	Roncade	516
H525	Lombardia	BS	Roncadelle	5.321
H540	Veneto	VR	Ronco all'Adige	4.518
H541	Lombardia	MN	Roncoferraro	3.782
H547	Piemonte	TO	Rondissone	2.722
H556	Veneto	VI	Rosà	4.267
H562	Abruzzo	PE	Rosciano	13.345
H566	Abruzzo	CH	Rosello	2.362
F585	Abruzzo	TE	Roseto degli Abruzzi	32.041
H568	Puglia	FG	Roseto Valfortore	59.402
H570	Toscana	LI	Rosignano Marittimo	10.400
H574	Sicilia	SR	Rosolini	4.215
H575	Marche	AN	Rosora	1.522
H579	Calabria	CS	Rossano	389.287
H580	Veneto	VI	Rossano Veneto	1.779
H583	Piemonte	TO	Rosta	1.812
H588	Marche	AP	Rotella	2.314
H589	Molise	CB	Rotello	15.989
H591	Basilicata	MT	Rotondella	10.075
H593	Emilia-Romagna	PC	Rottofreno	6.482
H555	Piemonte	TO	Roure	817
H598	Lombardia	BS	Rovato	5.167
H604	Lombardia	MN	Roverbella	527

H610	Veneto	VR	Roveredo di Guà	1.009
H620	Veneto	RO	Rovigo	9.535
H628	Emilia-Romagna	RE	Rubiera	15.415
H630	Lombardia	BS	Rudiano	493
H632	Puglia	LE	Ruffano	24.718
H641	Basilicata	PZ	Ruoti	484
H643	Puglia	BA	Rutigliano	22.510
H645	Puglia	BA	Ruvo di Puglia	26.924
H647	Lazio	LT	Sabaudia	32.809
H652	Lombardia	MN	Sabbioneta	533
H655	Veneto	PD	Saccolongo	675
H662	Piemonte	BI	Sagliano Micca	1.520
H682	Emilia-Romagna	PR	Sala Baganza	4.758
H678	Emilia-Romagna	BO	Sala Bolognese	4.193
H687	Basilicata	MT	Salandra	3.902
H688	Sicilia	TP	Salaparuta	4.019
H689	Veneto	RO	Salara	19.129
H694	Piemonte	AL	Sale	2.200
H700	Sicilia	TP	Salemi	43.763
H701	Lombardia	LO	Salerano sul Lambro	139
H703	Campania	SA	Salerno	18.643
H708	Puglia	LE	Salice Salentino	51.301
H713	Lazio	RI	Salisano	10.238
H716	Piemonte	CN	Salmour	3.287
H720	Emilia-Romagna	PR	Salsomaggiore Terme	101
H725	Piemonte	VC	Saluggia	921
H726	Piemonte	BI	Salussola	201
H727	Piemonte	CN	Saluzzo	12.183
H729	Puglia	LE	Salve	133
H735	Veneto	VE	Salzano	405
H738	Sardegna	VS	Samassi	13.678
H739	Sardegna	CA	Samatzai	618
H743	Sicilia	AG	Sambuca di Sicilia	20.010
H749	Puglia	BA	Sammichele di Bari	11.167
H755	Piemonte	CN	Sampeyre	2.464
H765	Calabria	CS	San Basile	1.683
H766	Sardegna	CA	San Basilio	6.167
H768	Veneto	RO	San Bellino	43.609
H772	Abruzzo	AQ	San Benedetto dei Marsi	26.151
H769	Marche	AP	San Benedetto del Tronto	12.485
H771	Lombardia	MN	San Benedetto Po	2.363
H781	Veneto	TV	San Biagio di Callalta	656
H783	Veneto	VR	San Bonifacio	3.128
M264	Puglia	LE	San Cassiano	6.273
H792	Sicilia	CL	San Cataldo	5.887
H793	Puglia	LE	San Cesario di Lecce	5.189
H794	Emilia-Romagna	MO	San Cesario sul Panaro	729
H803	Lombardia	MI	San Colombano al Lambro	4.021
H809	Marche	PU	San Costanzo	1.888

H811	Piemonte	AT	San Damiano d'Asti	1.010
H812	Piemonte	CN	San Damiano Macra	8.649
H815	Lombardia	CR	San Daniele Po	959
H822	Puglia	BR	San Donaci	29.273
H826	Puglia	LE	San Donato di Lecce	21.746
H827	Lombardia	MI	San Donato Milanese	9.552
M277	Calabria	RC	San Ferdinando	1.596
H839	Puglia	BT	San Ferdinando di Puglia	3.155
H840	Lombardia	CO	San Fermo della Battaglia	971
H842	Sicilia	ME	San Filippo del Mela	169.929
H843	Veneto	TV	San Fior	274
H844	Lombardia	LO	San Fiorano	5.662
H846	Calabria	CZ	San Floro	57.567
H856	Sardegna	VS	San Gavino Monreale	2.692
H859	Lombardia	PV	San Genesio ed Uniti	238
H870	Lombardia	MN	San Giacomo delle Segnate	1.330
H868	Lombardia	SO	San Giacomo Filippo	1.791
B952	Piemonte	VC	San Giacomo Vercellese	702
H876	Marche	MC	San Ginesio	8.381
H890	Piemonte	TO	San Giorgio Canavese	5.583
H885	Lombardia	PV	San Giorgio di Lomellina	547
H883	Lombardia	MN	San Giorgio di Mantova	712
H886	Marche	PU	San Giorgio di Pesaro	3.075
H896	Emilia-Romagna	BO	San Giorgio di Piano	1.808
H897	Veneto	PD	San Giorgio in Bosco	1.438
H882	Puglia	TA	San Giorgio Ionico	21.731
H898	Campania	BN	San Giorgio La Molara	56.584
H887	Emilia-Romagna	PC	San Giorgio Piacentino	617
H907	Campania	SA	San Giovanni a Piro	1.757
H910	Lombardia	BG	San Giovanni Bianco	14.268
H912	Lombardia	MN	San Giovanni del Dosso	3.525
H919	Calabria	CS	San Giovanni in Fiore	19.605
H920	Molise	CB	San Giovanni in Galdo	8.592
H921	Emilia-Romagna	RN	San Giovanni in Marignano	1.648
G467	Emilia-Romagna	BO	San Giovanni in Persiceto	2.774
H923	Abruzzo	CH	San Giovanni Lipioni	7.541
H924	Veneto	VR	San Giovanni Lupatoto	10.644
H926	Puglia	FG	San Giovanni Rotondo	34.440
G287	Sardegna	CI	San Giovanni Suergiu	3.304
D690	Abruzzo	CH	San Giovanni Teatino	5.561
H901	Toscana	AR	San Giovanni Valdarno	10.754
H930	Lombardia	MI	San Giuliano Milanese	3.254
H935	Umbria	PG	San Giustino	8.835
H943	Campania	SA	San Gregorio Magno	42.087
H939	Campania	CE	San Gregorio Matese	693
H945	Emilia-Romagna	BO	San Lazzaro di Savena	3.534
H949	Emilia-Romagna	RN	San Leo	1.150
H958	Marche	PU	San Lorenzo in Campo	28.527
H969	Lazio	VT	San Lorenzo Nuovo	12.105

H975	Campania	AV	San Mango sul Calore	1.232
H979	Marche	AN	San Marcello	6.944
H981	Calabria	CS	San Marco Argentano	18.340
H984	Campania	BN	San Marco dei Cavoti	30.331
H985	Puglia	FG	San Marco in Lamis	52.654
I003	Veneto	VR	San Martino Buon Albergo	11.474
I005	Lombardia	MN	San Martino dall'Argine	4.421
H996	Veneto	RO	San Martino di Venezze	3.309
H990	Molise	CB	San Martino in Pensilis	46.118
I011	Emilia-Romagna	RE	San Martino in Rio	1.217
I014	Lombardia	PV	San Martino Siccomario	416
I016	Campania	AV	San Martino Valle Caudina	881
I018	Puglia	TA	San Marzano di San Giuseppe	9.301
I025	Piemonte	NO	San Maurizio d'Opaglio	269
I029	Basilicata	MT	San Mauro Forte	6.313
I030	Piemonte	TO	San Mauro Torinese	13.264
I035	Sicilia	CT	San Michele di Ganzaria	203
I037	Piemonte	CN	San Michele Mondovì	730
I045	Puglia	BR	San Michele Salentino	1.744
I046	Toscana	PI	San Miniato	6.076
I054	Puglia	FG	San Nicandro Garganico	18.568
I056	Campania	CE	San Nicola la Strada	2.579
I066	Puglia	BR	San Pancrazio Salentino	1.476
B310	Lombardia	BG	San Paolo d'Argon	4.084
I072	Puglia	FG	San Paolo di Civitate	7.884
I079	Lombardia	BG	San Pellegrino Terme	2.216
I084	Sicilia	ME	San Pier Niceto	1.717
I093	Calabria	CZ	San Pietro a Maida	14.604
I096	Molise	IS	San Pietro Avellana	2.382
I105	Veneto	VR	San Pietro di Morubio	1.129
I110	Emilia-Romagna	BO	San Pietro in Casale	5.780
I107	Veneto	PD	San Pietro in Gu	3.738
I116	Piemonte	NO	San Pietro Mosezzo	867
I117	Veneto	VI	San Pietro Mussolino	325
I119	Puglia	BR	San Pietro Vernotico	107.365
I123	Emilia-Romagna	RE	San Polo d'Enza	740
I122	Molise	CB	San Polo Matese	653
I133	Emilia-Romagna	MO	San Prospero	1.407
I140	Lombardia	LO	San Rocco al Porto	3.501
I145	Campania	BN	San Salvatore Telesino	252
I148	Abruzzo	CH	San Salvo	109.625
I152	Piemonte	TO	San Sebastiano da Po	352
I153	Emilia-Romagna	PR	San Secondo Parmense	1.495
I156	Marche	MC	San Severino Marche	18.988
I158	Puglia	FG	San Severo	90.975
I164	Calabria	CZ	San Sostene	41.795
I373	Veneto	VE	San Stino di Livenza	1.799
I261	Campania	CE	San Tammaro	380
I381	Umbria	TR	San Venanzo	946

I388	Calabria	CS	San Vincenzo La Costa	103
I394	Abruzzo	CH	San Vito Chietino	1.732
I396	Puglia	BR	San Vito dei Normanni	8.133
I401	Veneto	VI	San Vito di Leguzzano	518
I408	Lazio	FR	San Vittore del Lazio	25.456
I412	Lombardia	BS	San Zeno Naviglio	18.199
I415	Lombardia	MI	San Zenone al Lambro	602
I416	Lombardia	PV	San Zenone al Po	157
I417	Veneto	TV	San Zenone degli Ezzelini	418
H757	Puglia	LE	Sanarica	4.892
H829	Veneto	VI	Sandrigo	235
H852	Piemonte	CN	Sanfront	1.404
H944	Veneto	VR	Sanguinetto	145
H974	Sardegna	VS	Sanluri	1.254
I048	Lombardia	PV	Sannazzaro de' Burgondi	1.454
I053	Puglia	BA	Sannicandro di Bari	3.627
I138	Liguria	IM	Sanremo	962
I155	Toscana	AR	Sansepolcro	3.789
I172	Puglia	LE	Santa Cesarea Terme	1.717
I175	Lombardia	PV	Santa Cristina e Bissone	2.002
I178	Sicilia	RG	Santa Croce Camerina	5.072
I187	Toscana	GR	Santa Fiora	165
I205	Sardegna	OR	Santa Giusta	2.152
I217	Toscana	PI	Santa Luce	23.994
I221	Veneto	TV	Santa Lucia di Piave	235
I224	Sicilia	AG	Santa Margherita di Belice	12.826
I232	Toscana	PI	Santa Maria a Monte	926
I242	Veneto	VE	Santa Maria di Sala	3.474
I244	Abruzzo	CH	Santa Maria Imbaro	833
I249	Piemonte	VB	Santa Maria Maggiore	134
I251	Marche	AN	Santa Maria Nuova	1.472
I291	Sicilia	TP	Santa Ninfa	8.818
I310	Emilia-Romagna	FC	Santa Sofia	2.094
I316	Piemonte	CN	Santa Vittoria d'Alba	915
I191	Emilia-Romagna	BO	Sant'Agata Bolognese	3.501
I193	Puglia	FG	Sant'Agata di Puglia	217.292
I201	Emilia-Romagna	RN	Sant'Agata Feltria	2.058
I196	Emilia-Romagna	RA	Sant'Agata sul Santerno	3.464
I210	Piemonte	CN	Sant'Albano Stura	8.502
I213	Lombardia	PV	Sant'Alessio con Vialone	246
I281	Campania	AV	Sant'Angelo dei Lombardi	34.576
I283	Sicilia	ME	Sant'Angelo di Brolo	447
I275	Veneto	PD	Sant'Angelo di Piove di Sacco	627
I286	Marche	MC	Sant'Angelo in Pontano	5.263
I287	Marche	PU	Sant'Angelo in Vado	981
I274	Lombardia	LO	Sant'Angelo Lodigiano	1.279
I290	Sicilia	AG	Sant'Angelo Muxaro	2.524
I284	Lazio	RM	Sant'Angelo Romano	136
M209	Sardegna	CI	Sant'Anna Arresi	624

I304	Emilia-Romagna	RN	Santarcangelo di Romagna	3.086
I326	Abruzzo	AQ	Sante Marie	1.889
I318	Abruzzo	TE	Sant'Egidio alla Vibrata	12.047
I320	Molise	CB	Sant'Elia a Pianisi	377
I321	Lazio	FR	Sant'Elia Fiumerapido	9.938
I324	Marche	FM	Sant'Elpidio a Mare	6.799
I327	Piemonte	TO	Santena	388
I330	Puglia	BA	Santeramo in Colle	37.712
I335	Abruzzo	CH	Sant'Eusanio del Sangro	3.642
I339	Lazio	LT	Santi Cosma e Damiano	4.274
I342	Emilia-Romagna	RE	Sant'Ilario d'Enza	2.658
I344	Marche	PU	Sant'Ippolito	1.810
I367	Piemonte	CN	Santo Stefano Belbo	1.469
I346	Liguria	GE	Sant'Olcese	203
I260	Campania	SA	Santomenna	17.678
I348	Abruzzo	TE	Sant'Omero	14.197
I353	Veneto	VI	Santorso	474
I375	Veneto	PD	Sant'Urbano	268
I418	Veneto	PD	Saonara	4.006
I423	Calabria	CS	Saracena	758
I424	Lazio	RM	Saracinesco	7.178
I430	Veneto	VI	Sarego	4.214
I433	Lombardia	BS	Sarezzo	297
I434	Emilia-Romagna	PC	Sarmato	9.714
I443	Sardegna	CA	Sarroch	34.313
I444	Emilia-Romagna	FC	Sarsina	17.979
I445	Toscana	SI	Sarteano	713
I452	Sardegna	SS	Sassari	17.510
I453	Liguria	SV	Sassello	113
G972	Emilia-Romagna	BO	Sasso Marconi	5.059
I459	Marche	PU	Sassocorvaro	5.390
I461	Marche	AN	Sassoferrato	11.651
I462	Emilia-Romagna	MO	Sassuolo	1.868
G614	Basilicata	PZ	Satriano di Lucania	10.751
I467	Puglia	TA	Sava	4.923
I469	Campania	NA	Saviano	173
I470	Piemonte	CN	Savigliano	20.090
I471	Campania	AV	Savignano Irpino	54.778
I473	Emilia-Romagna	MO	Savignano sul Panaro	3.491
I476	Lombardia	BS	Saviore dell'Adamello	26.996
I480	Liguria	SV	Savona	3.384
I482	Abruzzo	PE	Scafa	4.943
I483	Campania	SA	Scafati	111
I493	Campania	AV	Scampitella	11.697
I494	Calabria	KR	Scandale	90.526
I504	Toscana	GR	Scansano	11.603
M256	Basilicata	MT	Scanzano Jonico	2.977
I506	Lombardia	BG	Scanzorosciate	7.874
I510	Toscana	GR	Scarlino	13.289

I512	Piemonte	CN	Scarnafigi	7.599
M326	Toscana	FI	Scarperia e San Piero	1.516
I522	Umbria	PG	Scheggia e Pascelupo	2.225
I526	Abruzzo	CH	Schiavi di Abruzzo	3.921
I531	Veneto	VI	Schio	2.435
I532	Lombardia	MN	Schivenoglia	695
I533	Sicilia	AG	Sciacca	30.885
I541	Sicilia	PA	Sclafani Bagni	39.206
I548	Sicilia	CT	Scordia	2.434
I549	Puglia	LE	Scorrano	30.352
I551	Veneto	VE	Scorzè	11.159
I553	Abruzzo	AQ	Scurcola Marsicana	1.106
I559	Puglia	LE	Seclì	10.547
I563	Veneto	BL	Sedico	3.793
I565	Sardegna	SS	Sedini	21.973
I567	Lombardia	BG	Sedrina	7.296
I577	Lombardia	MI	Segrate	3.579
I580	Sardegna	CA	Selargius	962
I588	Lombardia	BS	Sellero	16.255
I590	Calabria	CZ	Sellia Marina	2.354
I595	Veneto	PD	Selvazzano Dentro	468
I607	Lombardia	BS	Seniga	184
I608	Marche	AN	Senigallia	22.637
I615	Sardegna	CA	Senorbì	228
I625	Lombardia	MB	Seregno	7.059
I627	Lombardia	CR	Sergnano	41.782
I628	Lombardia	BG	Seriate	1.360
I632	Lombardia	MN	Sermide	89.055
I636	Lombardia	SO	Sernio	1.175
I643	Marche	AN	Serra de' Conti	4.943
I641	Puglia	FG	Serracapriola	46.711
I644	Sicilia	CL	Serradifalco	2.429
I646	Piemonte	CN	Serralunga d'Alba	166
I647	Sardegna	VS	Serramanna	20.369
F357	Emilia-Romagna	MO	Serramazzoni	254
I651	Marche	MC	Serrapetrona	3.737
I662	Lombardia	MN	Serravalle a Po	1.241
I660	Toscana	PT	Serravalle Pistoiese	1.267
I657	Piemonte	AL	Serravalle Scrivia	10.722
I663	Piemonte	VC	Serravalle Sesia	2.696
I666	Campania	SA	Serre	52.588
I671	Calabria	CZ	Sersale	1.032
C070	Marche	FM	Servigliano	3.996
I676	Campania	CE	Sessa Aurunca	41.453
I681	Toscana	AR	Sestino	108
I688	Lombardia	VA	Sesto Calende	126
I682	Molise	IS	Sesto Campano	12.859
I683	Lombardia	CR	Sesto ed Uniti	19.033
I690	Lombardia	MI	Sesto San Giovanni	22.932

I689	Emilia-Romagna	MO	Sestola	401
I695	Sardegna	CA	Sestu	2.414
I696	Lombardia	MI	Settala	9.641
I697	Lazio	FR	Settefrati	1.991
I700	Lombardia	MI	Settimo Milanese	1.616
I703	Piemonte	TO	Settimo Torinese	4.093
I704	Calabria	CZ	Settingiano	1.718
I712	Lazio	LT	Sezze	9.038
I716	Lazio	FR	Sgurgola	2.140
M253	Campania	SA	Sicignano degli Alburni	7.701
F116	Veneto	TV	Silea	1.408
M347	Toscana	LU	Sillano Giuncugnano	8.894
I741	Abruzzo	TE	Silvi	2.365
I743	Sardegna	OR	Simaxis	904
I745	Calabria	CZ	Simeri Crichi	91.818
A468	Toscana	SI	Sinalunga	572
I751	Sardegna	NU	Siniscola	1.651
I753	Calabria	RC	Sinopoli	291
I754	Sicilia	SR	Siracusa	73.427
I759	Lombardia	LC	Sirone	2.788
M325	Emilia-Romagna	PR	Sissa Trecasali	15.246
I765	Sardegna	CA	Siurgus Donigala	24.069
I767	Piemonte	NO	Sizzano	1.238
I775	Veneto	VR	Soave	106
I782	Lombardia	BS	Soiano del Lago	232
I792	Lombardia	CO	Solbiate	120
I793	Lombardia	VA	Solbiate Arno	292
I799	Veneto	PD	Solesino	171
I800	Puglia	LE	Soleto	99.291
I803	Emilia-Romagna	PR	Solignano	847
I815	Lombardia	LO	Somaglia	3.750
I819	Lombardia	VA	Somma Lombardo	9.598
I822	Piemonte	CN	Sommariva del Bosco	2.207
I823	Piemonte	CN	Sommariva Perno	316
I825	Lombardia	PV	Sommo	140
I827	Lombardia	CR	Soncino	6.512
I828	Lombardia	SO	Sondalo	6.892
I829	Lombardia	SO	Sondrio	10.546
I831	Lombardia	BS	Sonico	19.667
I838	Lazio	FR	Sora	9.240
I840	Emilia-Romagna	PR	Soragna	7.812
I845	Emilia-Romagna	PR	Sorbolo	4.863
I849	Lombardia	CR	Soresina	11.490
I850	Veneto	VR	Sorgà	5.491
I856	Lombardia	CO	Sorico	658
I865	Lombardia	CR	Sospiro	1.557
I866	Veneto	BL	Sospirolo	5.574
I867	Veneto	VI	Sossano	1.488
I869	Lombardia	BG	Sotto il Monte Giovanni XXIII	150

I876	Veneto	BL	Soverzene	15.132
I877	Toscana	SI	Sovicille	426
I879	Veneto	VI	Sovizzo	873
I885	Campania	CE	Sparanise	196.974
I886	Piemonte	TO	Sparone	1.772
I887	Puglia	LE	Specchia	7.819
I888	Umbria	PG	Spello	5.996
I895	Calabria	CS	Spezzano Albanese	693
I901	Piemonte	AL	Spigno Monferrato	983
I902	Lazio	LT	Spigno Saturnia	3.128
I903	Emilia-Romagna	MO	Spilamberto	1.469
I906	Lombardia	CR	Spinadesco	9.547
I907	Puglia	BT	Spinazzola	74.692
I910	Molise	CB	Spinete	205
I912	Marche	AP	Spinetoli	2.657
I914	Lombardia	CR	Spino d'Adda	3.261
I921	Umbria	PG	Spoleto	30.685
I922	Abruzzo	PE	Spoltore	1.553
I923	Puglia	LE	Spongano	3.136
I927	Veneto	TV	Spresiano	494
I930	Puglia	LE	Squinzano	8.113
I938	Veneto	PD	Stanghella	853
M298	Puglia	TA	Statte	5.798
I942	Toscana	LU	Stazzema	1.853
I946	Liguria	SV	Stella	770
I950	Puglia	LE	Sternatia	7.534
I953	Veneto	RO	Stienta	2.137
I954	Basilicata	MT	Stigliano	7.429
I962	Puglia	FG	Stornara	44.647
I963	Puglia	FG	Stornarella	14.911
I968	Lombardia	PV	Stradella	10.440
I969	Piemonte	TO	Strambinello	3.872
I970	Piemonte	TO	Strambino	1.524
I978	Campania	NA	Striano	5.645
I981	Umbria	TR	Stroncone	2.406
I982	Calabria	KR	Strongoli	108.947
I990	Campania	AV	Sturno	2.247
I991	Toscana	AR	Subbiano	4.205
I804	Abruzzo	AQ	Sulmona	26.325
L006	Sardegna	OR	Suni	1.575
L007	Piemonte	NO	Suno	462
L008	Puglia	LE	Supersano	6.100
L010	Puglia	LE	Surano	9.695
L011	Puglia	LE	Surbo	15.117
L013	Piemonte	TO	Susa	451
L014	Veneto	TV	Susegana	1.264
L015	Lombardia	MN	Sustinente	2.219
L019	Toscana	LI	Suvereto	639
L020	Lombardia	MN	Suzzara	7.749

L024	Liguria	IM	Taggia	912
L025	Abruzzo	AQ	Tagliacozzo	2.854
L026	Veneto	RO	Taglio di Po	243
L035	Lombardia	SO	Talamona	8.465
L047	Abruzzo	CH	Taranta Peligna	2.323
L048	Piemonte	CN	Tarantasca	264
L049	Puglia	TA	Taranto	1.014.208
L055	Calabria	CS	Tarsia	15.187
L063	Calabria	RC	Taurianova	7.473
L064	Puglia	LE	Taurisano	3.342
L071	Lombardia	CO	Tavernerio	626
L073	Lombardia	BG	Tavernola Bergamasca	15.912
L074	Puglia	LE	Taviano	14.398
L081	Marche	PU	Tavullia	9.250
L084	Lombardia	SO	Teglio	18.454
L085	Veneto	VE	Teglio Veneto	580
L086	Campania	BN	Telese Terme	1.621
L087	Lombardia	BG	Telgate	1.347
L093	Sardegna	OT	Tempio Pausania	7.916
L094	Lombardia	BS	Temù	8.220
L100	Veneto	PD	Teolo	1.618
L102	Campania	AV	Teora	5.412
L103	Abruzzo	TE	Teramo	23.174
L104	Piemonte	NO	Terdobbiate	1.522
M282	Sardegna	SS	Tergu	2.696
L109	Puglia	BA	Terlizzi	23.163
L112	Sicilia	PA	Termini Imerese	56.373
L113	Molise	CB	Termoli	421.036
L117	Umbria	TR	Terni	86.125
L120	Lazio	LT	Terracina	163
L124	Calabria	CS	Terranova da Sibari	2.693
L125	Lombardia	LO	Terranova dei Passerini	2.916
L127	Calabria	RC	Terranova Sappo Minulio	126
L123	Toscana	AR	Terranuova Bracciolini	32.336
L136	Veneto	VR	Terrazzo	2.096
L139	Piemonte	AL	Terruggia	738
L140	Sardegna	OG	Tertenia	349
L153	Sardegna	NU	Teti	13.399
L155	Campania	CE	Teverola	14.998
L156	Veneto	VI	Tezze sul Brenta	2.871
L157	Veneto	VI	Thiene	2.426
L166	Puglia	LE	Tiggiano	100
L175	Lombardia	SO	Tirano	6.063
L181	Basilicata	PZ	Tito	33.180
L182	Lazio	RM	Tivoli	14.259
L183	Emilia-Romagna	PR	Tizzano Val Parma	4.847
L184	Emilia-Romagna	RE	Toano	889
L186	Abruzzo	PE	Tocco da Casauria	2.391
L188	Umbria	PG	Todi	3.736

L191	Marche	MC	Tolentino	19.248
L203	Piemonte	AT	Tonco	4.142
L207	Abruzzo	TE	Torano Nuovo	3.967
L210	Lombardia	BS	Torbole Casaglia	6.107
L213	Puglia	BR	Torchiarolo	41.344
L216	Umbria	PG	Torgiano	1.948
L219	Piemonte	TO	Torino	485.351
L218	Abruzzo	CH	Torino di Sangro	4.646
L220	Puglia	BA	Toritto	5.712
L238	Piemonte	TO	Torrazza Piemonte	1.989
L245	Campania	NA	Torre Annunziata	4.097
L258	Lombardia	CR	Torre de' Picenardi	112
L265	Lombardia	BG	Torre de' Roveri	380
L240	Calabria	CZ	Torre di Ruggiero	2.210
L269	Lombardia	PV	Torre d'Isola	7.577
L274	Campania	SA	Torre Orsaia	1.737
L276	Lombardia	BG	Torre Pallavicina	152
L278	Piemonte	CN	Torre San Giorgio	801
L280	Puglia	BR	Torre Santa Susanna	26.175
L273	Puglia	FG	Torremaggiore	37.735
M286	Sicilia	ME	Torrenova	154
L297	Veneto	VI	Torri di Quartesolo	970
L290	Lazio	FR	Torrice	1.165
L294	Puglia	TA	Torricella	7.993
L291	Abruzzo	CH	Torricella Peligna	1.684
L295	Abruzzo	TE	Torricella Sicura	1.372
L299	Emilia-Romagna	PR	Torrile	2.121
A355	Sardegna	OG	Tortolì	308
L304	Piemonte	AL	Tortona	58.109
L307	Abruzzo	TE	Tortoreto	1.204
L316	Lombardia	SO	Tovo di Sant'Agata	227
L319	Lombardia	VA	Tradate	2.168
L328	Puglia	BT	Trani	42.532
L330	Lombardia	SO	Traona	151
L331	Sicilia	TP	Trapani	60.244
L339	Lombardia	BS	Travagliato	247
L346	Emilia-Romagna	PR	Traversetolo	259
L349	Veneto	PD	Trebaseleghe	8.622
M318	Marche	AN	Trecastelli	5.128
L356	Piemonte	NO	Trecate	236.509
L357	Basilicata	PZ	Trecchina	30.907
L359	Veneto	RO	Trecenta	2.544
L364	Veneto	VR	Tregnago	122
L366	Marche	MC	Treia	106.718
L380	Lombardia	BS	Trenzano	7.314
L383	Puglia	LE	Trepuzzi	2.343
L384	Toscana	SI	Trequanda	3.793
L388	Lombardia	BG	Trescore Balneario	1.865
L389	Lombardia	CR	Trescore Cremasco	580

L390	Emilia-Romagna	FE	Tresigallo	3.646
L396	Veneto	VR	Trevenzuolo	1.268
L400	Lombardia	BG	Treviglio	8.637
L407	Veneto	TV	Treviso	1.960
L411	Lombardia	MI	Trezzo sull'Adda	18.135
L418	Basilicata	MT	Tricarico	36.006
L419	Puglia	LE	Tricase	6.185
L422	Veneto	BL	Trichiana	798
L425	Puglia	BA	Triggiano	4.063
L426	Lombardia	CR	Trigolo	892
L427	Piemonte	CN	Trinità	4.977
B915	Puglia	BT	Trinitapoli	60.137
L429	Piemonte	VC	Trino	18.356
L433	Veneto	VI	Trissino	610
L435	Molise	CB	Trivento	1.349
L439	Basilicata	PZ	Trivigno	339
L440	Lombardia	PV	Trivolzio	1.051
L445	Piemonte	TO	Trofarello	101
L447	Puglia	FG	Troia	256.241
A705	Lombardia	VA	Tronzano Lago Maggiore	25.575
L451	Piemonte	VC	Tronzano Vercellese	227
L453	Lombardia	PV	Trovo	2.318
L454	Lombardia	MI	Truccazzano	2.939
L458	Molise	CB	Tufara	2.716
L460	Campania	NA	Tufino	218
L464	Sardegna	SS	Tula	21.774
L469	Lombardia	LO	Turano Lodigiano	182.252
L471	Lombardia	MI	Turbigo	111.143
L472	Puglia	BA	Turi	74.809
L475	Abruzzo	PE	Turrivalignani	2.418
L477	Basilicata	MT	Tursi	608
L310	Lazio	VT	Tuscania	14.536
C789	Lombardia	BG	Ubiale Clanezzo	4.180
L480	Lombardia	VA	Uboldo	265
L482	Sicilia	ME	Ucria	1.191
L484	Puglia	LE	Ugento	82.646
L488	Sardegna	OR	Ulà Tirso	5.094
D786	Umbria	PG	Umbertide	7.087
L494	Lombardia	BS	Urago d'Oglio	607
L498	Marche	PU	Urbania	15.503
L500	Marche	PU	Urbino	1.782
L501	Marche	MC	Urbisaglia	619
L502	Lombardia	BG	Urgnano	5.642
L505	Molise	CB	Ururi	18.786
L511	Lombardia	MB	Usmate Velate	1.477
L528	Liguria	SV	Vado Ligure	113.417
L533	Toscana	LU	Vagli Sotto	1.232
L537	Toscana	PO	Vaiano	160
L539	Lombardia	CR	Vailate	920

M374	Veneto	BL	Val di Zoldo	3.245
L544	Lombardia	BG	Valbondione	22.000
L545	Lombardia	BG	Valbrembo	1.871
L551	Veneto	VI	Valdagno	376
G319	Sicilia	TP	Valderice	5.697
L557	Lombardia	SO	Valdidentro	53.290
L565	Veneto	TV	Valdobbiadene	239
L566	Piemonte	VC	Valduggia	138
L567	Veneto	VR	Valeggio sul Mincio	451
L569	Lazio	VT	Valentano	13.023
L570	Piemonte	AL	Valenza	15.686
L571	Puglia	BA	Valenzano	126
L572	Lombardia	LO	Valera Fratta	893
L573	Umbria	PG	Valfabbrica	3.651
L579	Lombardia	BG	Valgoglio	7.005
L589	Campania	AV	Vallata	35.570
L590	Veneto	BL	Valle di Cadore	531
L593	Lombardia	PV	Valle Lomellina	661
L603	Sicilia	PA	Valledolmo	2.140
I322	Calabria	CZ	Vallefiorita	37.542
M331	Marche	PU	Vallefoglia	2.061
L609	Sicilia	CL	Vallelunga Pratameno	4.001
L616	Campania	AV	Vallesaccarda	9.123
L623	Lombardia	BG	Valleve	1.408
L628	Campania	SA	Vallo della Lucania	511
L634	Lombardia	LC	Valmadrera	13.082
L639	Lazio	RM	Valmontone	11.066
M320	Emilia-Romagna	BO	Valsamoggia	2.937
L650	Veneto	VI	Valstagna	1.940
L651	Piemonte	VB	Valstrona	1.651
L655	Lombardia	BG	Valtorta	662
L468	Lombardia	BS	Valvestino	297
L670	Piemonte	NO	Varallo Pombia	2.114
L682	Lombardia	VA	Varese	994
E372	Abruzzo	CH	Vasto	4.907
L696	Molise	IS	Vastogirardi	7.455
L700	Veneto	TV	Vazzola	555
L706	Veneto	TV	Vedelago	393
L711	Puglia	LE	Veglie	51.688
L719	Lazio	RM	Velletri	9.733
L720	Lombardia	PV	Vellezzo Bellini	989
L725	Molise	IS	Venafro	12.101
L727	Piemonte	TO	Venaria Reale	12.544
L728	Marche	AP	Venarotta	370
L729	Piemonte	CN	Venasca	1.376
L726	Piemonte	TO	Venaus	3.721
L733	Lombardia	VA	Venegono Inferiore	401
L736	Veneto	VE	Venezia	189.329
L738	Basilicata	PZ	Venosa	5.242

L741	Liguria	IM	Ventimiglia	3.420
L746	Piemonte	VB	Verbania	1.210
L749	Lombardia	SO	Verceia	2.760
L753	Lombardia	BG	Verdello	1.485
M337	Lombardia	LC	Verderio	335
L758	Piemonte	CN	Verduno	1.199
L764	Emilia-Romagna	FC	Verghereto	360
L772	Emilia-Romagna	PC	Vernasca	4.736
L776	Puglia	LE	Vernole	2.477
L777	Lombardia	BS	Verolanuova	1.411
L778	Lombardia	BS	Verolavecchia	187
L779	Piemonte	TO	Verolengo	793
L780	Lazio	FR	Veroli	583
L781	Veneto	VR	Verona	79.207
D193	Veneto	VR	Veronella	1.086
L784	Lombardia	PV	Verretto	5.245
L785	Piemonte	BI	Verrone	1.616
L788	Lombardia	PV	Verrua Po	169
L795	Lombardia	BG	Vertova	547
L804	Piemonte	CN	Verzuolo	11.422
L806	Lombardia	CR	Vescovato	1.888
L812	Lombardia	BS	Vestone	3.233
L817	Piemonte	CN	Vezza d'Alba	107
L816	Lombardia	BS	Vezza d'Oglio	558
L819	Liguria	SP	Vezzano Ligure	4.631
L820	Emilia-Romagna	RE	Vezzano sul Crostolo	349
L826	Lombardia	MN	Viadana	5.118
L833	Toscana	LU	Viareggio	806
F537	Calabria	VV	Vibo Valentia	1.014
L837	Sicilia	PA	Vicari	21.797
L840	Veneto	VI	Vicenza	3.057
L841	Piemonte	CN	Vicoforte	276
L850	Toscana	PI	Vicopisano	227
M259	Sardegna	SS	Viddalba	9.710
L854	Lombardia	PV	Vidigulfo	1.856
L868	Emilia-Romagna	FE	Vigarano Mainarda	7.140
L869	Veneto	VR	Vigasio	226
L872	Lombardia	PV	Vigevano	13.117
L878	Veneto	PD	Vighizzolo d'Este	3.718
L880	Piemonte	BI	Vigliano Biellese	163
L883	Lombardia	MI	Vignate	12.834
L885	Emilia-Romagna	MO	Vignola	4.923
L887	Piemonte	AL	Vignole Borbera	2.932
L888	Piemonte	CN	Vignolo	1.887
L889	Piemonte	VB	Vignone	111
L890	Veneto	BL	Vigo di Cadore	1.854
L892	Veneto	PD	Vigodarzere	220
L897	Emilia-Romagna	PC	Vigolzone	1.434
L898	Piemonte	TO	Vigone	1.315

L899	Veneto	VE	Vigonovo	772
L900	Veneto	PD	Vigonza	1.560
L912	Veneto	VR	Villa Bartolomea	1.761
L920	Puglia	BR	Villa Castelli	21.674
L926	Toscana	LU	Villa Collemandina	458
L928	Lombardia	MI	Villa Cortese	116
L934	Veneto	PD	Villa del Conte	303
L907	Lombardia	SO	Villa di Chiavenna	2.867
L936	Lombardia	BG	Villa di Serio	2.089
L908	Lombardia	SO	Villa di Tirano	22.486
L938	Lombardia	BG	Villa d'Ogna	4.854
A081	Lazio	FR	Villa Latina	2.451
L844	Campania	CE	Villa Literno	617
F804	Lombardia	MN	Villa Poma	1.282
L905	Lazio	FR	Villa Santa Lucia	16.182
L923	Lombardia	BS	Villachiara	159
L924	Sardegna	VS	Villacidro	27.194
L939	Veneto	RO	Villadose	285
L906	Piemonte	VB	Villadossola	3.631
L942	Piemonte	CN	Villafalletto	5.482
L949	Veneto	VR	Villafranca di Verona	1.247
L948	Piemonte	TO	Villafranca Piemonte	12.307
L951	Sicilia	PA	Villafrati	8.658
L953	Sardegna	OG	Villagrande Strisaili	15.506
L959	Sicilia	CL	Villalba	7.491
L966	Sardegna	VS	Villamar	175
L967	Veneto	RO	Villamarzana	10.803
L982	Piemonte	TO	Villanova Canavese	222
L985	Veneto	RO	Villanova del Ghebbo	593
L977	Lombardia	LO	Villanova del Sillaro	4.721
L974	Piemonte	CN	Villanova Mondovì	6.739
L990	Piemonte	CN	Villanova Solaro	173
L980	Emilia-Romagna	PC	Villanova sull'Arda	258
L994	Lombardia	PV	Villanterio	4.137
M015	Piemonte	CN	Villar San Costanzo	7.555
M002	Piemonte	TO	Villarbasse	692
M011	Sicilia	EN	Villarosa	9.813
M017	Lombardia	MB	Villasanta	834
M027	Piemonte	TO	Villastellone	2.510
M032	Veneto	VI	Villaverla	861
M050	Lombardia	BG	Vilminore di Scalve	4.387
M052	Lombardia	MB	Vimercate	442
M053	Lombardia	MI	Vimodrone	922
M055	Piemonte	CN	Vinadio	2.915
M063	Piemonte	CN	Viola	3.944
M081	Sicilia	TP	Vita	1.108
M082	Lazio	VT	Viterbo	37.579
M086	Lazio	VT	Vitorchiano	2.799
M088	Sicilia	RG	Vittoria	8.939

M089	Veneto	TV	Vittorio Veneto	41.479
M092	Campania	CE	Vitulazio	4.385
M100	Sicilia	CT	Vizzini	46.388
M101	Lombardia	VA	Vizzola Ticino	8.498
M103	Veneto	PD	Vo'	488
M104	Lombardia	BS	Vobarno	9.546
M109	Lombardia	PV	Voghera	117.303
M115	Campania	NA	Volla	9.428
M116	Lombardia	CR	Volongo	1.084
M125	Lombardia	MN	Volta Mantovana	1.107
M131	Puglia	FG	Volturara Appula	13.510
M132	Puglia	FG	Volturino	29.854
M136	Piemonte	CN	Vottignasco	1.015
M140	Calabria	CZ	Zagarise	1.553
M144	Lombardia	BG	Zandobbio	183
M145	Veneto	VI	Zanè	782
M147	Lombardia	BG	Zanica	468
M158	Lombardia	LO	Zelo Buon Persico	165
M161	Lombardia	PV	Zeme	1.405
M163	Veneto	TV	Zenson di Piave	103
M167	Lombardia	PV	Zerbolò	667
M169	Toscana	MS	Zeri	2.162
M170	Veneto	VI	Zermeghedo	155
M171	Veneto	TV	Zero Branco	604
M172	Veneto	VR	Zevio	9.814
M176	Lombardia	MI	Zibido San Giacomo	1.005
M180	Lombardia	PV	Zinasco	199
M184	Lombardia	BG	Zogno	719
M187	Puglia	LE	Zollino	9.134
M202	Calabria	CS	Zumpano	709
Totale Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna				**45.739.625**
Altre Regioni a statuto speciale e Province Autonome				
Regione Friuli Venezia Giulia				**487.043**
Regione Valle d'Aosta				**10.999**
Provincia autonoma di Bolzano				**2.266.192**
Provincia autonoma di Trento				**1.447.216**
Totale altre Regioni e Province Autonome				**4.211.451**
Totale complessivo				**49.951.076**

ALLEGATO *B*

Nota metodologica concernente l'erogazione dell'acconto per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D

L'art. 1, commi da 21 a 24, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili iscritti nei gruppi catastali D ed E (immobili a destinazione speciale e particolare) sia effettuata tramite stima diretta con esclusione di tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. «macchinari imbullonati»), precedentemente inclusi nella determinazione della rendita.

Per fruire di tale agevolazione, gli intestatari degli immobili devono presentare specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016. Per l'anno 2016 hanno effetto solo gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Le proposte di variazione della rendita presentate oltre la data del 15 giugno 2016 (ed entro il 31 dicembre del corrente anno) avranno invece effetto a decorrere dall'anno 2017.

Il comma 24 della legge di stabilità 2016 prevede che entro il 31 ottobre 2016 sia emanato un decreto ministeriale per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro volto a compensare i comuni del minor gettito ai fini IMU e TASI. Per l'anno 2016 tale riparto deve essere effettuato sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2016.

Con il decreto in esame si procede ad una prima (parziale) erogazione del contributo in esame, per un importo non superiore a 50 milioni di euro, sulla base della metodologia di seguito indicata al fine di ristorare i comuni del mancato gettito rilevato già in sede di acconto IMU e TASI 2016 e quindi di evitare effetti negativi connessi alla mancanza di liquidità per gli enti interessati.

Preliminarmente sono stati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati provvisori presenti al 27 luglio 2016(1) e relativi alle proposte di variazione di rendita presentate dai contribuenti entro il 15 giugno 2016, variazioni che in base alla normativa vigente hanno impatto sul gettito relativo al corrente anno(2)

Le elaborazioni hanno riguardato in particolare, 29.089 invii che risultano protocollati dall'Agenzia delle Entrate e sono stati elaborati considerando: *a)* la categoria catastale di partenza; *b)* la categoria catastale proposta; *c)* la rendita al 1° gennaio 2016(3); d) la rendita proposta o quella accertata dall'Ufficio se presente.

Le variazioni negative di rendita riscontrate hanno consentito di stimare, per ciascun comune, la minore base imponibile cui applicare le aliquote IMU e TASI deliberate per l'anno 2015 da ciascun comune(4)

In particolare, sono state considerate le aliquote di ciascuna specifica categoria catastale (es. D01, D02, ecc.) relativa ai fabbricati oggetto di variazione; inoltre il modello di elaborazione è stato implementato con i regimi speciali riguardanti alcune particolari tipologie di fabbricati (a titolo puramente esemplificativo: aliquote particolari per impianti fotovoltaici, eolici, centrali elettriche, ecc.).

(1) L'archivio completo al 27 luglio è composto da 30.927 record. In caso di invii multipli relativi alla stessa unità immobiliare si è considerato l'ultimo invio, protocollato, effettuato entro il 15 giugno 2016.

(2) Per quanto riguarda i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano la procedura per la revisione della rendita è gestita dai Servizi del Catasto delle stesse Province autonome che hanno inviato i dati provvisori delle unità in corso di accertamento per la revisione della rendita, pur se aggregati su base provinciale.

(3) Nei casi residuali in cui non sia presente la rendita al 1° gennaio 2016 è stata considerata quella precedente la richiesta.

(4) Nel caso in cui l'immobile fosse dichiarato in un comune istituito nel 2016 sono state utilizzate le aliquote deliberate in quel comune per il 2016.

Per la variazione di rendita negativa afferente i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, non essendo ancora disponibili i dati delle variazioni di rendita per comune, sono state applicate le aliquote di base in vigore ai fini IMIS e IMI per i fabbricati produttivi.

Sono stati effettuati inoltre alcuni controlli di coerenza al fine di verificare che l'aliquota IMU deliberata non sia inferiore al 7,6 per mille (ovvero l'aliquota di base il cui gettito è di spettanza statale), e che la somma delle aliquote IMU+TASI non sia superiore al limite massimo dell'11,4 per mille previsto per l'anno 2015. In caso di incoerenza delle aliquote, in tale sede è stato considerata solo la perdita di gettito ai fini IMU rinviando al successivo riparto di ottobre la verifica definitiva dell'importo spettante sia ai fini IMU che ai fini TASI.

Elaborando i dati pervenuti si è determinata una prima valutazione della perdita di gettito (IMU/TASI) annua 2016 per i comuni di circa 127,3 milioni di euro. Per l'erogazione della prima *tranche* di contributo, essendo disponibili, come sopra indicato, dati ancora provvisori, si ritiene necessario seguire alcuni criteri di prudenzialità.

Fermo restando la possibilità di effettuare variazioni anche negative del contributo erogato sulla base dei dati definitivi che saranno successivamente forniti, si ritiene che proprio l'assenza di dati definitivi richieda l'assunzione di ipotesi particolarmente prudenziali al fine di evitare, per quanto possibile, recuperi a carico dei comuni quando risulterà possibile quantificare in via definitiva la relativa perdita di gettito.

È stata quindi verificata in primo luogo la coerenza tra la perdita di gettito stimata per l'effetto «imbullonati» e le variazioni di gettito effettivamente rilevate mediante il confronto tra il gettito effettivo IMU D 2015 (quota comune) e il gettito teorico IMU D 2016 (quota comune) stimato sulla base dell'acconto versato.

In particolare, considerato che il decreto in esame comporta l'erogazione di un mero anticipo rispetto al riparto definitivo (da effettuarsi entro il mese di ottobre 2016), l'acconto viene riconosciuto nei casi in cui si rileva una variazione di gettito negativa (ovvero nei casi in cui il teorico 2016 risulta inferiore al gettito effettivo 2015) in coerenza con la necessità di evitare effetti finanziari negativi connessi alla effettiva riduzione di gettito.

Inoltre, anche nei casi in cui si stima una variazione di gettito negativa la perdita di gettito stimata viene ridotta nei casi in cui superi una soglia di coerenza posta pari al 120% della differenza di gettito verificata in base ai versamenti F24. In tali casi, viene proporzionalmente ridotta anche la perdita di gettito TASI.

Per effetto di tali correzioni e considerato che si attribuisce la sola quota dell'acconto, pari alla metà, si giunge ad un importo da erogare pari a 49,95 milioni di euro, tenendo conto anche di un ulteriore abbattimento cautelativo nell'ordine del 10% dell'importo stimato in coerenza con quanto previsto dal decreto, secondo cui l'importo da erogare non deve essere superiore a 50 milioni di euro. Inoltre, non sono considerati importi minimi inferiori a 100 euro: in questi casi si rinvia direttamente all'erogazione del contributo definitivo.

L'importo complessivo di 49,95 milioni di euro è attribuito per la quota di 45,74 milioni ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna mentre la restante parte, pari a 4,21 milioni, è attribuita alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.

Come già indicato gli importi di cui all'allegato A costituiscono un mero anticipo del contributo che sarà stimato entro il mese di ottobre 2016 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 24, della legge n. 208/2015. In tale sede saranno apportate tutte le rettifiche necessarie, anche sul piano metodologico, per la quantificazione definitiva del contributo dovuto con riferimento all'anno 2016.

Roma, 2 agosto 2016

16A07326

DECRETO 11 ottobre 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,65% con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 ottobre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.991 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 ottobre 2015, nonché 11 gennaio, 10 marzo, 10 maggio e 11 luglio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, aventi godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 46 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 ottobre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2032, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

16A07503

DECRETO 11 ottobre 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% con godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 ottobre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.991 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 2016, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65% aventi godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,65%, con godimento 15 settembre 2016 e scadenza 15 ottobre 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,65% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 ottobre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

16A07504

DECRETO 11 ottobre 2016.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 ottobre 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.991 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% avente godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% avente godimento 15 ottobre 2016 e scadenza 15 ottobre 2019. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,05% pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2017 e l'ultima il 15 ottobre 2019.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 ottobre 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 ottobre 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 2 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 ottobre 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2016

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

16A07505

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2016.

Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto 1° aprile 2015.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto, altresì, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013, nonché le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2015, recante l'adeguamento al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del decreto 20 giugno 2013;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.a., nel seguito Soggetto gestore, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

Considerato che con il predetto decreto sono state accantonate risorse a valere sul Fondo per la crescita sostenibile complessivamente pari a euro 80.000.000,00 e che ad oggi risultano sottoscritti accordi che impegnano euro 26.900.000,00 e in via di definizione accordi per i quali sarà necessario impegnare euro 54.000.000,00;

Considerata l'esigenza di continuare a sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione «Orizzonte 2020», concorrendo in tal modo, tra l'altro, a favorire la competitività di territori caratterizzati da situazioni di crisi industriali con impatto significativo sullo sviluppo e sull'occupazione ovvero a favorire l'attrazione di investimenti dall'estero;

Considerata la disponibilità nella contabilità speciale n. 1201 di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni già assunti, utili ad assicurare un'ulteriore copertura finanziaria dell'intervento;

Ritenuto di destinare ulteriori risorse, nella misura di euro 80.000.000,00, per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 1° aprile 2015;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile la somma dianzi indicata, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al decreto ministeriale 1° aprile 2015 menzionato nelle premesse.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli accordi di programma.

3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 si applica quanto stabilito all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2443

16A07328

DECRETO 9 agosto 2016.

Attribuzione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa al rafforzamento della struttura produttiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al decreto 9 dicembre 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (nel seguito Fondo) ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal decreto stesso, possano essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra i quali gli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto, infine, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto 9 dicembre 2014 che prevede che i Contratti di sviluppo possono avere per oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo industriale e programmi di tutela ambientale come definiti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del predetto decreto.

Visto, altresì, il comma 6 del sopra richiamato art. 4 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possono destinare una quota parte

delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

Vista la circolare del 25 maggio 2015, n. 39257, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 riportante modifiche e integrazioni in materia di Contratti di sviluppo;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

Considerata l'esigenza di continuare a sostenere, tramite lo strumento dei contratti di sviluppo, la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, attraverso interventi in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo nazionale e sull'occupazione;

Considerato che risultano esaurite le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei contratti di sviluppo per il sostegno di iniziative da realizzarsi nei territori delle Regioni del Centro - Nord;

Ritenuto necessario procedere alla copertura finanziaria dei predetti interventi, utilizzando risorse del Fondo ai sensi del sopra citato art. 17 del decreto 8 marzo 2013;

Accertato che sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti, risorse sufficienti alla copertura finanziaria dell'intervento;

Ritenuto opportuno destinare risorse nella misura di 50 milioni di euro, per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto 9 dicembre 2014 da attuare nelle predette Regioni;

Ritenuto di destinare il 50% delle predette risorse alle iniziative oggetto di accordi di programma sottoscritti con le Regioni del Centro - Nord, ai sensi del richiamato art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 50.000.000,00 delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è destinata al finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo per la realizzazione dei programmi di cui agli articoli 5 (Programmi di sviluppo industriale) e 6 (Programmi di tutela ambientale) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 da attuare nelle Regioni del Centro - Nord del Paese.

2. La predetta somma è assegnata all'apposita sezione del Fondo per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, destinata al «Rafforzamento della struttura produttiva del Paese, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma».

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono riservate per il 50% alla copertura finanziaria delle iniziative oggetto degli accordi di programma sottoscritti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, entro il 30 giugno 2017 e possono essere integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali individuate nei singoli accordi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2444

16A07327

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 1° settembre 2016.

Regolamento di contabilità, finanza e bilancio dell'Agenzia per l'Italia digitale.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'art. 13 dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale che prevede l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del regolamento di contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2013 concernente i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica;

Viste le determinazioni 11 novembre 2014, n. 52, 1º luglio 2015, n. 22, 20 luglio 2015, n. 33 e 11 gennaio 2016, n. 4 del Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale di adozione dello schema di «Regolamento disciplinante la contabilità, la finanza e il bilancio dell'Agenzia per l'Italia digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decretano:

Art. 1.

1. È approvato il regolamento di contabilità, finanza e bilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2016

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2636

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, FINANZA E BILANCIO

CAPO I
CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 1.
Definizione sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito Agenzia) è ispirato ai principi civilistici, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto ed è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le attività gestionali e contabili dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura la completezza, l'unicità, la coerenza delle informazioni sotto il profilo economico e patrimoniale e la loro raccordabilità con i sistemi di gestione patrimoniale, finanziaria e del personale, nelle fasi della programmazione, gestione e controllo.

3. Sí applicano le disposizioni dí cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Art. 2.
Durata dell'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia (nel seguito per brevità esercizio) ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.
Bilancio d' esercizio

1. il bilancio, ispirato aí postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché dei principi contabili nazionali formulati dall'organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sulla base degli schemi previsti dalle norme vigenti per le pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:

a) stato patrimoniale;

b) conto economico;

c) nota integrativa;

d) rendiconto finanziario.

3. La nota integrativa di cui al precedente comma 2 espone ín un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancia dello Stato, ove compatibili.

4. Il rendiconto finanziario di cui al precedente comma 2 è redatto in termini di liquidità e predisposto secondo - quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

5. La relazione sulla gestione di cui al precedente comma 2, che attesta anche le attività riferite a ciascun programma e missione di spesa, è allegato prospetto di riclassificazione del conto economico per rappresentazione della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

6. Al bilancio di esercizio sono inoltre, allegati:

a) Il conto consuntivo con dati di natura finanziaria di cui all'art.17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91;

b) Il rapporto sui risultati di cui all'art.23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.

7. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Direttore Generale dell'Agenzia trasmette il progetto di bilancio al Collegio dei Revisori dei conti che lo esamina entro quindici giorni dalla ricezione.

8. Il progetto di bilancio è definitivamente deliberato dal Direttore Generale dell'Agenzia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

9. Al bilancio è allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei conti redatta secondo i criteri previsti dalla relativa normativa in vigore, ovvero, in assenza di specifiche disposizioni, ai sensi dell'art. 2429 del codice civile.

10. La delibera relativa al bilancio viene trasmessa, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.

11. Il bilancio viene trasmesso dall'Agenzia alla Corte dei Conti dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale e la conclusione del relativo *iter* di cui al precedente comma 10.

Art. 4.
Bilancio consolidato

1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 5.
Controllo contabile

1. Il controllo contabile dell'Agenzia è esercitato, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, dal Collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e le altre previsioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 6.
Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonché ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 13, comma 2, dello Statuto.

3. La struttura del piano dei conti e le procedura di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme tempo per tempo vigenti per le pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica sono stabilite nel manuale di contabilità di cui al successivo art. 7.

Art. 7.
Manuale di contabilità

1. Le disposizioni e le procedure attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilità per la contabilità generale e analitica.

Art. 8.
Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nonché degli altri libri e scritture ausiliari per la gestione patrimoniale inventariale e per le eventuali esigenze di natura tributaria in conformità alla relativa disciplina.

CAPO II
BUDGET E CONTROLLO

Art. 9.
Programmazione e budget

1. Il Direttore generale dell'Agenzia approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il documento programmatico annuale (budget) che stabilisce gli obiettivi economici, patrimoniali e finanziari dell'esercizio e le risorse da impiegare per conseguire i risultati attesi, secondo le previsioni della Convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e del decreto ministeriale del 27 marzo 2013, nonché delle altre norme vigenti in riferimento alle pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica. Tale documento viene trasmesso, entro 10 giorni dalla sua deliberazione, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il documento programmatico annuale (budget), di cui al precedente comma, redatto sulla base di criteri economico - patrimoniali, viene adottato in coerenza con il «Modello strategico di evoluzione del Sistema informativo della Pubblica amministrazione» che fissa gli obiettivi da perseguire.

3. Costituisce parte del documento programmatico annuale il budget degli investimenti sulla base dello schema stabilito nel manuale di contabilità di cui al precedente art. 7.

4. Costituiscono allegati al budget economico annuale:

a) il budget economico e degli investimenti pluriennale;

b) la relazione illustrativa;

c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012;

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

5. Il budget economico e degli investimenti pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dal Direttore generale, è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico e degli investimenti annuale.

6. L'efficacia delle autorizzazioni alla spesa discendenti dal sistema interno dei regolamenti, delle procedure, delle deleghe e delle disposizioni in vigore che disciplinano l'assunzione degli impegni e l'attività negoziale è subordinata al rispetto dei limiti definiti dal budget.

Art. 10.
Controllo e gestione

1. Sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico dell'andamento della gestione rispetto al budget e nel caso dovessero palesarsi rilevanti criticità economico-finanziarie, o comunque in considerazione di significative variazioni degli obiettivi economici e patrimoniali da perseguire, il Direttore generale dell'Agenzia, verificata la necessità di una modifica del documento programmatico, ne dispone l'eventuale revisione. Il procedimento di revisione del budget economico annuale è effettuato con le modalità indicate dall'art. 9 per l'adozione del budget economico annuale, ad eccezione delle variazioni che riguardano importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale totale, che possono essere adottate con atto del Direttore generale.

2. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del budget in tempo utile per l'apertura contabile dell'esercizio, il Direttore generale dell'Agenzia delibera la gestione provvisoria che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento e la sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

3. Per la gestione ed il relativo controllo e monitoraggio, l'Agenzia, oltre alla contabilità generale economico - patrimoniale, si avvale di una contabilità analitica sulla base della disciplina stabilita nel manuale di contabilità di cui al precedente art. 7.

Art. 11.
Budget pluriennale degli investimenti

1. Il Budget pluriennale degli investimenti dell'Agenzia è deliberato dal Direttore generale dell'Agenzia nel procedimento di adozione del documento programmatico di cui al precedente art. 9.

2. Il Budget pluriennale è corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, i motivi di priorità, nonché le risorse da utilizzare per il relativo finanziamento.

CAPO III
GESTIONE DEGLI IMPEGNI

Art. 12.
Impegni per obbligazioni da assumere

1. Gli impegni per obbligazioni da assumere, in relazione ai principi economico patrimoniali di redazione del budget e della contabilità analitica e generale dell'Agenzia, sono da considerare «impegni economici e patrimoniali» a valere sul relativo budget economico e/o degli investimenti.

2. I dirigenti autorizzati ad assumere gli impegni di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore generale dell'Agenzia con i poteri e i limiti stabiliti sulla base di apposito provvedimento in coerenza con il regolamento di contabilità che stabilisce l'individuazione di specifici centri di responsabilità a cui riferire uno o più centri di costo. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di cui al comma 1, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti. Qualunque impegno economico e patrimoniale è assunto con atto formale.

3. Il dirigente autorizzato di cui al comma 2, qualora assuma l'impegno economico e patrimoniale a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui è responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.

4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 verranno disciplinate le modalità di assunzione degli impegni economici e patrimoniali a valere sui fondi assegnati a centri di costo diversi. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le complessive disponibilità dell'Agenzia, a seguito variazione del budget ed in osservanza alle specifiche procedure interne stabilite dal manuale di contabilità.

5. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il responsabile del centro di costo garantisce la registrazione dell'impegno economico e patrimoniale, a valere sulle disponibilità del budget, nel sistema contabile integrato nella fase della decisione e comunque all'atto del perfezionamento dell'obbligazione.

Art. 13.
Impegni per obbligazioni pluriennali

1. L'assunzione di impegni i cui effetti economici e/o patrimoniali vadano a ricadere su più esercizi è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, dell'utilità, della convenienza e dell'economicità, oltre che dalla relativa previsione nel budget pluriennale.

2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione.

3. Qualora l'obbligazione determini, a valere sugli esercizi successivi al primo, un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, effettuate le relative verifiche sul budget, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione del Direttore generale dell'Agenzia.

4. Per quelle spese che, per loro natura, maturino in misura proporzionale al progredire dell'esercizio, l'autorizzazione del Direttore generale dell'Agenzia è richiesta solo nel caso in cui il costo previsto per ciascuno degli esercizi successivi sia maggiore di quello previsto per il primo esercizio ragguagliato a dodici mesi.

5. Qualunque obbligazione con effetto economico e patrimoniale su più di tre esercizi, quindi oltre il limite del budget pluriennale, deve essere autorizzata dal Direttore generale dell'Agenzia.

Art. 14.
Spese per relazioni pubbliche

1. Le spese per relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, mostre, pubblicità e promozione dell'immagine devono essere caratterizzate dalla stretta connessione con la realizzazione della missione istituzionale. Il loro sostenimento deve quindi concretizzare l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Agenzia ed essere compatibile con i limiti di legge.

2. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per l'esigenza dell'Agenzia di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse sono finalizzate a promuovere su di essa, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati, nazionali o internazionali, onde ottenere i vantaggi dell'essere meglio conosciuta, apprezzata e seguita nel perseguimento della propria missione istituzionale.

3. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Direttore generale dell'Agenzia nei limiti del budget assegnato.

Art. 15.
Incarichi per studi, ricerche e consulenze

1. L'Agenzia nello svolgimento delle sue attività fa affidamento prioritariamente alle competenze disponibili al suo interno o presso altre Pubbliche amministrazioni.

2. Il conferimento di qualunque incarico per studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni deve essere adeguatamente motivato e formalizzato in osservanza alla normativa vigente in materia nonché alle specifiche procedure interne che ne garantiscano imparzialità, economicità ed efficacia dell'attribuzione.

3. L'incarico deve inoltre rispondere ai seguenti criteri di riferimento:

a) rispondere alla missione ed agli obiettivi dell'Agenzia;

b) assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di assicurare il medesimo servizio;

c) specifica indicazione dei contenuti, risultati attesi e dei criteri e modalità per lo svolgimento;

d) indicazioni della durata;

e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita.

4. Per gli incarichi di studio è requisito essenziale la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le eventuali soluzioni proposte.

5. Per gli incarichi di ricerca deve essere preliminarmente definito il relativo programma.

6. Per gli incarichi di consulenza, che si sostanziano in qualificati pareri resi esclusivamente da esperti nei settori di interesse dell'Agenzia, deve essere presentata una proposta scritta contenente il parere richiesto unitamente alle motivazioni che hanno condotto alle conclusioni adottate.

7. Gli incarichi per studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni vanno affidati nel quadro di un equilibrato rapporto costo - qualità della prestazione avuto riguardo ai livelli previsti dal mercato e con riferimento ai tariffari di settore ove presenti.

8. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dello Statuto. L'Agenzia potrà pertanto conferire mandati di patrocinio legale ad avvocati esterni solo quando vi sia espressa rinuncia al patrocinio da parte dell'avvocatura di Stato competente.

Art. 16.
Controlli

1. L'attestazione di regolare fornitura, resa dal beneficiario della prestazione o della fornitura, è sottoscritta dal responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo delle operazioni di collaudo, ovvero di controllo della regolare esecuzione di lavori o fornitura di beni e servizi.

CAPO IV
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 17
Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa per i movimenti finanziari è affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica ove ne ricorrano le condizioni, ad uno o più soggetti abilitati.

2. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 18.
Pagamenti

1. Il Dirigente preposto alla gestione dell'area amministrazione, contabilità e funzionamento e, per quanto di competenza, dell'area amministrazione, controllo di gestione e programmazione, esperiti i prescritti controlli preventivi, è autorizzato a disporre pagamenti, a mezzo mandato / ordinativo di pagamento, a valere sui conti accesi dall'Agenzia presso il gestore del servizio di cassa ed a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia nel limite di spesa disposto dal Direttore Generale dell'Agenzia.

2. I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, solo per motivate ed eccezionali circostanze e sotto la loro responsabilità, delega ad altri dirigenti e/o funzionari della propria Area.

3. Il benestare al pagamento, che attesta il rispetto delle pattuizioni contrattuali per gli aspetti non riconducibili all'attestazione di regolare fornitura, è sottoscritto dai responsabile del centro di costo che ha ordinato la fornitura ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple o di contratti articolati e complessi o qualora ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all'acquisto, previo espletamento dei controlli di competenza ed in presenza di conformità all'impegno economico del relativo budget.

4. I mandati di pagamento sono disposti dal dirigente autorizzato di cui al precedente comma 1, eseguiti i controlli di competenza, previa verifica dell'esistenza:

a) dell'attestazione di regolare fornitura;

b) del benestare al pagamento di cui al comma 3;

c) delle altre condizioni di regolarità stabilite in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19.
Fondo cassa economale

1. Le strutture dell'Agenzia possono essere dotate all'inizio di ciascun anno di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio.

2. L'entità del fondo, la modalità di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposita procedura.

3. Il fondo è reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Art. 20.
Pagamenti per mezzo di carta di credito

1. Il Direttore generale dell'Agenzia individua i dipendenti a favore dei quali possa essere rilasciata la carta di credito che costituisce strumento di utilizzazione di risorse del fondo economale.

2. Le carte di credito possono essere utilizzate solo per motivi di servizio e per il solo pagamento di spese come disciplinato in modo specifico nel regolamento del fondo cassa economale di cui al precedente art. 19 ed altre per le quali sia impedita ogni altra forma di pagamento.

Art. 21.
Attività del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, nel rispetto dei principi di contabilità di Stato, l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato l'elenco dei delegati designati dal Direttore generale dell'Agenzia.

CAPO V
GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 22.
Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia è unico ed è costituito dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività, dai fondi previsti dalla normativa vigente e dalle riserve iscritte in bilancio.

2. La gestione del patrimonio dell'Agenzia è orientata a criteri di economicità e trasparenza ed è finalizzata, coerentemente con il perseguimento dei fini istituzionali e statutari, al mantenimento e accrescimento del valore nel tempo.

3. La gestione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposito provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia. Il Building Manager con particolare riferimento agli ambiti di performance legati al costo totale di occupazione, all'utilizzo efficiente degli spazi, all'efficienza energetica e dei consumi idrici e, infine, alla sostenibilità ambientale.

Art. 23.
Inventari e consegnatari dei beni

1. L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ad alla chiusura di ciascun esercizio, conformemente ed in aggiunta al contenuto del libro degli inventari di cui al precedente art. 8.

2. Le disposizioni sulla tenuta degli inventari nonché sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito regolamento adottato dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. *g)*, dello Statuto dell'Agenzia.

Art. 24.
Alienazione dei beni

1. In relazione a nuove esigenze gestionali, il Direttore generale dell'Agenzia può autorizzare l'alienazione, prevedendolo nel budget degli investimenti e per gli immobili in conformità al successivo art. 25, o la concessione in uso dei beni di proprietà dell'Agenzia al fine di acquisirne altri più funzionali al proficuo svolgimento delle proprie attività ovvero, per quelli non strumentali, al conseguimento di un maggior reddito.

2. La gestione, la custodia e la vendita dei beni mobili sono disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 23, comma 2.

Art. 25.
Acquisizione di beni immobili

1. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le operazioni di acquisto, realizzazione e vendita di immobili sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per le operazioni di acquisto e vendita di immobili.

2. L'acquisto e/o la realizzazione di ulteriori immobili può avere luogo solo laddove vi sia previsione nel relativo budget degli investimenti ed in presenza di utili di esercizio o riserve disponibili, e comunque nei limiti dell'autofinanziamento. Le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di alienazione, pur concorrendo alla formazione del risultato economico del relativo esercizio, a mezzo apposito accantonamento sono portate ad incremento del fondo di dotazione in attesa dell'eventuale reimpiego per l'acquisizione di immobilizzazioni e/o di analoghe forme di investimento patrimoniale.

3. Per l'acquisto e la vendita di beni immobili si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e del decreto ministeriale del 14 febbraio 2014 e le altre disposizioni in materia tempo per tempo vigenti.

CAPO VI
ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 26.
Attività negoziale

1. L'Agenzia, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta all'applicazione della normativa sui contratti pubblici.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le attività negoziali sono disciplinate da apposito regolamento da emanare con deliberazione del Direttore Generale, adottata ai sensi dell'art.6, comma 3, lett. *g)*. dello Statuto dell'Agenzia.

CAPO VII

Art. 27
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti del codice civile ed alle altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, successive modifiche e integrazioni, norme collegate e nella disciplina specifica emanata per le pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'approvazione degli organi vigilanti.

16A07329

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 29 settembre 2016.

Attuazione del Capo I-*bis* del Titolo VI del Testo unico bancario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

Vista la direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante «attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del TUB, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»;

Visto il Capo I-*bis* («Credito immobiliare ai consumatori») del Titolo VI del TUB e, in particolare:

l'art. 120-*quinquies*, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG;

l'art. 120-*octies*, comma 4, secondo cui il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo;

l'art. 120-*novies*, comma 6, che affida al CICR, su proposta della Banca d'Italia, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, anche con riferimento: al contenuto, ai criteri di redazione e alle modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; alle modalità e alla portata dei chiarimenti da fornire al consumatore; agli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 67-*novies* del Codice del consumo; all'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'art. 120-*quinquiesdecies*, comma 3, del TUB;

l'art. 120-*quaterdecies*, comma 2, ai sensi del quale il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione della valuta in cui è denominato il finanziamento, con particolare riguardo: alla variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4 dell'art. 120-*quaterdecies*; al compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, il quale stabilisce che gli articoli 120-*octies* e 120-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016, e che le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016;

Vista la deliberazione CICR del 4 marzo 2003, recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Visto il decreto adottato in via di urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, recante «Disciplina sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, recante «Disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262» e, in particolare, gli articoli 1, 3, 4 e 8;

Considerata la necessità di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito immobiliare ai consumatori, in conformità alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, e di cui all'art. 8, comma 1, terzo alinea, del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, e che pertanto la proposta della Banca d'Italia è stata formulata senza prima condurre un'analisi di impatto della regolamentazione e svolgere una consultazione pubblica, tenuto conto del termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, e dei tempi necessari per l'emanazione della disciplina attuativa del presente decreto da parte della Banca d'Italia;

Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del TUB;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. Il presente decreto dà attuazione al Capo I-*bis* del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, esso mira a realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, garantendo ai consumatori un elevato livello di protezione.

2. Le informazioni e le spiegazioni previste dal presente decreto sono rese in modo corretto, chiaro, comprensibile e non ingannevole, adeguato allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore di valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

3. Quando le informazioni e le spiegazioni sono contenute in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva 2014/17/UE, secondo modalità che ne assicurino la leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti di credito immobiliare ai consumatori come definiti dall'art. 120-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, del TUB e con le eccezioni previste dall'art. 120-*sexies* del TUB (di seguito «contratti di credito»).

Art. 3.

Calcolo del TAEG

1. Ai sensi dell'art. 120-*quinquies*, comma 3, del TUB, la Banca d'Italia stabilisce le modalità di calcolo del TAEG in conformità dell'art. 120-*quinquies*, comma 1, lettera *m)*, e comma 2 del TUB, dell'art. 17 e dell'Allegato I della direttiva 2014/17/UE.

Art. 4.

Annunci pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 120-*octies* del TUB, gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito sono divulgati secondo modalità conformi a quanto stabilito dall'art. 11 della direttiva 2014/17/UE e contengono un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico secondo quanto previsto dal medesimo articolo della direttiva.

2. Gli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l'informativa precontrattuale.

Art. 5.

Informativa precontrattuale

1. Ai sensi dell'art. 120-*novies* del TUB, prima della conclusione del contratto di credito il consumatore ha il diritto di ricevere le informazioni generali e personalizzate previste dagli articoli 13 e 14 e dall'Allegato II della direttiva 2014/17/UE.

2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. A questo fine il finanziatore si dota di procedure organizzative e di controllo interno aventi a oggetto le modalità e la portata dell'assistenza da fornire al consumatore, così da assicurare che i chiarimenti:

a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del contratto proposto e gli effetti che possono derivargli a seguito della sua conclusione;

b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale;

c) siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi del presente decreto.

3. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del contratto prevista dall'art. 67-*novies* del Codice del Consumo comprende almeno le informazioni previste dall'art. 14, paragrafo 10, e dall'Allegato II della direttiva 2014/17/UE.

4. Gli obblighi previsti dai commi precedenti si applicano anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito.

5. Se il contratto di credito contiene la clausola di cui all'art. 120-*quinquiesdecies*, comma 3, del TUB, al consumatore sono fornite informazioni sul contenuto specifico

della clausola, sulle caratteristiche dell'inadempimento di cui al comma 4, lettera *c)*, del medesimo art. 120-*quinquiesdecies* e sui possibili effetti per il consumatore.

Art. 6.

Finanziamenti denominati in valuta estera

1. Il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, ai sensi dell'art. 120-*quaterdecies* del TUB, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20 per cento.

2. Per l'esercizio del diritto di conversione, il consumatore può essere tenuto a pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell'entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto.

Art. 7.

Modifiche alla delibera del 4 marzo 2003

1. Nell'art. 1, comma 1-*ter*, della delibera del 4 marzo 2003 dopo la parola «capi» sono inserite le seguenti: «I-*bis*,».

Art. 8.

Disposizioni finali

1. La Banca d'Italia emana disposizioni applicative del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2016

Il Ministro: PADOAN

16A07330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Aurobindo».

Estratto determina n. 1329/2016 del 23 settembre 2016

Medicinale: VORICONAZOLO AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. - Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (Varese).

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc-al - A.I.C. n. 043930015 (in base 10) 19WNDZ (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc-al - A.I.C. n. 043930027 (in base 10) 19WNFC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 50 mg, 200 mg di voriconazolo;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

amido pregelatinizzato (amido di mais);

amido di mais;

croscarmellosa sodica;

povidone (k-30);

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa 2910;

lattosio monoidrato;

titanio diossido (E171);

triacetina.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti: Aurobindo Pharma Limited - Unit VII (SEZ) Special Economic Zone, TSIIC, Plot No.S1 no.411;425;434;435 and 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboobnagar District, Telangana state - India.

Confezionamento secondario, controllo chimico, fisico e microbiologico, rilascio lotti: APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG. 3000 Malta.

Rilascio lotti: Milpharm Limited Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD - Regno Unito.

Controllo chimico, fisico: Zeta Analytical Limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR WD24 4YR Regno Unito.

Controllo chimico, fisico e microbiologico: Kennet Bioservices Limited - 6 Kingsdown orchard, Hyde road, Swindon, Wiltshire SN2 7RR Regno Unito.

Controllo microbiologico: MCS Laboratories Limited - Whitecross road, Tideswell, Buxton SK17 8NY Regno Unito.

Controllo chimico, fisico e microbiologico: ACE Laboratories Limited- 3rd Floor, Carvendish house, 369 burnt oak broad way, egdeware - HA8 5AW Regno Unito.

Confezionamento secondario: Depo Pack s.n.c. di Del Deo Silvio e C. - Via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Varese) Italia.

Confezionamento secondario: Alloga (Italia) s.r.l. - Corso Stati Uniti, 9/A - 35127 Padova - Italia.

Produttore del principio attivo:

AurobindoPharma Limited, Unit XI - Survey No. 61-66, IDA - Pydibhimavaram, Ranasthali(Mandal), Srikakulam (District), Andhra Pradesh 532 409 - India.

Indicazioni terapeutiche: voriconazolo è un agente antimicotico triazolico ad ampio spettro ed è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai 2 anni, nei seguenti casi:

trattamento dell'aspergillosi invasiva;

trattamento della candidemia in pazienti non-neutropenici;

trattamento di infezioni gravi e invasive da candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. krusei);

trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Scedosporium spp. e Fusarium spp.

Voriconazolo aurobindo deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo potenzialmente pericolose per la vita.

Profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc-al - A.I.C. n. 043930015 (in base 10) 19WNDZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 135,34;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 253,83.

«200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc-al - A.I.C. n. 043930027 (in base 10) 19WNFC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 541,36;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.015,32.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Voriconazolo Aurobindo è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Voriconazolo Aurobindo è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivo logo, ematologo (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07267

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo EG».

Estratto determina n. 1330/2016 del 23 settembre 2016

Medicinale: BISOPROLOLO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Pavia 6, 20136 Milano.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 037130352 (in base 10) 13F43J (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al - A.I.C. n. 037130364 (in base 10) 13F43W (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 037130376 (in base 10) 13F448 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al in bustina di al - A.I.C. n. 037130388 (in base 10) 13F44N (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg, 10 mg di bisoprololo emifumarato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BISOPROLOLO EG è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07268

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Doc Generici».

Estratto determina n. 1332/2016 del 23 settembre 2016

Specialità medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA DOC Generici.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati n. 40, 20121 Milano, Italia.

Confezione:

A.I.C. n. 044114015 - «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc;

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

600 mg di abacavir e 300 mg di lamivudina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina PH 102 (E460)

Cellulosa microcristallina PH 200 (E460)

Carbossimetilamido sodico (Tipo A)

Povidone K90 (E1201)

Magnesio stearato (E470b)

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa 5 (E464)

Macrogol 400 (E1521)

Titanio diossido (E171)

Giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110)

Produzione principi attivi

Abacavir

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd.

99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province

318000 Cina

Lamivudina

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd.

No.417 Binhai Road, Laogang Town, Pudong New Area, Shanghai

Blocks: B14, A16, L18, C18, B15

201302 Cina

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol

3056 Cipro

Indicazioni terapeutiche:

ABACAVIR E LAMIVUDINA DOC Generici è indicato nella terapia di combinazione antiretrovirale per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini che pesano almeno 25 kg con infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (Human Immunodeficiency Virus, *HIV*) (vedere paragrafi 4.4 e 5.1)

Prima di iniziare il trattamento con abacavir, deve essere eseguito uno screening per la presenza dell'allele HLA-B*5701 in ogni paziente affetto da HIV, a prescindere dalla razza (vedere paragrafo 4.4). Abacavir non deve essere utilizzato nei pazienti in cui sia nota la presenza dell'allele HLA- B*5701.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 044114015 (in base 10) 1B282Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 114,31

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 188,66

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA DOC GENERICI è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA DOC Generici è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07269

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Medice».

Estratto determina n. 1333/2016 del 23 settembre 2016

Specialità medicinale: CINACALCET MEDICE.

Titolare A.I.C.: MEDICE Arzneimittel GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Germania.

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147015 (in base 10) 1B38B7 (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147027 (in base 10) 1B38BM (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147039 (in base 10) 1B38BZ (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147041 (in base 10) 1B38C1 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147054 (in base 10) 1B38CG (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147066 (in base 10) 1B38CU (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147078 (in base 10) 1B38D6 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147080 (in base 10) 1B38D8 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044147092 (in base 10) 1B38DN (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film

composizione:

ogni compressa contiene:

Principio attivo:

30 mg, 60 mg, 90 mg di cinacalcet (come cloridrato)

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Amido di mais pregelatinizzato

Cellulosa microcristallina

K25 Povidone

Sodio amido glicolato (tipo A)

Magnesio stearato

Silice colloidale anidra

Rivestimento della compressa

Poli(vinil alcool)

Titanio diossido (E171)

Macrogol 3350

Talco

Indigotina (E 132) lacca d'alluminio

Ferro ossido giallo (E172)

Produzione del principio attivo:

Amino Chemicals LTd,

A 61, Industrial Estate,

Malta

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio lotti:

BLUEPHARMA - Indústria Farmacêutica SA,

S. Martinho do Bispo, Coimbra,

Portogallo

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità:

PharmaVision San. Ve Tic. A.S.,

Davutpasa Cad. No. 145, Istanbul,

Turkey

Controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Midas Pharma GmbH,

Rheinstraße 49,

55218, Ingelheim,

Germany

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) in pazienti affetti da compromissione renale in stadio terminale (end-stage renal disease ESRD) in terapia dialitica di mantenimento.

Cinacalcet Medice può essere usato come parte di un regime terapeutico che includa, secondo necessità, chelanti del fosfato e/o vitamina D (vedere paragrafo 5.1).

Riduzione dell'ipercalcemia in pazienti con:

carcinoma paratiroideo.

iperparatiroidismo primario, nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee guida di trattamento), ma nei quali l'intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CINACALCET MEDICE è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07270

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Durogesic».

Estratto determina V&A n. 1376 del 12 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: B.II.d.2.a; B.II.a.1 z) relativamente al medicinale: DUROGESIC.

Numero procedura europea: NL/H/XXXX/WS/135.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

È autorizzato il worksharing di variazioni che include la colorazione del bordo dei cerotti e la conseguente modifica minore alle procedure di test, relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07271

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arianna».

Estratto determina V&A/1377 del 12 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4, relativamente al medicinale: ARIANNA.

Numero procedura europea: FR/H/159/01/II/050.

A.I.C.: Bayer S.p.a.

È autorizzato il seguente aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette: eliminazione dell'interazione con alcuni antibiotici (penniciline e tetracicline) e aggiornamento dei dati d'interazione con inibitori delle proteasi HIV/HCV.

Ulteriori aggiornamenti della sezione con nuove interazioni. Modifiche minori di adeguamento al QRD Template.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione, relativamente al medicinale «Arianna» forme e confezioni:

034921015 - 1 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

034921027 - 3 blister pvc da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg;

034921039 - 6x28 compresse rivestite con film.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07272

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Germed».

Estratto determina V&A n. 1378 del 12 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: B.II.a).3.b).5; B.II.b).4. *a)*; B.II.b).5. z) relativamente al medicinale: TAMSULOSINA GERMED.

Numero procedura europea: DE/H/2062/001/II/016/G.

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.r.l.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

modifica della composizione quantitativa in eccipienti del prodotto finito sostenuta da uno studio di bioequivalenza;

modifica della dimensione del lotto del prodotto finito fino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata;

modifica dei limiti delle prove in corso di fabbricazione applicati durante la fabbricazione del prodotto finito,

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07273

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beriate».

Estratto determina V&A n. 1379 del 12 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e; C.I *z)*; B.II.b.4.a); C.I.4); B.I.a.3.a) relativamente al medicinale: BERIATE.

Numero procedura europea: DE/H/0483/001-004/II/084/G.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

aumentare il batch size del bulk di sostanza attiva: da 4-65 L a 4-85 L;

aumentare di conseguenza il batch size del prodotto finito (in termini di volume di bulk finale di FVIII);

modificare l'intervallo di accettazione per il contenuto di proteine totali nelle specifiche del prodotto da a 0.2-1.0 mg/mL a 0.16-1.00 mg/mL finito per i dosaggi da 250/500/1000 UI e da 0.4-2.0 mg/mL a 0.32-2.00 mg/mL per il dosaggio da 2000 UI;

modificare l'intervallo di accettazione per il calcolo dell'attività specifica nelle specifiche del prodotto finito da 80-600 IU/mg a 80 - 750 IU/mg per tutti i dosaggi;

modifica degli stampati per adeguarsi al *core* SPC del fattore VIII (introduzione di uno *statement* nel caso di uso di cateteri);

modifica degli stampati per riflettere i valori di attività specifica di FVIII nel prodotto che sono riscontrati dall'analisi storica dei lotti di fabbricazione: da 274 UI/mg a 400 UI/mg.

È autorizzato inoltre la modifica delle sezioni: 2, 4.4, e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la descrizione delle confezioni come sotto indicato:

033657014 - «250 UI/2.5 ml flaconcino polvere + flaconcino solvente 2.5 ml + set accessori»;

033657026 - «500 UI/5 ml flaconcino polvere + flaconcino solvente 5 ml + set accessori»;

033657038 - «1000 UI/10 ml flaconcino polvere + flaconcino solvente 10 ml + set accessori»;

033657040 - «2000 UI/10 ml flaconcino polvere + flaconcino solvente 10 ml + set accessori».

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07274

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perlessa».

Estratto determina V&A n. 1380 del 12 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) relativamente al medicinale: PERLESSA.

Numero procedura europea: UK/H/5503/001/II/003.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

È autorizzato l'aggiornamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo a seguito di *review* globale della frequenza delle ADR di medrossiprogesterone acetato nella contraccezione e in altre indicazioni.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione relativamente al medicinale «Perlessa», nelle forme e confezioni:

043106018 - «104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,65 ml con ago;

043106020 - «104 mg sospensione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe preriempite in vetro da 0,65 ml con ago.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07275

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strattera».

Estratto determina V&A n. 1381 del 12 settembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Rinnovo, relativamente al medicinale: STRATTERA.

Numero procedura europea: UK/H/0686/002-009/II/050; UK/H/0686/002-009/II/042; UK/H/0686/002-008/R002.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

È autorizzato l'aggiornamento delle sezioni: 4.8 (adeguamento al CCDS) e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, delle relative sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Adeguamento al QRD Template.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo, relativamente al medicinale «Strattera», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037063056 - «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063068 - «10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063070 - «10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063082 - «10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063094 - «18 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063106 - «18 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063118 - «18 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063120 - «18 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063132 - «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063144 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063157 - «25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063169 - «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063171 - «40 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063183 - «40 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063195 - «40 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063207 - «40 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063219 - «60 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063221 - «60 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063233 - «60 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063245 - «60 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063258 - «80 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063260 - «80 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063272 - «80 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063284 - «80 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063296 - «100 mg capsule rigide» 7 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063308 - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063310 - «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063322 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pe/pctfe/al;

A.I.C. n. 037063409 - «4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 037063411 - «4 mg/ml soluzione orale» 3 flaconi in vetro da 100 ml.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07276

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/1561 del 28 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società PH&T S.p.a. (codice fiscale 09138720157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marostica, 1, 20146 - Milano (MI):

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO PH&T.

Confezioni:

A.I.C. n. 041773019 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro da 5 ml;

A.I.C. n. 041773021 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino plastica da 5 ml.

Medicinale: CALCITRIOLO PH&T.

Confezioni:

A.I.C. n. 036119016 - «1 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 Fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 036119028 - «2 mcg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 Fiale da 1 ml.

Medicinale: DESMOPRESSINA PH&T

Confezioni:

A.I.C. n. 036437010 - 0,1 mg compresse 30 compresse;

A.I.C. n. 036437022 - 0,2 mg compresse 30 compresse.

Medicinale: EPOPROSTENOLO PH&T

Confezioni:

A.I.C. n. 040559015 - «0,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente + 1 filtro sterile;

A.I.C. n. 040559027 - «0,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 2 flaconcini solvente + 1 filtro sterile;

A.I.C. n. 040559039 - «1,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 2 flaconcini solvente + 1 filtro sterile;

A.I.C. n. 040559041 - « 1,5 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino solvente + 1 filtro sterile.

Medicinale: EUXAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 032165019 - «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 032165021 - «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse.

Medicinale: FARALZIN.

Confezioni A.I.C. n. 038422010 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: KESOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035310010 - «50 microgrammi spray nasale, sospensione» 1 flacone da 10 ml/200 dosi con pompa spray dosatrice

A.I.C. n. 035310022 - «100 microgrammi/dose spray nasale, sospensione» 1 flacone da 200 dosi/10 ml

Medicinale: LATACRIS.

Confezione A.I.C. n. 038620011 - «0,005 % collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml.

Medicinale: MEGEXIA.

Confezione A.I.C. n. 034104012 - «160 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: MESTANE.

Confezioni:

A.I.C. n. 041398013 - «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 041398025 - «25 mg compresse rivestite» 90 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Medicinale: NEOSTESIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033134014 - «250 Mcg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml

A.I.C. n. 033134026 - «3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml

A.I.C. n. 033134038 - «1 mg/2 ml polvere per soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale di polvere + 6 fiale solvente

Medicinale: PRESINEX.

Confezione A.I.C. n. 035903018 - «10 Mcg spray nasale, soluzione» flacone 6 ml

Medicinale: TRAVOPROST PH&T.

Confezione A.I.C. n. 043123013 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml in pp con contagocce in LDPE

Sono ora trasferite alla società NTC S.r.l. (codice fiscale 03503980967) con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Razza, 3, 20124 - Milano (MI).

Con variazione delle seguenti denominazioni:

da CALCITRIOLO PH&T a CALCITRIOLO NTC;

da DESMOPRESSINA PH&T a DESMOPRESSINA NTC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07331

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina FG»

Estratto determina V&A/1556 del 28 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764), con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: LEVOFLOXACINA FG.

Confezioni AIC:

040039012 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

040039024 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse,

alla società: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153), con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in LEVOFLOXACINA ZENTIVA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07332

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capital»

Estratto determina V&A/1555 del 28 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000), con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma (RM).

Medicinale: CAPITAL.

Confezione AIC n 036304018 - «4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale,

alla società: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. (codice fiscale 01192310124), con sede legale e domicilio fiscale in Via Monterosso, 273 - 21042 - Caronno Pertusella - Varese (VA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07333

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diftavax»

Estratto determina V&A/1574 del 30 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi Pasteur MSD Snc, con sede legale e domicilio in 162 Avenue Jean Jaures - 69007 Lione (Francia).

Medicinale: DIFTAVAX.

Confezioni AIC:

026947046 - «sospensione iniettabile» siringa preriempita 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice;

026947059 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con cappuccio copriago privo di lattice,

alla società: Sanofi Pasteur Europe S.a.s., con sede legale e domicilio in 2 Avenue Pont Pasteur - 69007 (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07334

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Typhim VI»

Estratto determina V&A/1575 del 30 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi Pasteur MSD Snc, con sede legale e domicilio in 162 Avenue Jean Jaures - 69007 Lione (Francia).

Medicinale: TYPHIM VI.

Confezioni AIC:

029153018 - «soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita con ago presaldato da 0,5 ml;

029153020 - «soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita senza ago da 0,5 ml con 2 aghi separati,

alla società: Sanofi Pasteur Europe S.a.s., con sede legale e domicilio in 2 Avenue Pont Pasteur - 69007 (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07335

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovax Tetano».

Estratto determina V&A/1577 del 30 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi Pasteur Msd Snc, con sede legale e domicilio in 162 Avenue Jean Jaures, 69007 - Lione (Francia).

Medicinale: IMOVAX TETANO.

Confezione:

A.I.C. n. 026171013 - «sospensione iniettabile» siringa preriempita da 0,5 ml

alla società: Sanofi Pasteur Europe S.a.s., con sede legale e domicilio in 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07336

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovax Polio».

Estratto determina V&A/1576 del 30 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi Pasteur Msd Snc, con sede legale e domicilio in 162 Avenue Jean Jaures, 69007 - Lione (Francia).

Medicinale: Imovax Polio.

Confezione:

A.I.C. n. 029310012 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 dose

alla società: Sanofi Pasteur Europe S.a.s., con sede legale e domicilio in 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07337

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acthib».

Estratto determina V&A/1578 del 30 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi Pasteur Msd Snc, con sede legale e domicilio in 162 Avenue Jean Jaures, 69007 - Lione (Francia).

Medicinale: ACTHIB.

Confezione:

A.I.C. n. 028473015 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 0,5 ml

alla società: Sanofi Pasteur Europe S.a.s., con sede legale e domicilio in 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07338

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anexate».

Estratto determina V&A/1579 del 30 settembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a. (codice fiscale 00747170157) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11, 20131 - Milano (MI).

Medicinale ANEXATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026749010 - «0,5 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 026749034 - «1 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala 10 ml,

alla società: Cheplapharm Arzneimittel Gmbh, con sede legale e domicilio in Bahnhofstr. 1A, 17498 - Mesekenhagen (Germania).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07339

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veclam».

Estratto determina V&A n. 1503 del 26 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazioni di tipo IB: C.I.3.z) e C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale VECLAM.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Veclam, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027529080 - «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 027529092 - «500 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 027529054 - «250 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 027529116 - «500 mg compresse rivestite» 14 compresse;

A.I.C. n. 027529041 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 027529104 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 027529039 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 027529130 - «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a. (codice fiscale 00408570489), con sede legale e domicilio fiscale in via lungo L'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, 50015 - Bagno a Ripoli - Firenze (FI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07340

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macladin».

Estratto determina V&A n. 1504 del 26 settembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazioni di tipo IB: C.I.3.z) e C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale MACLADIN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Macladin, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027530094 - «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 027530106 - «500 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine;

A.I.C. n. 027530056 - «250 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 027530118 - «500 mg compresse rivestite» 14 compresse;

A.I.C. n. 027530068 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 027530120 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 027530043 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 027530144 - «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. (codice fiscale 00678100504) con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese, 897, 56122 - La Vettola - Pisa (PI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A07341

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Associazione Laici Bonilliani», in Trevi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'associazione pubblica di fedeli denominata «Associazione Laici Bonilliani», con sede in Trevi (PG), fraz. Cannaiola.

16A07373

Soppressione della Casa di Procura della Congregazione delle Suore insegnanti della S. Croce di Menzingen, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2016, viene soppressa la Casa di Procura della Congregazione delle Suore Insegnanti della S. Croce di Menzingen, con sede in Roma.

Il provvediemnto di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

16A07374

Rideterminazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l'anno 2016.

Si comunica che con decreto del Ministro dell'interno del 7 ottobre 2016 si è provveduto alla rideterminazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l'anno 2016, previsto dall'art. 47, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il testo integrale del decreto ed il relativo allegato sono pubblicati nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo: http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com121016b.html nel comunicato del 12 ottobre 2016 relativo alla «Rideterminazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l'anno 2016, previsto dall'art. 47, comma 2, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

16A07511

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-241) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.